

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 5 AGOSTO 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 32

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che in occasione della chiusura di «Ferragosto» il **termine ultimo per la consegna** degli avvisi da pubblicare sulla Serie Inserzioni e Serie Inserzioni Concorsi n. 34 di MERCOLEDÌ 21 agosto è **anticipata a**

MARTEDÌ 13 AGOSTO 2002 ORE 12.00
per la postazione BURL c/o SpazioRegione di via F. Filzi 22, Milano.
LUNEDÌ 12 AGOSTO 2002 ORE 12.00 per gli STAP provinciali

S O M M A R I O

AVVISO DI RETTIFICA N. 32/01-SE.O. 2002

Regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema tariffario» pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30, 1° Supplemento Ordinario del 26 luglio 2002 2750

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 9 LUGLIO 2002 – N. VII/543

Ordine del giorno concernente il PDL n. 239 di modifica della l.r. 13/96 in merito al riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica 2750

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 9 LUGLIO 2002 – N. VII/545

Ordine del giorno concernente interventi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi 2751

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 – N. VII/547

Mozione concernente la valorizzazione della sede RAI di Milano 2751

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. VII/553	[1.7.0]
Deliberazioni n. 11/370 del 28 novembre 2000 «Programma di attività dell'esercizio 2001, bilancio preventivo 2001 e la relazione illustrativa»; n. 3/393 del 28 marzo 2001 «Primo assestamento al bilancio preventivo 2001»; n. 6/407 del 29 maggio 2001 «Variazione di cassa apportate al bilancio preventivo 2001»; n. 6/408 del 29 maggio 2001 «variazioni di bilancio al preventivo 2001»; n. 11/421 del 16 ottobre 2001 «Secondo assestamento al bilancio preventivo 2001» adottate dal Consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.).	2751
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. VII/554	[1.7.0]
Deliberazioni n. 12/426 del 20 novembre 2001 «Bilancio di previsione 2002 (gennaio - giugno 2002) e note illustrative»; n. 2/439 del 18 febbraio 2002 «Prima variazione al bilancio di previsione per il I semestre dell'esercizio finanziario 2002» adottate dal Consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.).	2753
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. VII/555	[1.7.0]
Deliberazioni n. 10/299 del 30 novembre 1999 «Programma di attività dell'esercizio 2000, bilancio preventivo 2000 e relazione illustrativa»; n. 3/332 del 28 marzo 2000 «Primo assestamento al bilancio preventivo 2000»; n. 9/353 del 26 settembre 2000 «Variazione stanziamenti capitoli di spesa bilancio preventivo 2000»; n. 10/360 del 31 ottobre 2000 «Secondo assestamento al bilancio preventivo 2000» adottate dal Consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.).	2754
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. VII/556	[1.7.0]
Deliberazione n. 9/295 del 26 ottobre 1999 «II assestamento al bilancio preventivo 1999»; n. 3/331 del 28 marzo 2000 «Rendiconto 1999, e relazione illustrativa sull'attività e sui risultati economico-finanziari relativi all'esercizio finanziario 1999» adottate dal Consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.).	2755
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 LUGLIO 2002 - N. VII/557	[2.5.0]
Ordine del giorno concernente le conclusioni della commissione di inchiesta sugli appalti regionali	2757

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 8 LUGLIO 2002 - N. 12917	[1.8.0]
Nomina di un componente nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato nella regione Lombardia, in rappresentanza degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera F del decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»	2758
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 18 LUGLIO 2002 - N. 13697	[4.7.3]
Costituzione Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna	2758
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 LUGLIO 2002 - N. 13982	[2.2.1]
Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 5 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993, dell'atto integrativo dell'Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. n. 32649 del 18 giugno 1999, ed avente per oggetto: «Approvazione dell'Accordo di Programma per la riqualificazione urbana e ambientale di aree in via San Bernardino nell'ambito del Progetto Norma 21 del nuovo PRG - Parco Ovest - con la realizzazione della nuova sede ENAIP e di attrezzature di interesse collettivo» in Comune di Bergamo	2758

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 APRILE 2002 - N. 7/8907	[2.2.1]
Approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma per l'ampliamento del terminal intermodale Hupac di Busto Arsizio in territorio di Gallarate (obiettivo 8.5.1.2 DPEFR)	2759
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9737	[4.3.0]
Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Lombardia - Modifiche ed integrazioni a seguito della decisione della commissione n. 2282 del 19 giugno 2002 della d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 così come modificata dalla d.g.r. n. 7/4277 del 20 aprile 2001	2762
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9822	[4.1.0]
Approvazione della valutazione relativa alla ricognizione dei Programmi integrati di sviluppo locale ai sensi della d.g.r. 7474/01 ed dello schema di AdPQ «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree depresse»	2767
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9826	[4.3.0]
Legge regionale n. 7/2000, art. 8 - Misure regionali di sostegno ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria. Procedure e modalità di presentazione delle istanze per l'anno 2002 - D.P.E.F.R. 2002-2004, punto 3.4.1	2769
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9828	[4.3.0]
Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Nuove disposizioni attuative della misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale» in sostituzione di quelle approvate con d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 - Allegato n. 8 e successive modifiche ed integrazioni	2774
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9838	[5.1.2]
Variazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2001 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001, limitatamente all'ente beneficiario: amministrazione Comunale di Robecco d'Oglio (CR).	2791

1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali
 2.5.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Contratti e appalti della P.A.
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 4.7.3 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Pari opportunità
 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 – N. 7/9842 Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Residenza San Remigio», con sede in Busto Garolfo (MI) Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002	[3.1.0] 2792
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 – N. 7/9843 Ampliamento, dell'accREDITamento del Centro Socio Educativo con sede in Castano Primo (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002	[3.1.0] 2792
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 – N. 7/9852 Modalità di gestione delle richieste di contributo per interventi di riqualificazione e valorizzazione integrata del territorio regionale indicate negli allegati D delle dd.g.r. n. 6/48728 e 6/48729 del 29 febbraio 2000	[3.5.0] 2792
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 – N. 7/9865 Determinazione delle direttrici autostradali da analizzare per l'avvio delle procedure concessorie ai sensi del Titolo III l.r. 4 maggio 2001, n. 9. Obiettivo Gestionale: 8.3.1.6. Regolamento delle concessioni autostradali regionali (Prioritario) 8.3.1.3 Sviluppo progettuale e procedurale della tangenziale est esterna di Milano	[5.2.0] 2793
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 – N. 7/9876 Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Gerenzano (VA) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione dell'area industriale dismessa «ex Nivea». (Rif. obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)	[2.2.1] 2794
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2002 – N. 7/9898 Nomina del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di amministrazione della Fondazione «Felicità ed Enrico Bignaschi e Figli»	[1.8.0] 2795
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2002 – N. 7/9899 Designazione di un membro effettivo nel Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione «Lombardia Film Commission», in rappresentanza della Regione Lombardia	[1.8.0] 2795
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2002 – N. 7/9928 Nomina del Commissario regionale del Comprensorio 5 «Oltrepo Pavese»	[1.8.0] 2795
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2002 – N. 7/9952 Riapertura termini per la presentazione delle proposte di candidatura al premio «Michele Alboreto»	[3.6.0] 2796
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2002 – N. 7/9969 Sostituzione di un componente del nucleo di valutazione per l'esame dei progetti con finanziamento pubblico-privato a modifica della d.g.r. del 31 maggio 2002 n. 9215	[1.8.0] 2796
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2002 – N. 7/9991 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo – 13° provvedimento.	[2.1.0] 2796
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2002 – N. 7/9993 Documento tecnico di accompagnamento alla l.r. 24 giugno 2002, n. 13 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»»	[2.1.0] 2797

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COMUNICATO REGIONALE 31 LUGLIO 2002 – N. 142 Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di giugno 2002	2798
--	------

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 10 LUGLIO 2002 – N. 13056 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Rettifica per mero errore materiale del d.d.g. n. 11244 del 14 giugno 2002 di approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 anno 2002	[3.3.0] 2798
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 – N. 13707 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Approvazione degli elenchi di ulteriori progetti pervenuti allo sportello per l'intervento ponte-formazione disoccupati, anno 2002 – Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 – Misura C2 – Chiusura dello sportello aperto per la misura C2	[3.3.0] 2799
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 – N. 13708 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Precisazioni relative al d.d.g. n. 11244 del 14 giugno 2002 di Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 anno 2002	[3.3.0] 2799
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 22 LUGLIO 2002 – N. 13819 Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità – Aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne – anno 2002	[4.7.3] 2800

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
4.7.3 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Pari opportunità

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2002 - N. 14339 [3.3.0]
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3, anno 2002, Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo-Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Formazione. 2807

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 MAGGIO 2002 - N. 7613 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Ambiente, Solidarietà, Progresso A.S.P. P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Pisogne (BS). 2810

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 MAGGIO 2002 - N. 7614 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale L.I.N.U.S. Cooperativa Sociale avente sede in Almenno San Bartolomeo (BG) 2811

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 15 MAGGIO 2002 - N. 8346 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Cancellazione dall'albo regionale ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Rondine avente sede a Samolaco (SO) 2811

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 MAGGIO 2002 - N. 9970 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Dire, Fare, Giocare Cooperativa Sociale avente sede in Castellanza (VA) 2812

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 GIUGNO 2002 - N. 10514 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Siamo Qui Cooperativa Sociale avente sede in Varese 2812

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 GIUGNO 2002 - N. 10517 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Il Mulino P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Senna Lodigiana (LO) 2813

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 GIUGNO 2002 - N. 10519 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Lavoro Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Codogno (LO) 2813

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 GIUGNO 2002 - N. 10520 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Socrates Cooperativa Sociale avente sede in Villa d'Almé (BG) 2814

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 GIUGNO 2002 - N. 10521 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Sottosopra Cooperativa Sociale avente sede in Ponte Nossia (BG) 2814

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 GIUGNO 2002 - N. 10528 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Namasté Cooperativa Sociale avente sede in Cenate Sopra (BG) 2815

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 GIUGNO 2002 - N. 10530 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Sinapsi P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Bergamo 2816

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 GIUGNO 2002 - N. 10531 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Arcobaleno Cooperativa Sociale avente sede in Stazzona (CO). 2816

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 GIUGNO 2002 - N. 10532 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale San Giuseppe - Iniziative per l'Infanzia Cooperativa Sociale avente sede in Montichiari (BS) 2817

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 GIUGNO 2002 - N. 11012 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale avente sede in Erba (CO) 2817

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 GIUGNO 2002 - N. 11014 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Labanda Cooperativa Sociale avente sede in Busto Arsizio (VA) 2818

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 GIUGNO 2002 - N. 11015 [3.1.0]
 Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Cornucopia P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Pisogne (BS) 2818

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 GIUGNO 2002 – N. 12207	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Modifica nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della denominazione e della sede legale della cooperativa sociale Cooperativa Bresciana di Operatori Sociali La Vela Cooperativa Sociale con sede a Brescia in Cooperativa Sociale La Vela Cooperativa Sociale con sede a Nave (BS).	2819
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 GIUGNO 2002 – N. 12213	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Modifica nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della denominazione e della sede legale della cooperativa sociale Padre Ambrosoli Cooperativa Sociale con sede a Varese in cooperativa sociale Dimensione Famiglia Cooperativa Sociale con sede a Varese	2820
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 GIUGNO 2002 – N. 12218	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Modifica nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della denominazione e della sede legale della cooperativa sociale Progetto Terza Età Cooperativa Sociale con sede a Varese in cooperativa sociale Aleph Cooperativa Sociale con sede a Gavirate (VA)	2820
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 GIUGNO 2002 – N. 12232	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Ghenos P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Milano	2821
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 GIUGNO 2002 – N. 12246	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Chimera Cooperativa Sociale avente sede in Albino (BG)	2821
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 GIUGNO 2002 – N. 12253	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Carpe Diem Cooperativa Sociale avente sede in Carpenedolo (BS)	2822
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 1 LUGLIO 2002 – N. 12517	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Assistenza Primula P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Gemonio (VA)	2823
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 1 LUGLIO 2002 – N. 12519	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Comunità Alloggio La Famiglia Cooperativa Sociale avente sede in Treviglio (BG)	2823
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 1 LUGLIO 2002 – N. 12520	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Intervol Cooperativa Sociale avente sede in Milano	2824
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 1 LUGLIO 2002 – N. 12521	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Serena Cooperativa Sociale avente sede in Linate (MI)	2824
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 1 LUGLIO 2002 – N. 12522	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Empiria Cooperativa Sociale avente sede in Albiate (MI)	2825
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 4 LUGLIO 2002 – N. 12711	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Il Grappolo Cooperativa Sociale avente sede in Linate (MI)	2825
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 4 LUGLIO 2002 – N. 12713	[3.1.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Ideando Cooperativa Sociale avente sede in Milano	2826
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 LUGLIO 2002 – N. 13430	[5.3.5]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale contestuale alla richiesta d'autorizzazione per l'impianto di selezione meccanica dei rifiuti da realizzarsi a Milano, via Zama, 31/33 – Committente: AMSA – Milano – Pronuncia di compatibilità ambientale della regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99	2827
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 LUGLIO 2002 – N. 13606	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Approvazione del piano di controllo degli allevamenti avicoli sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del D.D.U.O. n. 17177 del 12 luglio 2001 «Piano di controllo regionale degli allevamenti avicoli»	2827

[BUR2002011]

[5.2.1]

AVVISO DI RETTIFICA N. 32/01-SE.O. 2002

Regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema tariffario» pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30, 1° Supplemento Ordinario del 26 luglio 2002

Al secondo comma dell'art. 25 e al secondo comma dell'allegato A3 (estratto dall'art. 25 del Regolamento Tariffario) del Regolamento regionale di cui all'oggetto, in luogo di «L.r. n. 54/78» leggesi «L.r. 57/84».

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2002012]

[5.1.1]

D.C.R. 9 LUGLIO 2002 – N. VII/543

Ordine del giorno concernente il PDL n. 239 di modifica della l.r. 13/96 in merito al riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 498 presentato in data 25 giugno 2002, collegato al PDL n. 239 concernente la modifica alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'edilizia residenziale (ALER);

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

Di approvare l'Ordine del giorno n. 498 concernente la modifica della l.r. 13/96 in merito al riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che nel nuovo Welfare Lombardo un ruolo importante è riconosciuto ad una organica politica della casa, che con l'approvazione della legge 3/2001 ed il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica risulta ancor più pregnante, data la piena responsabilità che la Regione si vede attribuita in questa materia senza peraltro le risorse necessarie a sostenerla. A tal fine, considerato che in questi anni il panorama socio economico è profondamente mutato, essendo cambiata, infatti la tipologia dell'utenza e i bisogni;

Richiamato quanto previsto dal PRS della VII Legislatura in merito alla necessità:

- di conoscere le caratteristiche ed i bisogni dell'utenza anche attraverso l'attivazione dell'Osservatorio Regionale già previsto dalla l.r. 1/2000 e l'utilizzo dei dati informativi ricavabili dalle domande presentate alle ALER e per il FSA;
- di definire una riforma complessiva della materia che comprenda la revisione del ruolo e della natura giuridica delle ALER, la determinazione dei nuovi criteri di accesso e di permanenza negli alloggi ERP, oltre che l'entità dei canoni e la tipologia dell'utenza;
- di prevedere programmi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio ERP che risulta costituito da ben 107.911 alloggi e 35.270 immobili non residenziali;
- di sostenere interventi immobiliari pubblici in grado di qualificare interi ambiti urbani;
- di programmare misure differenziate per l'utenza tra cui anche per l'emergenza abitativa;
- di creare Agenzie per la casa tese a favorire la locazione;

Richiamato inoltre quanto ripreso nel DPEFR 2002/2004 ed in particolare la scelta:

- di abbandonare l'attuale modello eccessivamente finalizzato a sostenere l'offerta per recuperare un maggiore orientamento alla domanda;
- di incrementare il numero degli alloggi disponibili nel mercato della locazione;
- di prevedere una sorta di "sportello casa" per ogni comune lombardo in grado di informare dei prodotti disponibili sul mercato oltre che dei necessari aiuti per soddisfare le diverse esigenze abitative;

Preso atto che le ALER in questi anni hanno operato positivamente pur tra oggettive difficoltà e riconoscendo il lavoro svolto a tutela del patrimonio ed in risposta al rilevante bisogno di casa testimoniato anche dal numero di domande presentate;

Impegna la Giunta a presentare al Consiglio, prima della pausa estiva, una organica proposta di riforma che:

- tenga conto della complessità delle dinamiche sociali che comportano richieste abitative diversificate sia sul piano territoriale che su quello delle destinazioni e delle tipologie locative;
- qualifichi ed incentivi il patrimonio ERP prevedendo anche il reinvestimento del ricavato delle vendite sia per piani di recupero e manutenzione sia per interventi di ampliamento del patrimonio stesso;

– riformi le attuali ALER individuando un nuovo modello gestionale del patrimonio ERP orientato ad una funzione sempre più manageriale per una crescita di efficienza e redditività come già delineato dalla l.r. 13/96;

– definisca i criteri per l'accesso, la permanenza nell'ERP ed i relativi canoni in modo tale da consentire alle ALER di autosostenersi, di permettere ai cittadini fino ad oggi ingiustamente esclusi di accedere all'ERP, di scindere l'aspetto sociale individuando però i soggetti e le risorse necessari per sostenerlo;

– chiedere al Governo la disponibilità delle risorse necessarie per la prosecuzione nei prossimi anni del Fondo Sostegno Affitti ed in generale le condizioni per l'attuazione di una complessiva politica per la casa.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002013]

[1.2.0]

D.C.R. 9 LUGLIO 2002 – N. VII/545

Ordine del giorno concernente interventi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 499 presentato in data 9 luglio 2002, collegato al PDL n. 191 concernente la legge di semplificazione 2001;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

Di approvare l'Ordine del giorno n. 499 concernente interventi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Richiamato il P.d.l. 191: «legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione.»

Viste le leggi regionali 1/98 «legge di programmazione economica – finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/78 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni”, 15/99 “Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del Programma Regionale di Sviluppo” e 30/99 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”;

Invita la giunta regionale ad impegnare i propri Direttori Generali e quelli degli Enti dipendenti al monitoraggio dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, al fine:

a) di garantire i diritti dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi previsti dalle normative vigenti;

b) di individuare annualmente idonee proposte di riduzione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in essere;

Invita l'ufficio di presidenza del consiglio regionale ad assicurare per le proprie strutture analoghe iniziative.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002014]

[3.5.0]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/547

Mozione concernente la valorizzazione della sede RAI di Milano

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 206 presentata in data 20 novembre 2001;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

Di approvare la Mozione n. 206 concernente la valorizzazione della sede RAI di Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia considerato che la Regione Lombardia:

È la più popolosa Regione di Italia; vanta il più alto tasso di industrializzazione; contribuisce per un quinto al gettito del canone RAI ed in maniera ancora più cospicua al suo fatturato pubblicitario; rappresenta di fatto il punto di riferimento dell'editoria italiana; è sede di prestigiose istituzioni culturali note in tutto il mondo, oltre ad essere unanimemente riconosciuta come capitale della finanza;

Rilevata altresì l'importanza della sede e del centro di produzione RAI di Milano in vista degli obiettivi che gli orientamenti delle Presidenze e delle Direzioni Generali che si sono succedute negli anni intendono affidare alla struttura lombarda del servizio pubblico, nell'intento di salvaguardare e valorizzare il patrimonio umano, professionale e tecnico di riconosciuta avanguardia del personale e dei mezzi della RAI lombarda;

Impegna la Giunta regionale e il Consiglio regionale a mettere in atto tutte quelle iniziative che nell'ambito delle prerogative proprie dell'Istituzione Regionale, permettano un più stretto ed organico collegamento con la RAI per:

a) l'istituzione di attivi programmi di collaborazione sulle varie realtà significative del territorio;

b) una programmazione autonoma di carattere nazionale ideata, realizzata e diffusa dalle strutture regionali;

c) la realizzazione di iniziative per la produzione di programmi che possano prevedere forme di collaborazione con le istituzioni culturali lombarde;

d) l'intervento tecnico necessario a garantire la fruizione dei programmi della terza rete TV sull'intero territorio lombardo;

e) la salvaguardia delle professionalità giornalistiche, tecniche ed amministrative;

Invita la Commissione consiliare VII a costituire un gruppo di lavoro tematico che coinvolga anche i Capigruppo consiliari.».

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002015]

[1.7.0]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/553

Deliberazioni n. 11/370 del 28 novembre 2000 «Programma di attività dell'esercizio 2001, bilancio preventivo 2001 e la relazione illustrativa»; n. 3/393 del 28 marzo 2001 «Primo assestamento al bilancio preventivo 2001»; n. 6/407 del 29 maggio 2001 «Variazione di cassa apportate al bilancio preventivo 2001»; n. 6/408 del 29 maggio 2001 «variazioni di bilancio al preventivo 2001»; n. 11/421 del 16 ottobre 2001 «Secondo assestamento al bilancio preventivo 2001» adottate dal Consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.)

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 30 ottobre 2001 n. 17 «Soppressione del Centro Regionale Emoderivati della Regione Lombardia» istituito dall'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1990 n. 61 «Secondo Piano Regionale Sangue e Plasma per gli anni 1990/1992» e interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie Lombarde. Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997 n. 31» ed in particolare l'art. 1:

• comma 1 – che stabilisce la soppressione del Centro Regionale Emoderivati, a far data dal sesto mese dall'entrata in vigore della legge, con effetto dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale di cui al successivo comma 5;

• comma 5 – entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario Liquidatore che svolge gli adempimenti necessari per la definitiva liquidazione dell'ente che si conclude non oltre i due mesi successivi;

• comma 10 – con effetto dal termine di cui al comma 1 sono abrogati:

– la l.r. n. 61/1990

– la lettera F) del comma 1 dell'art. 3, la lettera m) del comma 2 dell'art. 7, l'art. 8 e il comma 4 dell'art. 14 della l.r. 28 marzo 2000 n. 20 (... *omissis*);

• comma 11 – sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle

obbligazioni assunte ai sensi della l.r. 61/1990 e della l.r. 20/2000 sui capitoli 3.7.4.4.2.243.4563 e 3.7.4.4.2.243.5476;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che alla data di pubblicazione della l.r. n. 17/2001 non risultavano ancora approvati gli atti del C.R.E. relativi al rendiconto 1999, al bilancio di previsione e al rendiconto per l'esercizio 2000 e al bilancio di previsione 2001;

Ritenuto di assumere, ora per allora, i provvedimenti dovuti, indispensabili per approntare gli adempimenti propedeutici alla liquidazione definitiva dell'ente;

Considerato di dover procedere ai controlli di competenza sulla scorta della normativa in vigore precedentemente alla approvazione della l.r. n. 17/2001 ovvero:

- deliberazione consiliare n. V/384 del 3 dicembre 1991 con la quale veniva approvato lo Statuto del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.), in attuazione dell'art. 4 della l.r. 19 maggio 1990 n. 61 «Il Piano Regionale Sangue e Plasma per gli anni 1990/1992»;

- deliberazione consiliare n. V/878 del 22 settembre 1993 «Modifica della d.c.r. n. V/384/91»;

- Art. 8 del citato statuto del C.R.E. per quanto concerne il controllo delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del C.R.E.;

- l.r. 28 marzo 2000 n. 20 «IV Piano Regionale Sangue e Plasma della Regione Lombardia» per gli anni 1999/2001 e integrazione all'art. 2 della l.r. 18 maggio 1990 n. 61;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione del C.R.E.:

- n. 11/370 del 28 novembre 2000 «Esame ed approvazione del programma di attività dell'esercizio 2001, del bilancio preventivo 2001 e della relazione illustrativa»;

- n. 3/393 del 27 marzo 2001 «Primo assestamento al bilancio preventivo 2001»;

- n. 6/407 del 29 maggio 2001 «Variazioni di cassa apportate al bilancio preventivo 2001»;

- n. 6/408 del 29 maggio 2001 «Variazioni di bilancio al preventivo 2001»;

- n. 11/421 del 16 ottobre 2001 «Secondo assestamento al bilancio preventivo 2001»;

Ritenuto opportuno esaminare congiuntamente i contenuti dei documenti programmatori presentati dal C.R.E. e rilevato che:

- le previsioni di entrata stimate dal C.R.E. per l'esercizio 2000 ammontano a L. 30.172.000.000 (€ 15.582.537,57) e sono così costituite:

	LIRE	EURO
– Avanzo di amm.ne presunto 2000	2.000.000.000	1.032.913,80
– Fondo di dotazione	3.000.000.000	1.549.370,70
– Contributi regionali	24.000.000.000	12.394.965,58
– Rendite patrimoniali, utili, introiti, etc.	810.000.000	418.330,09
– Alienazioni, trasferimenti e rimborsi	0	0,00
– Contabilità speciali	362.000.000	186.957,40
TOTALE	30.172.000.000	15.582.537,57

- le previsioni di spesa, che pareggiano nell'importo di L. 30.172.000.000 (€ 15.582.537,57) sono destinate:

	LIRE	EURO
– Funzionamento del Centro	1.701.000.000	878.493,19
– Piano Sangue	22.614.000.000	11.679.156,32
– Conto capitale	5.495.000.000	2.837.930,68
– Contabilità speciali	362.000.000	186.957,40
TOTALE	30.172.000.000	15.582.537,57

- il consistente aumento degli stanziamenti 2001 rispetto all'esercizio 2000 (+ 21%) è determinato dal fatto che il C.R.E. ha inserito a preventivo l'acquisto di una nuova sede per il Centro considerando per tale investimento una spesa di L. 5.400.000.000 (€ 2.788.867,26) da fronteggiarsi con parte degli avanzi di amministrazione conseguiti negli anni trascorsi;

- le variazioni apportate al bilancio di previsione 2001 con il primo assestamento di bilancio, deliberazione n. 3/332 del

28 marzo 2000, assunta a seguito di approvazione del rendiconto per l'esercizio 1999, hanno comportato un modesto aumento (+ L. 100.000.000 – € 51.645,69) nelle contabilità speciali;

- le variazioni di cassa apportate con deliberazione n. 6/407 del 29 maggio 2001 attengono esclusivamente a compensazioni tra capitoli e non comportano modificazioni nei valori assoluti;

- con deliberazioni n. 6/408 del 29 maggio 2001 viene invece operata una variazione degli stanziamenti precedentemente assestati, poiché viene prelevata un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione (L. 525.417.314 – € 271.355,40) da destinare alla copertura di residui perenti reclamati dai creditori;

- le variazioni apportate in sede di approvazione del secondo assestamento, deliberazione n. 11/421 del 16 ottobre 2001, si riferiscono:

- per le entrate:

- alla eliminazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione (L. 2.000.000.000 – € 1.032.913,80) a seguito della rinuncia all'acquisto della nuova sede

- alla diminuzione di L. 400.000.000 (€ 206.582,76) quale minore riscossione di interessi attivi sul fondo cassa

- per le spese:

- alla eliminazione dei seguenti importi:

- L. 90.000.000 (€ 46.481,12) già destinati al funzionamento della nuova sede

- L. 25.000.000 (€ 12.911,42) destinati alle Commissioni di Concorso

- L. 2.400.000.000 (€ 1.239.496,56) relativi all'acquisto della nuova sede

- all'aumento delle seguenti voci di bilancio:

- spese di rimborso ad altri Enti per utilizzo personale: L. 20.000.000 (€ 10.329,14)

- spese per stampati/tipografia: L. 5.000.000 (€ 2.582,28)

- fondo spese obbligatorie: L. 90.000.000 (€ 46.481,12);

Osservato che:

- a seguito delle variazioni sin qui citate, il bilancio di previsione del C.R.E. per l'esercizio 2001 risulta assestarsi nell'importo di L. 28.397.417.314 (€ 14.666.042,09) così originata e disaggregate:

ENTRATE

	LIRE	EURO
– Avanzo di amm.ne applicato 2000	525.417.314	271.355,40
– Fondo di dotazione	3.000.000.000	1.549.370,70
– Contributi regionali	24.000.000.000	12.394.965,58
– Rendite patrimoniali, utili, introiti, etc.	410.000.000	211.747,33
– Alienazioni, trasferimenti e rimborsi	0	0,00
– Contabilità speciali	462.000.000	238.603,09
TOTALE	28.397.417.314	14.666.042,09

SPESE

	LIRE	EURO
– Funzionamento del Centro	1.771.000.000	914.645,17
– Piano Sangue	23.069.417.314	11.914.359,73
– Conto capitale	3.095.000.000	1.598.434,10
– Contabilità speciali	462.000.000	238.603,09
TOTALE	28.397.417.314	14.666.042,09

- le entrate previste dal C.R.E. in L. 24.000.000.000 (€ 12.394.965,58), derivanti dall'assegnazione del finanziamento annuo regionale, trovano interamente copertura nello stanziamento iscritto nel bilancio regionale di previsione 2001 ai sensi della l.r. n. 4/2000 al capitolo 3.7.4.4.2.243.5476;

Rilevato che nel programma di attività per l'esercizio finanziario 2001, e precisamente alla voce A – punti 6 e 7 trova conferma l'avvio del progetto «Verifica di stabilità di HCV-RNA nei campioni raccolti per Nat Testing sulle unità di sangue donato» già censurato in sede di controllo del rendiconto per l'esercizio 2000 (deliberazione C.R.E. n. 3/392 in data 27 marzo 2001);

Accertato che con deliberazione n. 4/402 del 24 aprile 2001 il C.R.E. ha proceduto alla revoca di due dei tre provvedimenti

ti censurati (deliberazioni n. 11/316 del 21 dicembre 1999 e n. 11/371 del 28 novembre 2000) ottemperando solo parzialmente alle richieste formulate dalla direzione generale Sanità e dalla Giunta regionale;

Atteso che il C.R.E. deve ancora provvedere alla revoca della deliberazione n. 10/365 del 31 ottobre 2000 (Affidamento all'IRCCS Policlinico di Milano dello studio finalizzato alla verifica di stabilità di HCV RNA nei campioni raccolti per Nat Testing sulle unità di sangue donato) ed al conseguente annullamento dell'impegno di spesa n. 1820/2000 per L. 140.000.000 (€ 72.303,97);

Verificato che, allo stato, la minore spesa accertata a seguito della revoca delle deliberazioni anzidette, per complessive L. 380.000.000 (€ 196.253,62), non è stata contabilizzata in sede di approvazione del secondo assestamento al bilancio preventivo 2000 ma dovrà essere considerata nel rendiconto per l'esercizio 2001 e concorrerà a formare l'avanzo di amministrazione;

Preso atto altresì che la Giunta regionale non ha formulato ulteriori rilievi in merito alle restanti determinazioni assunte dal C.R.E. con i provvedimenti in argomento;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 8925 del 24 aprile 2002;

Sentita la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. Di ratificare le deliberazioni: n. 11/370 del 28 novembre 2000 «Programma di attività dell'esercizio 2001, bilancio preventivo 2001 e la relazione illustrativa»; n. 3/393 del 27 marzo 2001 «Primo assestamento al bilancio preventivo 2000»; n. 6/407 del 29 maggio 2001 «Variazioni di cassa apportate al bilancio preventivo 2001»; n. 6/408 del 29 maggio 2001 «Variazioni di bilancio al preventivo 2001»; n. 11/421 del 16 ottobre 2001 «Secondo assestamento al bilancio preventivo 2001», assunte dal C.d.A. del Centro Regionale Emoderivati di Milano di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*) (1);

2. di invitare il C.R.E. ad ottemperare alle richieste effettuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del rendiconto 2001 provvedendo alla revoca della deliberazione n. 10/365 del 31 ottobre 2000.

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR2002016]

[1.7.0]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/554

Deliberazioni n. 12/426 del 20 novembre 2001 «Bilancio di previsione 2002 (gennaio - giugno 2002) e note illustrative»; n. 2/439 del 18 febbraio 2002 «Prima variazione al bilancio di previsione per il I semestre dell'esercizio finanziario 2002» adottate dal Consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.)

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 30 ottobre 2001 n. 17 «Soppressione del Centro Regionale Emoderivati della Regione Lombardia» istituito dall'art. 1 della l.r. 18 maggio 1990 n. 61 «Secondo Piano Regionale Sangue e Plasma per gli anni 1990/1992» e interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie Lombarde. Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997 n. 31» ed in particolare l'art. 1:

• comma 1 – che stabilisce la soppressione del Centro Regionale Emoderivati, a far data dal sesto mese dall'entrata in vigore della legge, con effetto dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale di cui al successivo comma 5;

• comma 5 – entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario Liquidatore che svolge gli adempimenti necessari per la definitiva liquidazione dell'ente che si conclude non oltre i due mesi successivi;

• comma 10 – con effetto dal termine di cui al comma 1 sono abrogati:

– la l.r. n. 61/1990

– la lettera F) del comma 1 dell'art. 3, la lettera m) del comma 2 dell'art. 7, l'art. 8 e il comma 4 dell'art. 14 della l.r. 28 marzo 2000 n. 20 (... *omissis*);

• comma 11 – sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte ai sensi della l.r. 61/1990 e della l.r. 20/2000 sui capitoli 3.7.4.4.2.243.4563 e 3.7.4.4.2.243.5476;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che la l.r. n. 17/2001 è formalmente entrata in vigore in data 31 ottobre 2001 e che alla data del 4 febbraio 2002 non risulta ancora approvata la deliberazione prevista ai sensi dell'art. 5 della legge suddetta;

Considerato che, alla luce delle disposizioni introdotte dalla l.r. 17/2001, il Consiglio di amministrazione del C.R.E. in carica alla data di pubblicazione della legge, ha proceduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 limitatamente al 30 giugno 2002 (1° semestre);

Considerato pertanto che, nelle more dello scioglimento definitivo del Centro Regionale Emoderivati, occorre procedere ai controlli di competenza sulla scorta della normativa in vigore precedentemente alla approvazione della l.r. n. 17/2001 ovvero:

– deliberazione consiliare n. V/384 del 3 dicembre 1991 con la quale veniva approvato lo Statuto del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.), in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 19 maggio 1990 n. 61 «Il Piano Regionale Sangue e Plasma per gli anni 1990/1992»;

– deliberazione consiliare n. V/878 del 22 settembre 1993 «Modifica della d.c.r. n. V/384/91»;

– art. 8 del citato statuto del C.R.E. per quanto concerne il controllo delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del C.R.E.;

– l.r. 28 marzo 2000 n. 20 «IV Piano Regionale Sangue e Plasma della Regione Lombardia per gli anni 1999/2001 e integrazione all'art. 2 della l.r. 18 maggio 1990 n. 61»;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione del C.R.E.:

– n. 12/426 del 20 novembre 2001 «Approvazione del bilancio di previsione 2002 (gennaio-giugno) e delle note illustrative»;

– n. 2/439 del 18 febbraio 2002 «Prima variazione al bilancio di previsione per il primo semestre dell'esercizio finanziario 2002»;

Ritenuto opportuno esaminare congiuntamente i contenuti dei documenti programmatori presentati dal C.R.E. e rilevato che:

• le previsioni di entrata stimate dal C.R.E. per il semestre gennaio/giugno dell'esercizio 2002 ammontano a € 6.345.189,48 (L. 12.286.000.000) e sono così costituite:

	EURO	LIRE
– Avanzo di amm.ne presunto 2001	593.925,45	1.150.000.000
– Fondo di dotazione	0	0
– Contributi regionali	5.603.557,36	10.850.000.000
– Rendite patrimoniali, utili, introiti, etc.	54.227,97	105.000.000
– Alienazioni, trasferimenti e rimborsi	0	0
– Contabilità speciali	93.478,70	181.000.000
TOTALE	6.345.189,48	12.286.000.000

• le previsioni di spesa, che pareggiano nell'importo di € 6.345.189,48 (L. 12.036.000.000) sono destinate:

	EURO	LIRE
– Funzionamento del Centro	361.519,84	700.000.000
– Piano Sangue	5.885.026,37	11.395.000.000
– Conto capitale	5.164,57	10.000.000
– Contabilità speciali	93.478,70	181.000.000
TOTALE	6.345.189,48	12.286.000.000

Osservato che:

– il bilancio di previsione per l'esercizio 2002 deve considerare unicamente le spese destinate all'ordinaria amministrazione, ovvero le somme strettamente necessarie alla condu-

zione del Centro sino alla sua definitiva liquidazione nonché gli impegni assunti in anni pregressi limitatamente alle scadenze contrattuali a tutto il 30 aprile 2002 (data di soppressione definitiva prevista dalla l.r. 17/2001);

– il bilancio formulato dal C.R.E. è stato redatto considerando quale limite di esistenza del Centro la data del 30 giugno 2002;

– alla data del 4 febbraio 2002 non risulta ancora intervenuta la nomina di cui al comma 5 art. 1 della l.r. 17/2001 da parte della Giunta regionale;

Ritenuto pertanto di poter convenire sull'accettazione del documento redatto in base al semestre gennaio/giugno 2002, prescrivendo al C.R.E. la redazione del conto consuntivo relativo al periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di liquidazione, qualora la data di effettiva liquidazione dell'ente fosse anticipata rispetto al 30 giugno 2002;

Atteso che il bilancio predisposto dal C.R.E. rispetta le regole generali dell'ordinaria amministrazione prevedendo stanziamenti nella misura del 50% rispetto all'esercizio 2001, fatta eccezione per lo stanziamento destinato al pagamento della convenzione con l'I.R.C.C.S. Policlinico di Milano per la costituzione della Banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti (deliberazioni C.R.E. n. 6/343 del 30 maggio 2000, 8/351 del 25 maggio 2000, 10/366 del 31 ottobre 2000 e 12/379 del 19 dicembre 2000) per la quale risulta appostato l'importo riferito all'intera quota di pertinenza dell'esercizio 2002 (pari a € 258.228,45 – L. 500.000.000);

Accertato che con deliberazione n. 2/439 del 18 febbraio 2002 il C.R.E. ha provveduto ad adeguare lo stanziamento in questione all'arco temporale di riferimento del bilancio 2002, riducendolo del 50%;

Rilevato pertanto che, a seguito delle modificazioni apportate con deliberazione n. 2/439 del 18 febbraio 2002 il bilancio di previsione del C.R.E., limitatamente al 1° semestre dell'esercizio, si assesta nell'importo di € 6.216.075,26 (L. 12.036.000.000);

	EURO	LIRE
– Avanzo di amm.ne presunto 2001	464.811,23	900.000.000
– Fondo di dotazione	0	0
– Contributi regionali	5.603.557,36	10.850.000.000
– Rendite patrimoniali, utili, introiti, etc.	54.227,97	105.000.000
– Alienazioni, trasferimenti e rimborsi	0	0
– Contabilità speciali	93.478,70	181.000.000
TOTALE	6.216.075,26	12.036.000.000

• le previsioni di spesa, che pareggiano nell'importo di € 6.216.075,26 (L. 12.036.000.000) sono destinate:

	EURO	LIRE
– Funzionamento del Centro	361.519,84	700.000.000
– Piano Sangue	5.755.912,15	11.145.000.000
– Conto capitale	5.164,57	10.000.000
– Contabilità speciali	93.478,70	181.000.000
TOTALE	6.216.075,26	12.036.000.000

Osservato inoltre che:

– in deroga alle norme di contabilità generale, che vincolano l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al finanziamento di spese di investimento, il C.R.E. ha ritenuto di utilizzare parte degli avanzi di amministrazione (€ 464.811,23 – L. 900.000.000) per finanziare le spese di funzionamento del Centro per il semestre di competenza nonché quelle finalizzate ai progetti di ricerca;

– alla data del 31 dicembre 2000 l'avanzo di amministrazione disponibile, dichiarato dal C.R.E. in sede di Rendiconto 2000 (deliberazione n. 3/392 in data 27 marzo 2001), al netto dei residui perenti riassegnati, ammontava a € 3.716.460,13 – L. 7.196.070.259 (compreso il fondo di dotazione di € 1.549.370,70 L. 3.000.000.000);

– alla data di stesura della presente deliberazione non risulta ancora disponibile il rendiconto per l'esercizio 2001;

– le previsioni di entrata effettuate dal C.R.E. per il semestre di competenza dell'esercizio 2002 considerano un contributo regionale di € 5.603.557,36 (L. 10.850.000.000) a fronte dell'impiego di sola quota parte dell'avanzo di amministrazione;

Rilevato:

– che la l.r. n. 17/2001 ha disposto, a conclusione delle operazioni di liquidazione da parte del Commissario Liquidatore, il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili del C.R.E.;

– a conclusione di dette operazioni di liquidazione, qualora sussistessero ulteriori avanzi di amministrazione, gli stessi sarebbero riacquisiti al patrimonio della Regione;

Ritenuto pertanto opportuno invitare il C.R.E. ad applicare al bilancio di previsione 2002 l'intero avanzo di amministrazione disponibile, nell'importo dichiarato nel rendiconto 2000, diminuendo di conseguenza il contributo regionale previsto, che sarà quindi concesso nella misura di € 2.351.908,48 (L. 4.553.929.741);

Preso atto altresì che la Giunta regionale non ha formulato ulteriori rilievi in merito alle restanti determinazioni assunte dal C.R.E. con i provvedimenti in argomento;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 8926 del 24 aprile 2002;

Sentita la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di ratificare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti 2 e 3, le deliberazioni n. 12/426 del 20 novembre 2001 «Bilancio di previsione 2002 (gennaio – giugno 2002) e delle note illustrative» e n. 2/439 del 18 febbraio 2002 «Prima variazione al bilancio di previsione per il primo semestre dell'esercizio finanziario 2002» approvate dal Consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati di Milano, di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*) (1);

2. di prescrivere al C.R.E. la redazione del conto consuntivo relativo al periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di liquidazione, qualora la data di effettiva liquidazione dell'ente fosse anticipata rispetto al 30 giugno 2002;

3. di prescrivere altresì al C.R.E. l'applicazione al bilancio di previsione per il semestre gennaio-giugno 2002 dell'intero avanzo di amministrazione conseguito alla data del 31 dicembre 2000, pari a € 3.716.460,13 – L. 7.196.070.259 (compreso il fondo di dotazione);

4. di diminuire di conseguenza il contributo regionale previsto dal C.R.E. in sede di preventivo 2002, precisando che lo stesso sarà concesso nella misura di € 2.351.908,48 (L. 4.553.929.741).

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR2002017]

[1.7.0]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/555

Deliberazioni n. 10/299 del 30 novembre 1999 «Programma di attività dell'esercizio 2000, bilancio preventivo 2000 e relazione illustrativa»; n. 3/332 del 28 marzo 2000 «Primo assestamento al bilancio preventivo 2000»; n. 9/353 del 26 settembre 2000 «Variazione stanziamenti capitoli di spesa bilancio preventivo 2000»; n. 10/360 del 31 ottobre 2000 «Secondo assestamento al bilancio preventivo 2000» adottate dal Consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.)

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 30 ottobre 2001 n. 17 «Soppressione del Centro Regionale Emoderivati della Regione Lombardia istituito dall'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1990 n. 61 «Secondo Piano Regionale Sangue e Plasma per gli anni 1990/1992» e interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie Lombarde. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1997 n. 31 » ed in particolare l'art. 1:

• comma 1 – che stabilisce la soppressione del Centro Regionale Emoderivati, a far data dal sesto mese dall'entrata in vigore della legge, con effetto dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale di cui al successivo comma 5;

• comma 5 – entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario Liquidatore che svolge gli adempimenti necessari per la definitiva liquidazione dell'ente che si conclude non oltre i due mesi successivi;

• comma 10 – con effetto dal termine di cui al comma 1 sono abrogati:

– la l.r. n. 61/1990

– la lettera F) del comma 1 dell'art. 3, la lettera m) del comma 2 dell'art. 7, l'art. 8 e il comma 4 dell'art. 14 della l.r. 28 marzo 2000 n. 20 (... *omissis*);

• comma 11 – sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte ai sensi della l.r. 61/1990 e della l.r. 20/2000 sui capitoli 3.7.4.4.2.243.4563 e 3.7.4.4.2.243.5476;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che alla data di pubblicazione della l.r. n. 17/2001 non risultavano ancora approvati gli atti del C.R.E. relativi al rendiconto 1999, al bilancio di previsione e al rendiconto per l'esercizio 2000 e al bilancio di previsione 2001;

Ritenuto di assumere, ora per allora, i provvedimenti dovuti, indispensabili per approntare gli adempimenti propedeutici alla liquidazione definitiva dell'ente;

Considerato di dover procedere ai controlli di competenza sulla scorta della normativa in vigore precedentemente alla approvazione della l.r. n. 17/2001 ovvero:

– deliberazione consiliare n. V/384 del 3 dicembre 1991 con la quale veniva approvato lo Statuto del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.), in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 19 maggio 1990 n. 61 «Il Piano Regionale Sangue e Plasma per gli anni 1990/1992»

– deliberazione consiliare n. V/878 del 22 settembre 1993 «Modifica della d.c.r. n. V/384/91»;

– art. 8 del citato statuto del C.R.E. per quanto concerne il controllo delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del C.R.E.; legge regionale 28 marzo 2000 n. 20 «IV Piano Regionale Sangue e Plasma della Regione Lombardia» per gli anni 1999/2001 e integrazione all'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1990 n. 61;

Viste deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione del C.R.E.:

– n. 10/299 del 30 novembre 1999 «Esame ed approvazione del programma di attività dell'esercizio 2000, del bilancio preventivo 2000 e della relazione illustrativa»;

– n. 3/332 del 28 marzo 2000 «Primo assestamento al bilancio preventivo 2000»;

– n. 9/353 del 26 settembre 2000 «Variazione stanziamenti capitoli di spesa bilancio preventivo 2000»;

– n. 10/360 del 31 ottobre 2000 «Secondo assestamento al bilancio preventivo 2000»;

Ritenuto opportuno esaminare congiuntamente i contenuti dei documenti programmatori presentati dal C.R.E. e rilevato che:

• le previsioni di entrata stimate dal C.R.E. per l'esercizio 2000 ammontano a L. 24.575.000.000 (€ 12.691.928,29) e sono così costituite:

	LIRE	EURO
– Avanzo di amm.ne presunto 1997	0	0,00
– Fondo di dotazione	3.000.000.000	1.549.370,70
– Contributi regionali	21.000.000.000	10.845.594,88
– Rendite patrimoniali, utili, introiti, etc.	350.000.000	180.759,91
– Alienazioni, trasferimenti e rimborsi	0	0,00
– Contabilità speciali	225.000.000	116.202,80
TOTALE	24.575.000.000	12.691.928,29

• le previsioni di spesa, che pareggiano nell'importo di L. 24.575.000.000. (€ 12.691.928,29) sono destinate:

	LIRE	EURO
– Funzionamento del Centro	1.105.000.000	570.684,87
– Piano Sangue	20.195.000.000	11.000.531,95
– Conto capitale	3.050.000.000	1.575.193,54
– Contabilità speciali	225.000.000	116.202,80
TOTALE	24.575.000.000	13.262.613,16

• le variazioni apportate al bilancio di previsione 2000 con il primo assestamento di bilancio deliberazione n. 3/332 del 28 marzo 2000 assunta a seguito di approvazione del rendiconto per l'esercizio 1999, non comportano alcuna variazione nei valori assoluti;

• le variazioni successivamente apportate con deliberazione n. 9/353 del 26 settembre 2000 attengono esclusivamente a compensazioni tra capitoli e non comportano modificazioni nei valori totali;

• le variazioni apportate con il secondo provvedimento di assestamento, deliberazione n. 10/360 del 31 ottobre 2000, comportano variazioni per un totale di L. 430.000.000 (€ 222.076,47) di cui L. 300.000.000. (€ 154.937,07) di reale incremento, derivante da maggiori interessi attivi sul fondo di cassa e rimborsi e recuperi vari e L. 130.000.000 (€ 67.139,40) da compensazioni tra capitoli;

Osservato che:

• a seguito delle variazioni sin qui citate il bilancio di previsione del C.R.E. per l'esercizio 2000 risulta assestarsi nell'importo di L. 24.875.000.000 (€ 12.837.569,14);

• le entrate previste dal C.R.E. in L. 21.000.000.000 (€ 10.845.594,88), derivanti dall'assegnazione del finanziamento annuo regionale, trovano interamente copertura nello stanziamento iscritto nel bilancio regionale di previsione 2000 ai sensi della l.r. n. 4/2000 al capitolo 2.3.8.1.4563;

• in sede di approvazione del rendiconto 1999 il C.R.E. ha evidenziato un avanzo di amministrazione di L. 5.048.439.192 (€ 2.607.301,25);

• che di tale risultato positivo, quota parte di L. 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70) è stata applicata al bilancio di previsione 2000;

Preso atto altresì che la Giunta regionale non ha formulato ulteriori rilievi in merito alle restanti determinazioni assunte dal C.R.E. con i provvedimenti in argomento;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 8923 del 24 aprile 2002;

Sentita la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

• di ratificare le deliberazioni: n. 10/299 del 30 novembre 1999 «Programma delle attività dell'esercizio 2000, del bilancio preventivo 2000 e relazione illustrativa»; n. 3/332 del 28 marzo 2000 «Primo assestamento al bilancio preventivo 2000»; n. 9/353 del 26 settembre 2000 «Variazione stanziamenti capitoli di spesa bilancio preventivo 2000»; n. 10/360 del 31 ottobre 2000 «Secondo assestamento al bilancio preventivo 2000» assunte dal Consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.) di Milano di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*) (1).

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR2002018]

[1.7.0]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/556

Deliberazione n. 9/295 del 26 ottobre 1999 «II assestamento al bilancio preventivo 1999»; n. 3/331 del 28 marzo 2000 «Rendiconto 1999, e relazione illustrativa sull'attività e sui risultati economico-finanziari relativi all'esercizio finanziario 1999» adottate dal Consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.)

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 30 ottobre 2001 n. 17 «Soppressione del Centro Regionale Emoderivati della Regione Lombardia istituito dall'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1990 n. 61 «Secondo Piano Regionale Sangue e Plasma per gli anni 1990/1992» e interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie Lombarde. Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997 n. 31» ed in particolare l'art. 1:

• comma 1 – che stabilisce la soppressione del Centro Re-

gionale Emoderivati, a far data dal sesto mese dall'entrata in vigore della legge, con effetto dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale di cui al successivo comma 5;

- comma 5 – entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario Liquidatore che svolge gli adempimenti necessari per la definitiva liquidazione dell'ente che si conclude non oltre i due mesi successivi;

- comma 10 – con effetto dal termine di cui al comma 1 sono abrogati:

- la l.r. n. 61/1990

- la lettera F) del comma 1 dell'art. 31, la lettera m) del comma 2 dell'art. 7, l'art. 8 e il comma 4 dell'art. 14 della l.r. 28 marzo 2000 n. 20 (... *omissis*);

- comma 11 – sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte ai sensi della l.r. 61/1990 e della l.r. 20/2000 sui capitoli 3.7.4.4.2.243.4563 e 3.7.4.4.2.243.5476;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che alla data di pubblicazione della l.r. n. 17/2001 non risultavano ancora approvati gli atti del C.R.E. relativi al rendiconto 1999 e ai bilanci di previsione per gli esercizi 2000 e 2001;

Ritenuto di assumere, ora per allora, i provvedimenti dovuti, indispensabili per approntare gli adempimenti propedeutici alla liquidazione definitiva dell'ente;

Considerato di dover procedere ai controlli di competenza sulla scorta della normativa in vigore precedentemente alla approvazione della l.r. n. 17/2001 ovvero:

- deliberazione consiliare n. V/384 del 3 dicembre 1991 con la quale veniva approvato lo Statuto del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.), in attuazione dell'art. 4 della l.r. 19 maggio 1990 n. 61 «Il Piano Regionale Sangue e Plasma per gli anni 1990/1992»;

- deliberazione consiliare n. V/878 del 22 settembre 1993 «Modifica della d.c.r. n. V/384/91»;

- art. 8 del citato statuto del C.R.E. per quanto concerne il controllo delle deliberazioni del consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/135 in data 25 gennaio 2001 con la quale, nelle more di approvazione del nuovo piano regionale sangue e plasma per il triennio 1998/2000, è stato approvato il Programma di Attività ed il bilancio di previsione per l'esercizio 1999 presentato dal Centro Regionale Emoderivati ed il primo assestamento al bilancio preventivo 1999;

Rilevato che:

- il bilancio di previsione 1999 del Centro Regionale Emoderivati prevedeva interventi complessivi pari a L. 24.558.000.000, la cui copertura finanziaria era originata:

- per L. 21.000.000.000 – € 10.329.137,98 dal finanziamento annuo regionale ai sensi della l.r. 15/1997

- per L. 410.000.000 – € 211.747,33 da rendite patrimoniali, utili, introiti e contabilità speciali

- per L. 3.000.000.000 – € 1.549.370,70 dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione conseguito dal C.R.E. negli esercizi precedenti;

- in sede di approvazione del bilancio di previsione 1999, il Consiglio regionale aveva stabilito che il C.R.E. provvedesse ad applicare l'avanzo di amministrazione conseguito nell'esercizio 1998 nella misura necessaria a garantire la copertura della differenza tra le entrate derivanti dal finanziamento regionale ai sensi della l.r. 4/1999 per l'importo di L. 20.000.000.000 (€ 10.329.137,98) e l'importo di L. 21.000.000.000 (€ 10.329.137,98) iscritto al Titolo 2 – Entrate – del bilancio di previsione 1999 e successiva variazione;
- la direzione generale Sanità, sulla base dello stanziamento appostato ai sensi della l.r. 15/1997 nel bilancio regionale per l'esercizio 1999 ed iscritto al capitolo 2.3.5.1.4563, ha provveduto ad erogare interamente al C.R.E. il finanziamento di L. 20.000.000.000 (€ 10.329.137,98) spettante per l'esercizio 1999;

Vista la deliberazione n. 9/295 del 26 ottobre 1999, adottata dal consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati, avente ad oggetto «Secondo assestamento al bilancio

preventivo 1999» con la quale il C.R.E. ha proceduto all'adeguamento di alcuni capitoli di spesa per un totale di L. 1.030.000.000 (€ 531.950,61) prelevando l'importo necessario dall'avanzo di amministrazione accertato nel 1998;

Vista la deliberazione n. 3/331 in data 28 marzo 2000 adottata dal consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati avente ad oggetto: «Esame ed approvazione del rendiconto 1999 della relazione illustrativa sull'attività e sui risultati economico-finanziari relativi all'esercizio finanziario 1999»;

Constatato che il rendiconto per l'esercizio finanziario 1999:

- è stato predisposto secondo le norme regionali e regolamentari vigenti e nei vari prospetti che lo compongono sono evidenziati i risultati conseguiti nei termini fisici, finanziari e patrimoniali;

- consente di rilevare i fattori che hanno influito sull'attività dell'ente nel corso dell'esercizio 1999;

- consente di desumere l'attività amministrativa svolta, le risorse utilizzate e gli oneri di esercizio sostenuti;

Rilevato che la relazione illustrativa al rendiconto e tutte le tabelle allegate sia alla relazione che allo stato del patrimonio, forniscono ampie e dettagliate informazioni sull'attività svolta nell'esercizio e sui fattori che lo hanno accompagnato, nel rispetto del programma di attività approvato dal consiglio di amministrazione;

Verificato che il C.R.E., in sede di approvazione del rendiconto in argomento, ha correttamente proceduto ad accertare il minore contributo regionale assegnato per il 1999, come prescritto dalla d.c.r. n. VII/135 in data 25 gennaio 2001 ed ha chiuso l'esercizio finanziario con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE 1999

Descrizione	Stanziamenti definitivi di bilancio	Accertamenti	Minori o maggiori entrate
Avanzo di amministrazione 1998 e retro applicato	0	0	-1.000.000.000 € 516.456,90
Fondo di dotazione	3.000.000.000 € 1.549.370,70		-3.000.000.000 € 1.549.370,70
Contributi regionali	20.000.000.000 € 10.329.137,98	20.000.000.000 € 10.329.137,98	-1.000.000.000 € 516.456,90
Rendite patrimoniali, utili, introiti, etc.	410.000.000 € 211.747,33	311.118.563 € 160.679,33	-98.881.437 € 51.068,00
Contabilità speciali	208.000.000 € 107.423,04	150.620.900 € 77.789,20	-57.379.100 € 29.633,83
TOTALE	25.618.000.000 € 13.230.592,84	20.461.739.553 € 10.567.606,55	-5.156.260.537 € 2.662.986,33

SPESE 1999

Descrizione	Stanziamenti definitivi di bilancio	Impegni	Minori residui e economie
Funzionamento del Centro	887.000.000 € 458.097,27	767.424.769 € 396.341,82	119.575.231 € 61.755,45
Piano Sangue	21.473.000.000 € 11.089,87	20.800.646.653 € 10.742.637,47	672.353.347 € 347.241,52
Conto capitale	3.050.000.000 € 1.575.193,54	33.517.599 € 17.310,40	3.016.482.401 € 1.557.883,15
Contabilità speciali	208.000.000 € 107.423,04	150.620.900 € 77.789,20	57.379.100 € 29.633,83
TOTALE	25.618.000.000 € 13.230.592,84	21.752.209.921 € 11.234.078,88	3.865.790.079 € 1.996.513,96

Preso atto che dalle risultanze finali dell'esercizio 1999 emerge un disavanzo di esercizio di L. 1.290.470.458 (€ 666.472,37) a fronte del quale deve comunque essere considerato l'avanzo di amministrazione 1998 e retro che, calcolato in sede di preventivo 1999 in L. 5.913.343.109 (€ 3.053.986,85) è stato riaccertato in L. 6.338.909.650 (€ 3.273.773,62) (per minori spese in conto residui passivi) con un miglioramento di L. 425.566.541 (€ 219.786,78);

Accertato pertanto che l'avanzo di amministrazione 1999 e retro, comprensivo del fondo di dotazione di L. 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70), si conferma positivo nell'importo definitivo di L. 5.048.439.192 (€ 2.607.301,25);

Osservato che nell'Allegato 3 al Rendiconto, alla voce «Residui Passivi» risultano, tra l'altro, impegnate L. 141.800.000 (€ 73.233,59) destinate ad uno «Studio finalizzato metodiche NAT» che non trovano riscontro tra gli interventi attuati nel corso del 1999, nonostante risulti agli atti la deliberazione n. 11/316 adottata dal C.R.E. in data 21 dicembre 1999 (non soggetta al controllo), che prevede l'attivazione dello studio in argomento;

Accertato che dello studio di cui trattasi non risultano previsioni di realizzazione neppure nel provvedimento di approvazione del bilancio di previsione 2000, adottato con delibera del C.R.E. n. 10/299 del 30 novembre 1999;

Ritenuto doveroso evidenziare che le tematiche oggetto dello studio in argomento sono già oggetto di indagine e di sperimentazione da parte della Commissione Tecnico Scientifica della Regione che sta predisponendo uno specifico progetto sulla fattibilità della ricerca di costituenti del virus HCV su tutte le unità di emocomponenti e che comunque la trattazione di talune tematiche da parte del C.R.E., con particolare riferimento alle sperimentazioni scientifiche, devono essere preventivamente valutate e concordate con la direzione generale Sanità;

Ritenuto di invitare il C.R.E. a sospendere l'esecutività della deliberazione n. 11/316 del 21 dicembre 1999 ed a fornire alla direzione generale Sanità gli opportuni chiarimenti in merito ai contenuti tecnico-scientifici dello studio in oggetto;

Preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei conti allegata al rendiconto che ha espresso parere favorevole all'approvazione del medesimo;

Preso atto altresì che la Giunta regionale non ha formulato ulteriori rilievi in merito alle restanti determinazioni assunte dal C.R.E. con i provvedimenti in argomento;

Vista la delibera di Giunta n. 7/8922 del 24 marzo 2002;

Sentita la relazione della Commissione I «Programmazione e Bilancio»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di ratificare la deliberazione n. 9/295 del 26 ottobre 1999 «Secondo assestamento al bilancio preventivo 1999» adottata dal C.d.A. del Centro regionale Emoderivati (C.R.E.) di Milano di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*) (1);

2. di approvare la deliberazione n. 3/331 in data 28 marzo 2000 «Rendiconto 1999, e relazione illustrativa sull'attività e sui risultati economico-finanziari relativi all'esercizio finanziario 1999» adottata dal C.d.A. del Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.) di Milano di cui all'allegato «B» che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*) (1);

3. di invitare il C.R.E., per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, a sospendere l'esecutività della deliberazione n. 11/316 del 21 dicembre 1999 ed a fornire alla direzione generale Sanità gli opportuni chiarimenti in merito ai contenuti tecnico-scientifici del progetto «studio finalizzato metodiche NAT».

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR2002019]

[2.5.0]

D.C.R. 10 LUGLIO 2002 – N. VII/557

Ordine del giorno concernente le conclusioni della commissione di inchiesta sugli appalti regionali

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'Ordine del giorno n. 501 presentato in data 10 luglio 2002, collegato alle relazioni nn. 45 e 52 della commissione di inchiesta sugli appalti regionali; a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

Di approvare l'Ordine del giorno n. 501 concernente le conclusioni della commissione di inchiesta sugli appalti regionali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Sentite le conclusioni della commissione di inchiesta sugli appalti regionali istituita il 4 ottobre 2000;

Preso atto positivamente delle relazioni, fa proprie le indicazioni inerenti la necessità di apportare modifiche alle norme regionali per il normale svolgimento delle attività amministrative della Regione, anche in relazione alle gestioni speciali;

Invita la Giunta regionale a predisporre, approfondendo e sviluppando le linee di soluzione individuate dalla commissione, i necessari atti, da sottoporre al Consiglio, volti a superare le criticità segnalate dalle relazioni e ad assicurare per quanto sia possibile trasparenza, efficienza ed efficacia al sistema degli appalti regionali».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20020110]

[1.8.0]

D.P.G.R. 8 LUGLIO 2002 – N. 12917

Nomina di un componente nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato nella regione Lombardia, in rappresentanza degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera F del decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di nominare quale componente del Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato nella regione Lombardia, in rappresentanza degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera F del decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro, il signor:

– Bazzoni Giacomo, nato a Pontevico (BS) il 13 novembre 1940 e residente a Pontevico (BS) in via Ceresole, n. 10/b – CAP 25026;

2. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'interessato e all'ente;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR20020111]

[4.7.3]

D.P.G.R. 18 LUGLIO 2002 – N. 13697

Costituzione Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna

L'ASSESSORE AI GIOVANI, SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
Vista la l.r. 2 maggio 1992, n. 16 «Istituzione e funzioni della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna»;

Vista la d.c.r. 10 aprile 2002, n. VII/490, con la quale il Consiglio regionale ha provveduto alla nomina di dodici donne nella commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna;

Visto l'art. 4, comma 1, l.r. n. 16/1992 che prevede la costituzione della suddetta Commissione con decreto del Presidente della Giunta regionale;

Visto il decreto di delega del Presidente della Regione Lombardia n. 13378 del 24 maggio 2000 a Domenico Pisani dell'incarico di Assessore ai Giovani e Sport che comprende l'ambito di competenza delle Pari Opportunità;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 4, comma 10 della medesima legge regionale, della Commissione fa parte di diritto la Consigliera di parità, nominata dal Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali nella Commissione regionale per l'impiego, Sig.ra Bianca De Varda Giorcelli;

Ritenuto quindi di procedere alla costituzione della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna,

Decreta

1) È costituita la Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, composta dalle signore:

1. Rosa Angela Mauro, nata a San Pietro Vernotico (Brindisi) il 21 luglio 1962 – residente a Milano, via Solari, 15;

2. Maria Cristina Cinquegrana, nata a Brescia l'11 maggio 1957 – residente a Desenzano del Garda (Brescia), via N. Sauro, 96;

3. Paola Bulbarelli, nata a Mantova il 24 gennaio 1957 – residente a Milano, via Conservatorio, 30;

4. Rossana Caggiano, nata a Varese il 17 febbraio 1960 – residente a Sumirago (Varese) via, S. Pietro, 26/28;

5. Carla Pagano Galliano, nata a Scafati (Salerno) il 10 novembre 1938 – residente a Certosa di Pavia (Pavia) via De Amicis, 14;

6. Marisa Piaia, nata a Sondrio il 7 settembre 1957 – residente a Sondrio, via De Simoni 67/A;

7. Irina Kokkinaki, nata a Pireo (Grecia) il 21 gennaio 1949 – residente a Brembate (Bergamo), via Moretti, 2;

8. Maria La Salandra, nata a Stornarella (Foggia) il 13 agosto 1948 – residente a Milano, via Emilio Lossu, 7;

9. Marina Cavallini, nata a Pesaro l'8 maggio 1943 – domiciliata a Milano, piazza Aspromonte, 26;

10. Antonella Sanna, nata a Milano il 15 marzo 1966 – residente a Brescia, piazza della Vittoria, 10;

11. Clara Lazzarini, nata a Bergamo l'8 maggio 1944 – residente a Chiari (Brescia), via Cortezzano, 22;

12. Nicoleta Pirotta, nata a Como il 9 maggio 1957 – residente a Brunate (Como), via per Como, 12;

13. Bianca De Varda Giorcelli, nata a Trento il 19 novembre 1938 – residente a Milano, via Valenza, 5;

2) Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

L'assessore: Domenico Pisani

[BUR20020112]

[2.2.1]

D.P.G.R. 23 LUGLIO 2002 – N. 13982

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 5 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993, dell'atto integrativo dell'Accordo di Programma approvato con d.p.g.r. n. 32649 del 18 giugno 1999, ed avente per oggetto: «Approvazione dell'Accordo di Programma per la riqualificazione urbana e ambientale di aree in via San Bernardino nell'ambito del Progetto Norma 21 del nuovo PRG – Parco Ovest – con la realizzazione della nuova sede ENAIP e di attrezzature di interesse collettivo» in Comune di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli Accordi di Programma»;

Visto il d.p.g.r. n. 32649 del 18 giugno 1999 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia III SS n. 25 del 25 giugno 1999 di approvazione dell'Accordo di Programma per la definizione dell'intervento di «riqualificazione urbana e ambientale di aree in via San Bernardino nell'ambito del Progetto Norma 21 del nuovo PRG – Parco Ovest – con la realizzazione della nuova sede ENAIP e di attrezzature di interesse collettivo», sottoscritto in data 25 maggio 1999 tra la Regione Lombardia e il comune di Bergamo;

Visto che il Collegio di Vigilanza, insediato in data 26 luglio 2000 nella stessa seduta assentiva a procedere all'assunzione di una variante ai contenuti urbanistici dell'Accordo di Programma dando mandato alla Segreteria tecnica di predisporre tutti gli elaborati e gli atti necessari;

Rilevato che la variante in oggetto, la cui necessità è emersa in fase di elaborazione e di sviluppo di maggior dettaglio del progetto, è finalizzata a proporre una soluzione progettuale che meglio interpreta i livelli di qualità urbana ritenuti essenziali nei criteri generali definiti dall'Accordo di Programma originario;

Preso atto in particolare che, sulla base degli elementi progettuali, vengono confermati nel loro assetto originario i lotti funzionali 1 e 2, mentre vengono ridefiniti i lotti funzionali 3, 4 e 5 dell'Accordo stesso, con conseguente modifica degli inviluppi e, molto marginalmente, del perimetro dell'area di intervento che passa da 37.242 mq a 36.768 mq;

Preso atto inoltre che la variante in questione, all'interno della volumetria massima edificabile per il comparto, comporta un aumento delle destinazioni commerciali e/o terziarie le cui superfici lorde di pavimento massime complessive possono passare da 3.300 mq a 7.300 mq a discapito della destinazione residenziale, lasciando tuttavia inalterata la quota da destinarsi all'edilizia convenzionata pari a mc. 14.000;

Verificato, che la dotazione di standard indotti da tale modifica rispetta ampiamente quanto stabilito dalla vigente normativa che regola la materia, e che gli stessi standard sono ubicati all'interno del comparto in argomento;

Visto che in data 12 dicembre 2001 è stata data opportuna pubblicazione ai contenuti urbanistici della suddetta variante all'Accordo di Programma che introducono variazioni alla disciplina urbanistica per l'ambito interessato nel comune di Bergamo mediante avvisi a livello locale e, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 12 dicembre 2001, e che nei termini previsti è pervenuta n. 1 osservazione;

Visto che in data 20 marzo 2002 il Collegio di Vigilanza, riunitosi in Comitato, ha approvato il testo integrativo e i re-

lativi allegati modificativi dell'Accordo di Programma per la sua successiva sottoscrizione e ha valutato positivamente la proposta di controdeduzione all'osservazione presentata;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/8741 del 12 aprile 2002, con la quale la Regione Lombardia ha approvato l'atto integrativo dell'Accordo di Programma per la definizione dell'intervento di «riqualificazione urbana e ambientale di aree in via San Bernardino nell'ambito del Progetto Norma 21 del nuovo PRG – Parco Ovest – con la realizzazione della nuova sede ENAIP e di attrezzature di interesse collettivo».

Rilevato, che in data 28 maggio 2002 l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e l'Assessore all'Urbanistica del comune di Bergamo hanno sottoscritto l'atto integrativo dell'Accordo di Programma per la definizione dell'intervento di riqualificazione urbana e ambientale di aree in via San Bernardino nell'ambito del Progetto Norma 21 del nuovo PRG – Parco Ovest – con la realizzazione della nuova sede ENAIP e di attrezzature di interesse collettivo;

Considerato che il Consiglio Comunale di Bergamo, con deliberazione n. 133339 del 27 giugno 2002, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'atto integrativo dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che a seguito della ratifica dell'adesione del Sindaco del comune di Bergamo all'atto integrativo dell'Accordo, lo stesso è da approvarsi con decreto del Presidente della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 con il quale l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, per l'approvazione dei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Decreta

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 5 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993 l'atto integrativo dell'Accordo di Programma avente ad oggetto «la riqualificazione urbana e ambientale di aree in via San Bernardino nell'ambito del Progetto Norma 21 del nuovo PRG – Parco Ovest – con la realizzazione della nuova sede ENAIP e di attrezzature di interesse collettivo» sottoscritto in data 28 maggio 2002, dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dall'Assessore all'Urbanistica del comune di Bergamo, dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati in copia originale presso la segreteria del comune di Bergamo;

2. di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente
L'assessore al territorio e urbanistica:
Alessandro Moneta

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20020113]

[2.2.1]

D.G.R. 24 APRILE 2002 – N. 7/8907

Approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma per l'ampliamento del terminal intermodale Hupac di Busto Arsizio in territorio di Gallarate (obiettivo 8.5.1.2 DPEFR)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

– che in territorio di Busto Arsizio, al confine con il territorio di Gallarate, è attivo il terminal intermodale gestito dalla società Hupac ai fini dell'interscambio strada – rotaia delle merci, e che detto terminal è giunto a un limite di operatività tale da impedire significativi aumenti degli inoltri di merce su ferrovia con le attuali strutture;

– che con deliberazione n. VI/1245 del 5 maggio 1999 il Consiglio regionale ha approvato il Piano del sistema dell'intermodalità e della logistica in Lombardia, quale prima sezione funzionale del più complessivo Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, in cui l'ampliamento del sopra citato terminal intermodale viene individuato come uno dei principali interventi che consentiranno di far fronte alla situazione di grave carenza di infrastrutture di interscambio merci in Lombardia;

– che il progetto di ampliamento del terminal, predisposto dalla società Termini s.p.a. (gruppo Hupac) nella sua qualità di soggetto finanziatore e attuatore dell'intervento, è stato sviluppato nel rispetto delle indicazioni del Piano del sistema dell'intermodalità e della logistica in Lombardia e giudicato positivamente dalla Commissione istituita per la valutazione dei progetti attuativi delle previsioni del Piano stesso, come risulta dalla d.g.r. n. 6/48316 del 21 febbraio 2000;

– che il progetto è stato altresì sviluppato tenendo conto delle indicazioni del Comune di Gallarate e del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, in esito alle quali si è pervenuti alla riduzione delle dimensioni degli impianti e a una loro articolazione compatibile con le necessità di permeabilità faunistica e naturalistica tra aree interne ed esterne al perimetro del Parco;

Dato atto che l'intervento è ricompreso tra gli obiettivi del DPEFR 2002-2004, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. VII/312 del 16 ottobre 2001 (obiettivo 8.5.1.2), ed è stato individuato tra le emergenze del Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde 2002/2010, parte integrante del DPEFR stesso;

Riconosciuto che l'intervento, in quanto funzionale all'aumento dei traffici merci su ferrovia e ricompreso nella programmazione regionale, persegue finalità di interesse pubblico e la sua approvazione richiede l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi;

Richiamato che a tale scopo con d.g.r. n. 7/6834 del 16 novembre 2001 la Giunta regionale ha avviato la procedura di Accordo di Programma per l'ampliamento del terminal intermodale Hupac di Busto Arsizio in territorio di Gallarate, ai sensi della l.r. 14/93;

Preso atto che in data 21 novembre 2001, in esecuzione della predetta deliberazione ed ai sensi della vigente legislazione, si costituivano e si insediavano Comitato e Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma, costituiti dai rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici e società:

- Regione Lombardia,
- Provincia di Varese,
- Consorzio del Parco Lombardo della Valle del Ticino,
- Comune di Gallarate,
- Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Considerato che l'intervento oggetto di Accordo risulta tra gli indirizzi e criteri individuati dal Piano territoriale d'area Malpensa ed è coerente con le previsioni urbanistiche del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino e del Piano Regolatore Generale del Comune di Gallarate;

Preso atto che in data 9 aprile 2002, in esito al lavoro istruttorio svolto dalla Segreteria Tecnica, il Comitato assentiva l'ipotesi di Accordo di Programma allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 14 del 15 maggio 1993 e successive modifiche e integrazioni all'approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma di cui trattasi e dei relativi elaborati progettuali;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge:

Delibera

– di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993 e successive modifiche e integrazioni ed in relazione alle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, l'ipotesi di Accordo di Programma allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nonché i relativi elaborati progettuali (elencati all'interno dell'allegato), la cui documentazione completa risulta depositata presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrutture Aeroportuali e Logistiche.

Il segretario: Sala

———— • ————
*Ipotesi di Accordo di Programma assentita dal Comitato
nella seduta del 9 aprile 2002*

**ACCORDO DI PROGRAMMA
per l'ampliamento del terminal intermodale Hupac
di Busto Arsizio in territorio di Gallarate**

TRA

Regione Lombardia
Provincia di Varese
Comune di Gallarate

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
FS – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

Premesso che in territorio di Busto Arsizio, al confine con il territorio di Gallarate, è attivo il terminal intermodale gestito dalla società Hupac ai fini dell'interscambio strada – rotaia delle merci, e che detto terminal è giunto a un limite di operatività tale da impedire significativi aumenti degli inoltri di merce su ferrovia con le attuali strutture;

Accertato che l'intera area lombarda presenta una situazione di saturazione ed obsolescenza degli impianti intermodali esistenti, a fronte di una domanda crescente di trasporto intermodale;

Riconosciuto che lo sviluppo della tecnica intermodale è una soluzione di trasporto appropriata alla necessità di garantire la compatibilità dell'obiettivo economico della mobilità delle merci, interna ed internazionale, con quello ancora più importante della qualità della vita delle popolazioni e della protezione dell'ambiente;

Preso atto che con deliberazione n. VI/1245 del 5 maggio 1999 il Consiglio regionale ha approvato il Piano del sistema dell'intermodalità e della logistica in Lombardia, quale prima sezione funzionale del più complessivo Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, in cui l'ampliamento del sopra citato terminal intermodale viene individuato come uno dei principali interventi che consentiranno di far fronte alla situazione di grave carenza di infrastrutture di interscambio merci in Lombardia;

Rilevato:

– che la realizzazione dell'intervento era prevista nella proposta di Piano Territoriale d'Area Malpensa approvato dal Consiglio provinciale di Varese con deliberazione n. 75 del 24 luglio 1997, con specifico rimando all'Accordo di Programma;

– che l'intervento è stato poi confermato tra gli indirizzi e criteri individuati dal Piano territoriale d'area Malpensa, approvato con l.r. 12 aprile 1999, n. 10;

– che l'intervento ricade all'interno del perimetro del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, approvato con d.g.r. n. 7/5983 del 2 agosto 2001, e che detto PTC recepisce ad ogni effetto tutte le previsioni del Piano territoriale d'area Malpensa quale strumento speciale, sovraordinato e prevalente di programmazione regionale (art. 25-bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino);

Dato atto:

– che il progetto di ampliamento del terminal è stato sviluppato nel rispetto delle indicazioni del Piano del sistema dell'intermodalità e della logistica in Lombardia e giudicato positivamente dalla Commissione istituita per la valutazione dei progetti attuativi delle previsioni del Piano stesso, come risulta dalla d.g.r. n. 6/48316 del 21 febbraio 2000;

– che il progetto è stato altresì sviluppato tenendo conto delle indicazioni del Comune di Gallarate e del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, in esito alle quali si è

pervenuti alla riduzione delle dimensioni degli impianti e a una loro articolazione compatibile con le necessità di permeabilità faunistica e naturalistica tra aree interne ed esterne al perimetro del Parco;

Riconosciuto che l'intervento, in quanto funzionale all'aumento dei traffici merci su ferrovia e ricompreso nella programmazione regionale, persegue finalità di interesse pubblico e la sua approvazione richiede l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi;

Richiamato che a tale scopo con d.g.r. n. 7/6834 del 16 novembre 2001 la Giunta regionale ha avviato la procedura di Accordo di Programma per l'ampliamento del terminal intermodale Hupac di Busto Arsizio in territorio di Gallarate, ai sensi della l.r. 14/93;

Rilevato:

– che risulta comunque opportuno pervenire parallelamente alla stipula di atti convenzionali con il soggetto privato Termini s.p.a. (gruppo Hupac) nella sua qualità di soggetto finanziatore e attuatore dell'intervento oggetto di Accordo, che definiscano nel dettaglio i reciproci impegni tra soggetto privato, Comune di Gallarate e Parco del Ticino, e che a tale scopo le relative bozze di convenzione sono state approvate dagli organi competenti, rispettivamente con Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 14 novembre 2001 (Comune di Gallarate) e con deliberazione n. 144 del 26 novembre 2001 (Parco del Ticino);

– che risulta necessario, come evidenziato dal Parco del Ticino, salvaguardare il corridoio ecologico tra la valle del Ticino e la valle dell'Olona (detto di «Cascina Tangitt»), individuato dallo stesso e riportato nella documentazione tecnica allegata al presente atto;

Visto il documento d'intesa sottoscritto il giorno 19 dicembre 2001 tra Comune di Gallarate, FS-RFI e Regione Lombardia per interventi ferroviari a Gallarate, che dà conto di come l'ampliamento dello scalo Hupac sia inserito in un più generale disegno di riqualificazione del nodo ferroviario di Gallarate;

Preso atto dell'autosufficienza finanziaria della Termini s.p.a., che si propone come soggetto finanziatore e realizzatore delle opere oggetto dell'Accordo;

Vista la documentazione tecnica predisposta da Termini s.p.a., parte integrante del presente Accordo, costituita dai seguenti elaborati:

• *progetto preliminare:*

- note introduttive,
- tav. 1 estratto di mappa catastale,
- tav. 2 estratto aerofotogrammetrico,
- tav. 3 estratto infrastrutture d'accesso esistenti ed in progetto,
- tav. 4 planimetria generale,
- tav. 5 sezione trasversale tipo;

• *sintesi degli strumenti urbanistici:*

- tav. 6a estratto PRG 1991 vigente,
- tav. 6b estratto PTC Parco Lombardo della Valle del Ticino – estratto PAI,

• *estratto vol. III Piano Territoriale d'area Malpensa punto 6.3.7 pag. 161-162*

• *estratto studio di impatto ambientale (S.I.A.):*

- tav. 7a relazione di sintesi,
- tav. 7b allegati cartografici,
- tav. 7c opere di compensazione e di mitigazione;

Visto il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Malpensa in data 25 febbraio 2002, in cui la stessa esprime parere in linea di massima favorevole (fatta salva l'espressione della pronuncia di compatibilità ambientale), riservandosi pertanto la possibilità di modifica del proprio parere a seguito della conclusione di procedura di V.I.A. e con le seguenti particolari condizioni che dovranno essere esplicitate nell'accordo di programma:

– l'Amministrazione comunale dovrà impegnarsi a far sottoscrivere alla soc. Termini s.p.a., un atto unilaterale d'obbligo che condizioni il rilascio della concessione edilizia all'accettazione, da parte della soc. Termini s.p.a., della realizzazione della «bretella di Gallarate» nel corridoio di salvaguardia previsto nel P.T.A. ed all'interno dell'area di ampliamento dell'Hu-

pac successivamente al proprio intervento di ampliamento ed eventualmente anche nel tracciato che si dimostra più sfavorevole per la società stessa, senza oneri aggiuntivi;

– la D.G. Infrastrutture e Mobilità dovrà esplicitare nell'A.d.P. l'impegno assunto di richiedere, nella fase di concertazione ed avanzamento progettuale della viabilità, la costruzione della «Bretella di Gallarate» in sopraelevata;

Dato atto che è attualmente in corso la Conferenza dei Servizi sul progetto preliminare della Nuova SS 341 – Bretella di Gallarate, e che in tale ambito sarà operato un approfondimento di analisi per verificare la compatibilità delle esigenze di tipo trasportistico sottese alla costruzione della strada con le esigenze di permeabilità faunistica tra Parco del Ticino e Valle dell'Olona;

Dato atto che l'ambito oggetto del presente atto riguarda unicamente il sedime del terminal intermodale di Gallarate in ampliamento dell'esistente, come descritto nella documentazione tecnica allegata;

Riconosciuto che tale ampliamento, individuato tra gli indirizzi e criteri del Piano territoriale d'area Malpensa approvato con l.r. 10/99, risulta automaticamente recepito dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 25-bis delle Norme Tecniche di Attuazione di detto PTC;

Dato atto che, in forza dell'art. 8 comma 4 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86, le previsioni urbanistiche del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute;

Considerato pertanto che l'intervento oggetto del presente Accordo di Programma risulta tra gli indirizzi e criteri individuati dal Piano territoriale d'area Malpensa ed è coerente con le previsioni urbanistiche del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino e del Piano Regolatore Generale del Comune di Gallarate;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Tutte le parti convengono di approvare il progetto di ampliamento del terminal, come da documentazione tecnica allegata, costituita dai seguenti elaborati:

- *progetto preliminare:*

- note introduttive,
- tav. 1 estratto di mappa catastale,
- tav. 2 estratto aerofotogrammetrico,
- tav. 3 estratto infrastrutture d'accesso esistenti ed in progetto,
- tav. 4 planimetria generale,
- tav. 5 sezione trasversale tipo,

- *sintesi degli strumenti urbanistici:*

- tav. 6a estratto PRG 1991 vigente,
- tav. 6b estratto PTC Parco Lombardo della Valle del Ticino – estratto PAI,

• *estratto vol.III Piano Territoriale d'area Malpensa punto 6.3.7 pag. 161-162*

- *estratto studio di impatto ambientale (S.I.A.):*

- tav. 7a relazione di sintesi,
- tav. 7b allegati cartografici,
- tav. 7c opere di compensazione e di mitigazione,

fatto salvo il recepimento di eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale.

2. Tutte le parti convengono di individuare la Termini s.p.a. quale società finanziatrice e realizzatrice del progetto sopra citato.

3. Tutte le parti, in relazione all'attuazione dell'intervento, convengono circa la seguente tempistica di riferimento, a partire dalla data di esecutività del presente Accordo di Programma o dalla data di conclusione della procedura V.I.A., se successiva:

<i>Fase procedurale/progettuale/realizzativa</i>	<i>Durata (mesi)</i>	<i>Soggetto responsabile</i>
Richiesta di concessione edilizia e richiesta di autorizzazione forestale	1	Termini
Rilascio della concessione edilizia e rilascio autorizzazione forestale	1	Comune di Gallarate/Parco del Ticino

<i>Fase procedurale/progettuale/realizzativa</i>	<i>Durata (mesi)</i>	<i>Soggetto responsabile</i>
Elaborazione progetto esecutivo e affidamento lavori	6	Termini
Costruzione delle opere relative al terminal	36	Termini

5. Tutte le parti prendono atto che il progetto dovrà essere adeguato alle prescrizioni eventualmente dettate nell'ambito della procedura di V.I.A.

6. Tutte le parti convengono che, a fronte degli impegni assunti dai soggetti firmatari del presente Accordo, debbano anche essere esplicitati gli impegni di Termini s.p.a. circa la realizzazione dell'intervento.

7. Tutte le parti convengono che tali impegni, da assumere nella forma di un atto unilaterale di impegno, debbano riguardare i seguenti aspetti:

– realizzazione dell'intervento come da documentazione progettuale allegata al presente Accordo,

– accettazione della realizzazione della viabilità prevista dal Piano territoriale d'area Malpensa nota come «bretella di Gallarate», così come risultante dall'approvazione del progetto definitivo, senza la richiesta di oneri aggiuntivi e facendo salve le caratteristiche funzionali del terminal (binari ferroviari e percorsi viari interni),

– recepimento di eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale a seguito della procedura V.I.A.

8. Il Comune di Gallarate s'impegna a rilasciare alla società Termini s.p.a. la concessione edilizia, previa acquisizione del sopracitato atto unilaterale di impegno della stessa.

9. La Regione Lombardia si impegna a richiedere, nelle fasi di concertazione e di avanzamento progettuale relative all'intervento viabilistico di cui al punto precedente (Bretella di Gallarate), la realizzazione dell'opera in sopraelevata in corrispondenza dell'ampliamento del terminal.

10. La Regione Lombardia si impegna, d'intesa con il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, a farsi promotrice delle azioni di concertazione necessarie ai fini della promozione di un Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni di Gallarate, Busto Arsizio e Cassano Magnago e Autorità di Bacino per il mantenimento del corridoio ecologico detto di «Cascina Tangitt», così come individuato nell'allegata planimetria, e in quest'ambito si impegna a definire, d'intesa con i soggetti interessati sopracitati, il tracciato e le modalità costruttive della viabilità di collegamento del quartiere Sciarè alla viabilità principale.

11. La Provincia di Varese si impegna sin d'ora ad aderire all'Accordo di Programma per il mantenimento del corridoio ecologico detto di «Cascina Tangitt» nonché a mettere a disposizione il supporto dei propri tecnici, i dati in proprio possesso e quanto in propria disponibilità possa essere utile per la definizione del progetto medesimo.

12. Tutte le parti assumono reciproco impegno di porre in essere e di condurre a sollecita conclusione – secondo le rispettive competenze e funzioni e con spirito di fattiva, solerte e leale cooperazione – i procedimenti, le iniziative e le attività tutte necessarie per la realizzazione dell'opera, ispirando la propria azione ai principi della trasparenza, della ricerca di soluzioni operative ed esecutive che consentano, per tutti i partecipanti all'accordo, il massimo contenimento della spesa compatibilmente con la qualità e con l'efficacia dei risultati, nonché il minor impatto ambientale.

13. È costituito il Collegio di Vigilanza e Controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma.

Esso è composto dal Presidente della Regione Lombardia, o dall'Assessore delegato, che lo presiede, dal Presidente della Provincia di Varese, dal Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino, dal Sindaco del Comune di Gallarate, dall'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

Detti componenti possono conferire – per i lavori del suddetto Collegio – procura speciale e permanente.

Il Collegio si avvale della collaborazione continuativa, con conseguente partecipazione alle attività del Collegio stesso, di un rappresentante della soc. Termini s.p.a., soggetto attuatore dell'intervento.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'accordo di programma per il funzionamento del Collegio: l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

Al Collegio vengono attribuite le seguenti competenze:

A. vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati;

B. risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente accordo di programma, nonché provvedere a quanto affidato al Collegio dai successivi articoli;

C. individuare elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

D. provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, ivi compresi il soggetto privato ed altre Amministrazioni pubbliche coinvolte a qualsiasi titolo nell'attuazione degli interventi, per l'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

E. disporre gli interventi sostitutivi che risulteranno indispensabili in caso di inadempimento, previa diffida da notificare al soggetto obbligato cui sarà assegnato congruo termine per adempiere;

F. definire ed applicare – previa diffida con assegnazione di termine ultimo per l'adempimento – le sanzioni da comminare per le eventuali inadempienze, sanzioni che potranno avere uno dei seguenti contenuti:

- diffusione – a mezzo di organi di stampa ed a spese dell'inadempiente – della notizia in ordine alla responsabilità dei ritardi nella attuazione degli adempimenti previsti dal presente accordo;

- risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento agli altri soggetti, ai quale compete comunque la ripetizione immediata degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento;

- in caso di inadempimento tale da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, la ripetizione degli oneri sostenuti dalle altre parti al fine di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso;

G. l'approvazione di varianti non sostanziali, ad eccezione delle modifiche comportanti ulteriori varianti allo strumento urbanistico; il Collegio di Vigilanza eserciterà tale propria competenza verificando la compatibilità della variante proposta con gli obiettivi primari dell'Accordo di Programma, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipula del presente accordo, comprese innovazioni tecnologiche, richieste motivate di altri soggetti terzi e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica o l'intervento aggiuntivo proposto;

H. agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti sostanziali dell'Accordo l'individuazione, ai fini degli interventi edificatori e della variante urbanistica, nell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima, la definizione delle funzioni ammissibili.

Il suddetto Collegio, che – nella prima seduta successiva a quella di insediamento – provvederà a disciplinare la propria attività, potrà avvalersi della Segreteria Tecnica.

* * *

L'accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 14/93, sarà approvato con atto formale dell'Assessore Regionale ai Trasporti e Viabilità, delegato dal Presidente della Regione Lombardia con decreto n. del, il quale ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Tutte le parti si impegnano ad aggiornare tutti i precedenti accordi sottoscritti, qualora in contrasto con i contenuti del presente atto.

Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti in ordine alle materie qui trattate e regolate, e resterà efficace fino a che non risultino adempiute tutte le obbligazioni in esso contenute.

Firme:

Regione Lombardia
Provincia di Varese
Comune di Gallarate
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
FS – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

La Termini s.p.a., nella persona del suo legale rappresentante avv. Angelo Grassi, sottoscrive per adesione e accettazione dei contenuti il presente Accordo di Programma e dichiara il pro-

prio impegno alla definizione e sottoscrizione dell'atto unilaterale d'impegno di cui al punto 7 del presente Accordo.

Firma Termini

[BUR20020114]

[4.3.0]

D.G.R. 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9737

Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Lombardia – Modifiche ed integrazioni a seguito della decisione della commissione n. 2282 del 19 giugno 2002 della d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 così come modificata dalla d.g.r. n. 7/4277 del 20 aprile 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG);

Visto il Regolamento CE 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 1257/99;

Considerato che la Commissione Europea ha richiesto nel corso del 2001 modifiche al Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 e che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 7306 dell'11 dicembre 2001 ha modificato il Piano introducendo tra l'altro, quanto richiesto dalla Commissione;

Preso atto che il Dirigente della U.O. proponente riferisce che:

- la Commissione Europea con propria decisione n. 2282 del 19 giugno 2002 ha approvato le modifiche apportate al documento di programmazione in materia di sviluppo rurale per la Lombardia (Italia) e ha modificato la decisione n. 2669 del 15 settembre 2000 della Commissione sull'approvazione del documento di programmazione;

Ritenuto che è necessario e urgente procedere all'approvazione delle misure del Piano di Sviluppo Rurale modificate sulla base della decisione n. 2282 del 19 giugno 2002 e rendere disponibile il nuovo testo coordinato per le misure a ed n per le quali è prevista la presentazione di domande di finanziamento nel corso dell'anno 2002;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepisce le premesse

1. di approvare le modifiche apportate alle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, descritte nell'Allegato 1 di n. 9 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a seguito del parere favorevole espresso da parte della Commissione Europea con propria decisione n. 2282 del 19 giugno 2002;

2. di approvare il nuovo testo coordinato per le misure a ed n di cui all'allegato n. 2 di cui n. 9 pagine che costituisce parte integrante sostanziale della presente deliberazione, per le quali è prevista la presentazione di domande di finanziamento nel corso dell'anno 2002;

3. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO N. 1

MISURA a (1.1)

Investimenti nelle aziende agricole

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Massimale di investimento globale sovvenzionabile

Per le piccole imprese agricole situate nelle zone svantaggiate di cui all'art. 18 del Regolamento, la cui redditività è stata definita al punto 4.1.1.a, l'investimento massimo è pari a € 350.000 per impresa.

Negli altri casi, per le imprese singole, il massimale ammissibile per l'intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale è invece pari a € 800.000 per singola impresa e a 1.000.000 di euro nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale.

Per le aziende associate e per le cooperative il massimale è pari a € 1.500.000 per progetto e per l'intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale.

Il numero delle ULU è riferito a fine investimento.

Tali massimali potranno essere periodicamente adeguati al tasso di inflazione accumulato dall'1 gennaio 2000 al momento della decisione stessa.

ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO

Il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari a:

TIPOLOGIE	Contribuzione
Zone svantaggiate di montagna	40%
Zone obiettivo 2	35%
Aree protette con vincoli ambientali o paesaggistici che comportano maggiori oneri	35%
Aziende biologiche ove l'investimento comporti oneri superiori rispetto alle aziende ordinarie	35%
Nelle altre zone o negli altri casi	30%

Qualora gli investimenti siano realizzati da giovani imprenditori agricoli che si sono insediati in agricoltura da meno di cinque anni e che hanno diritto al premio per il primo insediamento previsto dall'art. 8 del Reg. (CE) 1257/99 le percentuali riportate in tabella sono aumentate del 5%, sempre che al momento della concessione del contributo il beneficiario possieda ancora le caratteristiche di cui all'art. 8 del Reg. (CE) 1257/99 così come stabilito agli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 1750/99.

Nel caso di un'impresa agricola ricadente sia in zona svantaggiata di montagna (ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 1257/99) che in area protetta di cui alla tabella sopra definita o in zona obiettivo 2, si applica la percentuale di cofinanziamento più favorevole.

L'aiuto viene erogato in conto capitale e può essere concesso anche come abbuono di interessi. L'abbuono è concesso al massimo per un periodo di quindici anni. Il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore alla percentuale dell'importo degli investimenti sopra definiti.

MISURA g (1.7) Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

CONDIZIONI

I soggetti che usufruiscono del contributo per investimenti sugli impianti di trasformazione e commercializzazione devono dimostrare, nel caso siano allo stesso tempo produttori agricoli, che almeno il 60% della materia prima lavorata sia di provenienza extra-aziendale.

Tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e ad altre forme associative di agricoltori.

La redditività dei richiedenti, prevista all'art. 26, paragrafo 1, del Regolamento, deve essere dimostrata mediante la valutazione dei risultati di bilancio degli anni precedenti la domanda di contributo.

Il richiedente deve garantire il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. In particolare le iniziative devono rispettare le normative in materia di compatibilità ambientale e territoriale previste dalla direttiva CEE n. 337/85 del 27 giugno 1985.

I requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali sono soddisfatti quando vi è il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previsti dalle normative comunitarie vigenti alla data della presentazione delle domande e i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti.

L'elenco delle norme da rispettare è riportato nell'allegato 6 ed è suscettibile di aggiornamento con atto amministrativo.

Per garantire il rispetto dell'articolo 26, paragrafo 3 del Regolamento, la valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato è riportata nell'allegato 9, con riferimento ai prodotti interessati, alle tipologie di investimento e alla capacità esistente e prevista, tenendo conto infine di eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni dei Mercati.

Secondo quanto previsto dall'art. 26, paragrafo 2, del Regolamento, gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati, in particolare, per garantire una partecipazione adeguata dei produttori di base ai vantaggi economici che da essi derivano, i beneficiari devono essere in possesso di contratti, stipulati con gli stessi produttori, che assicurino l'ac-

quisizione del prodotto da trasformare o, in alternativa, nei casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire i suddetti contratti, deve essere comunque dimostrata la ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori di base.

La capacità di approvvigionamento della materia prima deve essere riferita alla totale quantità di prodotto da trasformare o commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento finanziato. Tutto ciò nel rispetto dei limiti previsti dalle OCM relative a ciascun prodotto.

Gli investimenti proposti devono inoltre garantire almeno il mantenimento dei livelli di occupazione esistenti al momento della domanda.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'intervento per la trasformazione e la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli è ammesso nei seguenti settori e sottosettori:

- carne
- macellazione e taglio
- trasformazione e commercializzazione
- sottoprodotti
- lattiero-caseario
- vitivinicolo
- ortofrutta
- prodotti freschi
- prodotti trasformati
- cereali
- olio di oliva
- uova
- florovivaismo
- alimenti per animali
- funghi e piante officinali.

In particolare per i settori quali: macellazione carne, prodotti lattiero caseari, vitivinicolo e pomodoro da industria gli investimenti finalizzati all'aumento eventuale della capacità produttiva, devono in ogni caso rispettare le quote o soglie di produzione imposte al produttore agricolo di base così come previsto dalle relative OCM. Nel caso di sostituzione di un'unità di trasformazione con un'altra più efficiente, la Regione dovrà accertare che la vecchia unità sia stata effettivamente chiusa.

Le spese ammissibili a finanziamento comprendono:

- la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili;
- l'acquisizione di beni immobili, come quota parte di un progetto di sviluppo;
- l'acquisto di macchine nuove, impianti e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;
- le spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, oltre alle spese di cui alle lettere a), b) e c) e fino ad un massimo del 12% di queste ultime.

LIMITI E DIVIETI

Nell'ambito dei settori individuati al precedente punto 5, gli investimenti si applicano esclusivamente alla trasformazione e alla commercializzazione diretta dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.

Sono comunque esclusi dal sostegno gli investimenti riguardanti il livello di commercio al dettaglio e per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da Paesi terzi.

Sono inoltre esclusi gli investimenti che prevedano la realizzazione di impianti frigoriferi per il magazzino di prodotti congelati eccedenti la capacità necessaria al normale ciclo aziendale.

Le limitazioni collegate agli investimenti finalizzati all'aumento della capacità produttiva per i settori di cui al punto 5, ed in particolare per i settori carne, prodotti lattieri, vitivinicolo, cerealicolo, olio d'oliva e alimenti per animali, sono definite nell'allegato 9 – Sbocchi di mercato.

ZONIZZAZIONE

Il sostegno viene accordato agli investimenti realizzati su tutto il territorio regionale e, limitatamente alle filiere produttive che si realizzano in maniera preponderante in Lombardia, anche ad eventuali e motivate iniziative fuori regione, tenuto conto della norma 12 del Reg. (CE) 1685/00.

MISURA m (1.13)**Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità****TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

Sono finanziabili gli interventi sottoelencati:

a) Lavori di preparazione per l'applicazione dei Regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 e 1493/99. Spese ammesse: progettazione e realizzazione degli studi di preparazione; divulgazione dei risultati;

b) organizzazione di sistemi innovativi di commercializzazione. Spese ammesse: progettazione e realizzazione di sistemi di commercializzazione anche mediante sistemi informativi e specifici software (esempi: creazione/utilizzo di banche dati in rete, creazione od implementazione di siti Internet, ecc.);

c) progettazione e realizzazione grafica di prototipi di marchi, etichette, confezioni, oggettistica riferita al prodotto, allo scopo di migliorare la presentazione dello stesso, limitatamente alle produzioni DOP, IGP, AS, DOC, DOCG, IGT e dell'agricoltura biologica, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in tema di marchi e etichettatura;

d) definizione di nuovi disciplinari e revisione di disciplinari di produzione esistenti. Tali azioni sono finalizzate alla ricerca di una standardizzazione del prodotto, all'adozione di marchi di qualità o al riconoscimento di denominazioni di origine ai sensi dei Reg. CEE 2081/92, 2082/92 e 1493/99. Spese ammesse: consulenze scientifiche, analisi funzionali alla verifica di conformità ai disciplinari, acquisto di campioni di prodotto, divulgazione dei risultati;

e) attuazione di programmi di certificazione e controllo. Rientrano in questo ambito: il sostegno al potenziamento organizzativo e strutturale per nuove attività dei soggetti rappresentativi delle produzioni DOP e IGP allo svolgimento dell'attività di autocontrollo, l'aiuto è ammesso fino ad un massimo di cinque anni. Il sostegno riguarda le seguenti attività: messa a punto di procedure di verifica di conformità del prodotto e di procedure documentate per l'attività di autocontrollo, addestramento di personale interno, attività di supporto tecnico, funzionamento di panel test, allestimento di sistemi informativi, divulgazione ai produttori; messa a regime del sistema di controllo obbligatorio previsto dai Reg. 2081/92, svolti da organismi terzi incaricati; spesa ammessa: costi sostenuti dai produttori per i controlli; l'aiuto è ammesso per un massimo di 6 anni dall'avvio del sistema di controllo; implementazione di sistemi di qualità secondo i criteri delle norme ISO 9000; l'azione riguarda progettazione e realizzazione di sistemi di gestione per la qualità, finalizzate all'ottenimento della certificazione da parte di un organismo accreditato; implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14000 - EMAS); l'azione è rivolta alle imprese di trasformazione e alle imprese agricole singole e associate e riguarda la progettazione e la realizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale, finalizzate all'ottenimento della certificazione da parte di un organismo accreditato; realizzazione di piani di autocontrollo igienico-sanitario secondo il metodo HACCP; spese ammesse: consulenze tecnico-scientifiche.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa per gli interventi da A a D e dell'80% nel caso di interventi che riguardano prodotti delle zone di cui all'art. 18 del Regolamento (cfr. Reg. 1257/99).

Per l'intervento E sono previsti contributi come di seguito indicato:

- sostegno al potenziamento organizzativo e strutturale per ampliamento significativo, pari ad almeno il 30%, delle attività dei soggetti rappresentativi delle produzioni DOP e IGP per lo svolgimento delle nuove attività di autocontrollo:

- aiuti digressivi su cinque anni: fino al 100% al primo anno, con riduzioni annuali del 20%;
- aiuti pari al 35% per soggetti operanti a livello di produzione primaria e al 40% per soggetti operanti a livello di trasformazione e/o commercializzazione per acquisto di hardware, software e altre attrezzature per controlli di qualità;
- aiuti digressivi su sei anni, per i costi sostenuti dai produttori per i controlli sulle produzioni DOP e IGP svolti da organismi terzi incaricati, in applicazione del punto 13.4 - secondo paragrafo degli orientamenti «aiuti di Stato». Gli aiuti copriranno i costi dei controlli in misura

massima pari al 100% nel primo anno, all'85% nel secondo anno, al 70% nel terzo anno, al 55% nel quarto anno, al 40% nel quinto anno e al 25% nel sesto anno. Gli aiuti cesseranno a partire dal settimo anno successivo all'istituzione del sistema di controllo;

- aiuti pari al 50% per consulenza e servizi analoghi, formazione e certificazione iniziale, finalizzati all'implementazione di sistemi di qualità secondo i criteri delle norme ISO 9000 e 14000. Per l'acquisto e l'installazione dell'attrezzatura necessaria al sistema, l'aiuto sarà limitato al 50% o al 40% a seconda che si tratti di zona svantaggiata o meno. Tali aiuti devono rispettare il vincolo «de minimis»;
- aiuti pari al 50%, per le consulenze tecnico-scientifiche finalizzate alla realizzazione di piani di autocontrollo igienico-sanitario secondo il metodo HACCP, ai sensi del punto 13.2, primo paragrafo - secondo trattino degli orientamenti «aiuti di Stato». Gli aiuti in questione non coprono le spese per la realizzazione dei piani, ma soltanto la loro progettazione, limitando l'applicazione dell'aiuto stesso alla regola del «de minimis».

MISURA n (1.14)**Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale****TIPOLOGIE D'INTERVENTO**

I servizi per l'economia e la popolazione rurale comprendono:

Interventi di consulenza specializzata, finalizzata a fornire alle imprese agricole, singole ed associate, su loro richiesta supporto ed orientamento per le scelte imprenditoriali, riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici prioritariamente orientate verso nuove attività agricole.

Le attività previste vengono attuate tramite consulenze specialistiche e non routinarie per:

- gli aspetti gestionali, finanziari e socio-economici;
- gli aspetti tecnico-produttivi (varietali, agronomici, fitosanitari, zootecnici, ecc.);
- gli aspetti relativi al mercato;
- il riorientamento delle produzioni;
- la trasformazione dei prodotti;
- l'applicazione di nuove normative;
- la progettazione aziendale e interaziendale;
- altre problematiche contingenti di interesse regionale.

Per l'elaborazione di nuovi modelli di intervento di consulenza tecnica e per il trasferimento di innovazioni tecnico-produttive possono essere realizzati progetti pilota e dimostrativi.

Interventi di informazione finalizzati alla raccolta, all'elaborazione, alla diffusione e al trasferimento di dati e notizie di carattere tecnico-scientifico, socioeconomico, statistico e normativo, tramite idonei strumenti quali stampa, radio, televisione, informatica e telematica, nonché tramite l'organizzazione di convegni, seminari, incontri informativi, stages, visite tecniche, ecc.

LIMITI E DIVIETI

Gli interventi dovranno essere coerenti con altri analoghi previsti da normative comunitarie, nazionali o regionali, e gli aiuti previsti dalla presente misura non sono cumulabili con altri di diversa origine per gli stessi interventi.

Non sono ammesse a finanziamento azioni di assistenza tecnica al Piano e alle misure del Piano, nonché azioni di informazione inerenti il Piano ed in generale le attività della pubblica amministrazione, in applicazione dell'articolo 1 - comma 4 - del Reg. (CE) 1258/99 e del Reg. (CE) 1257/99.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Per gli interventi di cui al precedente punto 3, lettere a) e b), l'ammontare dell'aiuto è correlato alla tipologia dell'intervento e del beneficiario e può variare in un intervallo previsto tra il 30% e il 100% della spesa ammessa. Le spese ammissibili a finanziamento riguardano le seguenti voci connesse con l'attuazione delle iniziative:

- compensi per il personale tecnico e di coordinamento dedicato alla fornitura di consulenze specialistiche e non routinarie legate prioritariamente a nuove attività aziendali agricole, dispensate da personale qualificato e non già dipendente dal soggetto beneficiario: max 100%;

- analisi chimico-fisiche non routinarie e non imposte da regole obbligatorie, necessarie all'attività di consulenza tecnica: max 70% riconoscibili a contributo nell'ambito di un unico progetto oppure riconoscibili a contributo nell'ambito di più progetti con percentuali decrescenti (max 70% - 55% - 40% - 25%);
- realizzazione, pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo e informativo: max 100%;
- organizzazione di convegni, seminari, incontri informativi, stages, visite tecniche: max 100%;
- acquisto attrezzature, documentazioni, hardware, software di uso strettamente collegato all'attuazione delle iniziative: max 40% e 100% nel caso di attività, rivolte a tutti i potenziali utilizzatori, finalizzate al miglioramento delle conoscenze concernenti le attività agricole, realizzate dalla Regione e dalle Provincie e finanziate con aiuti di Stato aggiuntivi;
- spese generali: max 5% dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione, per spese amministrative rendicontabili e riconducibili all'attuazione dei progetti finanziati; la percentuale può essere elevata al 10% per beneficiari che dispongono di contabilità analitica.

MISURA o (3.15)

Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale

ENTITÀ DEGLI AIUTI

1. Ristrutturazione edifici:
 - fino a 80% della spesa ammessa per edifici che rivestono un'importanza storica e sono sottoposti a tutela da parte della Sovrintendenza dei Beni Culturali;
 - fino a 50% della spesa ammessa per altri edifici di interesse storico e culturale.
2. Per progettazione e realizzazione sentieri fino a 80% della spesa ammessa per gli Enti pubblici.

MISURA q (3.17)

Gestione delle risorse idriche in agricoltura

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Il contributo è pari al massimo a 80% degli investimenti per gli interventi di cui alle lettere b) e c) elevabile fino al 100% per gli interventi di cui alla lettera a).

MISURA t (3.20)

Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali

ENTITÀ DEGLI AIUTI

- Fino a 80% della spesa ammessa.

ALLEGATO N. 2

MISURA a (1.1)

Investimenti nelle aziende agricole

1. Riferimenti normativi

Titolo II, Capo I, articoli 4, 5, 6, 7 del Regolamento n. 1257/99.

2. Motivazione dell'intervento e obiettivi

Tenuto conto dell'esperienza acquisita nel precedente periodo di programmazione e considerate le priorità e gli obiettivi di questo piano di sviluppo rurale, obiettivi specifici di questa misura sono:

- ridurre i costi di produzione;
- migliorare e riconvertire la produzione in funzione delle esigenze del mercato;
- migliorare la qualità della produzione, anche al fine dell'adeguamento alle norme di qualità comunitarie;
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale;
- tutelare e migliorare le condizioni di igiene e il benessere degli animali;
- promuovere la diversificazione dell'attività in azienda;

- realizzare risparmi di energia;
- migliorare le condizioni e la sicurezza sul lavoro;
- introdurre innovazioni di prodotto e di processo;
- incentivare l'introduzione di tecnologie a basso impatto sull'impiego delle risorse energetiche e ambientali;
- incentivare produzioni non alimentari;
- incentivare la formazione di nuovi posti di lavoro;
- accrescere le pari opportunità fra donne e uomini.

3. Beneficiari

Le imprese, titolari di partita I.V.A., iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti - e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio.

4. Condizioni

Il sostegno agli investimenti viene concesso alle imprese agricole che, al momento in cui viene presa la decisione individuale di concessione del sostegno, garantiscono le seguenti condizioni:

4.1 Redditività

4.1.1 Nelle zone svantaggiate di cui all'art. 18 del Reg. 1257/99

L'agricoltura di montagna, si caratterizza per la presenza di due realtà: la prima marginale e residuale, numericamente prevalente in termini di aziende, per la quale la funzione economico-produttiva passa quasi in subordine rispetto a quella sociale e ambientale; la seconda moderna ed efficiente, che si avvale di avanzati metodi e tecniche di produzione che si pone sul mercato e localizzata in prevalenza nei fondi valle, ma poco incidente in termini numerici.

Considerato che nelle zone montane obiettivo primario è la salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento del tessuto sociale e produttivo e la possibilità di creare opportunità anche per le aziende del primo tipo si rende necessario calcolare la redditività in modo differenziato.

4.1.1a Nelle zone svantaggiate di cui all'art. 18 del Reg. 1257/1999 - piccole aziende agricole

I beneficiari che presentano domanda di aiuto agli investimenti devono avere un reddito complessivo, nell'anno precedente alla presentazione, (ovvero in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni straordinarie nell'anno precedente alla presentazione), per ULU aziendale almeno pari al 30% del reddito di riferimento extra-agricolo stabilito ogni anno dall'ISTAT.

Il reddito complessivo si determina sommando le voci sotto indicate ed escludendo eventuali poste straordinarie documentabili:

- reddito imponibile determinato ai fini fiscali;
- redditi complementari (agriturismo, soccida, ecc);
- aiuti agroambientali e agroforestali (di cui al capo VI e VIII del Regolamento);
- integrazioni al reddito - compensazioni PAC e indennità compensative.

Tale reddito complessivo viene rapportato al numero di ULU aziendali.

L'impresa agricola, considerata la dimensione media aziendale e le particolari condizioni di redditività deve garantire il lavoro ad almeno 0,5 ULU (Unità Lavorativa Uomo - pari a 1800 ore/anno) e comunque < di 1 ULU.

4.1.1b Nelle zone svantaggiate di cui all'art. 18 del Reg. 1257/1999 - altre aziende

I beneficiari che presentano domanda di aiuto agli investimenti devono avere un reddito complessivo, nell'anno precedente alla presentazione, (ovvero in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni straordinarie nell'anno precedente alla presentazione), per ULU aziendale almeno pari al 40% del reddito di riferimento extra-agricolo stabilito ogni anno dall'ISTAT.

Il reddito complessivo si determina come nel punto precedente 4.1.1a.

Tale reddito complessivo viene rapportato al numero di ULU aziendali.

L'impresa agricola deve garantire il lavoro almeno ad 1 ULU.

Per le cooperative iscritte alla sezione III, che esercitano

anche attività di trasformazione e commercializzazione è fatto obbligo di avere una contabilità analitica separata per le attività agricole ai fini del computo della redditività.

4.1.2. Altre zone

I beneficiari che presentano domanda di aiuto agli investimenti devono avere un reddito complessivo, nell'anno precedente alla presentazione, (ovvero in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni straordinarie nell'anno precedente alla presentazione), per ULU aziendale almeno pari al 60% del reddito di riferimento extra-agricolo stabilito ogni anno dall'ISTAT.

Il reddito complessivo si determina come nel punto precedente 4.1.1a.

Tale reddito complessivo viene rapportato al numero di ULU aziendali.

L'impresa agricola deve garantire il lavoro almeno ad 1 ULU.

Per le cooperative iscritte alla sezione III, che esercitano anche attività di trasformazione e commercializzazione è fatto obbligo di avere una contabilità analitica separata per le attività agricole ai fini del computo della redditività.

4.2 Sufficiente capacità professionale dell'imprenditore

La capacità professionale è presunta per la persona che:

- abbia esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

oppure:

- sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario; di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

La capacità professionale è richiesta al legale rappresentante dell'impresa agricola o alla persona preposta alla direzione dell'impresa stessa.

4.3 Rispetto delle normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

I requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali sono soddisfatti quando vi è il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste dalle normative comunitarie vigenti alla data di presentazione delle domande ed i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti.

L'elenco delle norme da rispettare è riportato nell'allegato 6 ed è suscettibile di aggiornamenti con atto amministrativo. Il requisito sarà autocertificato dai beneficiari e verificato con controlli a campione almeno del 5% delle domande ammesse a contributo.

Se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. Il periodo massimo concedibile per l'adeguamento a detti requisiti minimi corrisponde a quanto previsto dalla legislazione relativa.

4.4 I giovani agricoltori (ai sensi dell'art. 8 del regolamento) che presentano domanda possono raggiungere i requisiti di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 entro 3 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

4.5 Il conduttore non deve essere beneficiario di una pensione di anzianità o avere età superiore a 65 anni, fatto salvo che nell'impresa agricola sia presente un coadiuvante di età inferiore a 55 anni, disposto a sostituirlo nella conduzione dell'azienda e che al momento della prima domanda di accertamento di avvenuta esecuzione lavori e/o acquisto di dotazioni aziendali possieda il requisito soggettivo di cui al precedente punto 4.2 e risulti intestatario dell'impresa.

5. Tipologie di intervento

L'intervento è ammesso per i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato.

Vengono dati aiuti in conto capitale agli investimenti aziendali, nelle modalità e con l'intensità previste al seguente punto 8, per il raggiungimento di almeno uno degli obiettivi sopra richiamati.

Sono escluse dal finanziamento le spese per l'acquisto di:

- terreni;
- animali vivi ad eccezione dei riproduttori di alta genealo-

gia (maschi e femmine), registrati nei libri genealogici e la cui introduzione nell'azienda comporti un miglioramento genetico significativo del patrimonio zootecnico;

- diritti di produzione, tranne quelle in conformità con le disposizioni specifiche dell'O.C.M. pertinente;
- apparecchiature e strumentazioni informatiche usate.

Sono inoltre esclusi dal finanziamento:

- gli interventi per attività turistiche già comprese nella Misura p (1.16) del Piano,
- l'impianto e il reimpianto di vigneti e l'impianto di uliveti,
- le opere di manutenzione ordinaria,
- investimenti di sostituzione,
- interventi relativi all'acquacoltura.

6. Limiti e divieti

6.1. Esistenza di normali sbocchi di mercato

L'analisi degli sbocchi di mercato (Allegato 9) ha preso in considerazione i settori: carne, prodotti lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutta, cereali, olio d'oliva, uova, floricoltura, alimentazione del bestiame, ed ha previsto, per ciascuno di questi i limiti e divieti derivanti dall'analisi stessa.

Non sarà permesso alcun aumento di capacità produttiva a livello regionale, con l'esclusione dei settori floricolo, degli altri prodotti di nicchia, di tutti i prodotti che non beneficiano delle OCM e dei prodotti biologici.

Tutte le prescrizioni delle OCM saranno rispettate. In questo modo gli sbocchi di mercato saranno assicurati. La Regione è deficitaria in tutti i settori che non rientrano in una OCM.

7. Zonizzazione

Tutto il territorio regionale.

8. Entità degli aiuti

8.1 Massimale di investimento globale sovvenzionabile

Per le piccole imprese agricole situate nelle zone svantaggiate di cui all'art. 18 del Regolamento, la cui redditività è stata definita al punto 4.1.1.a, l'investimento massimo è pari a 350.000 Euro per impresa.

Negli altri casi, per le imprese singole, il massimale ammissibile per l'intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale è invece pari a 800.000 Euro per singola impresa e a 1.000.000 di Euro nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale.

Per le aziende associate e per le cooperative il massimale è pari a 1.500.000 Euro per progetto e per l'intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale.

Il numero delle ULU è riferito a fine investimento.

Tali massimali potranno essere periodicamente adeguati al tasso di inflazione accumulato dall'1 gennaio 2000 al momento della decisione stessa.

8.2 Entità massima del contributo

Il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari a:

TIPOLOGIE	Contribuzione
- zone svantaggiate di montagna	40%
- zone obiettivo 2	35%
- aree protette con vincoli ambientali o paesaggistici che comportano maggiori oneri	35%
- aziende biologiche ove l'investimento comporti oneri superiori rispetto alle aziende ordinarie	35%
- nelle altre zone o negli altri casi	30%

Qualora gli investimenti siano realizzati da giovani imprenditori agricoli che si sono insediati in agricoltura da meno di cinque anni e che hanno diritto al premio per il primo insediamento previsto dall'art. 8 del Reg. (CE) 1257/99 le percentuali riportate in tabella sono aumentate del 5%, sempre che al momento della concessione del contributo il beneficiario possieda ancora le caratteristiche di cui all'art. 8 del Reg. (CE) 1257/99 così come stabilito agli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 1750/99.

Nel caso di un'impresa agricola ricadente sia in zona svantaggiata di montagna (ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 1257/99) che in area protetta di cui alla tabella sopra definita

o in zona obiettivo 2, si applica la percentuale di cofinanziamento più favorevole.

L'aiuto viene erogato in conto capitale e può essere concesso anche come abbuono di interessi. L'abbuono è concesso al massimo per un periodo di quindici anni. Il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore alla percentuale dell'importo degli investimenti sopra definiti.

9. Connessione con altre misure

- Insediamento dei giovani agricoltori (Art. 8) - Migliorazione in percentuale dell'aiuto e priorità nella scelta dei programmi di investimenti presentati da tali giovani;
- Formazione (Art. 9) - sono previsti corsi per il raggiungimento della sufficiente capacità professionale;
- Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali (Capo V) - priorità nella scelta dei programmi di investimenti presentati in queste zone;
- Misure agroambientali (Capo VI) e silvicoli (Capo VIII) - priorità nella scelta dei programmi di investimenti presentati da imprenditori che aderiscono a tali misure.

10. Monitoraggio

- numero dei beneficiari, di cui giovani agricoltori,
- investimenti a carattere ambientale/investimenti realizzati,
- totale investimenti ammissibili,
- totale degli investimenti realizzati,
- intensità degli aiuti,
- totale spesa pubblica, di cui contributo FEOGA.

11. Controlli

- controllo all'atto della presentazione della domanda dell'ammissibilità degli investimenti previsti e dei requisiti soggettivi del richiedente - controllo del 100% delle domande;
- controllo dell'attuazione degli investimenti e degli impegni assunti - controllo del 100% dei beneficiari;
- controllo entro i primi 5 anni dall'ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti - controllo almeno del 5% dei beneficiari.

[BUR20020115]

[4.1.0]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9822

Approvazione della valutazione relativa alla ricognizione dei Programmi integrati di sviluppo locale ai sensi della d.g.r. 7474/01 ed dello schema di AdPQ «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree depresse»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli istituti della programmazione negoziata;

Vista la Delibera CIPE 21 marzo 1997, concernente la disciplina della programmazione negoziata;

Vista Delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138, recante «Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001-2003», nell'ambito della quale, relativamente alle risorse destinate alle infrastrutture, è stabilito che:

a) le risorse sono attribuite alle Intese Istituzionali di programma, nel contesto delle quali le risorse stesse vengono finalizzate nell'ambito di accordi quadro tra le singole Regioni e le Amministrazioni centrali;

b) le suddette risorse, in conformità ai contenuti della Delibera CIPE n. 14/2000 e n. 84/2000, sono finalizzate prioritariamente ad interventi infrastrutturali ricompresi nei due assi, rispettivamente, della mobilità e del ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico, dall'altro, ivi inclusi l'uso irriguo ed il recupero di sicurezza da rischio idrogeologico;

c) una quota non superiore al 30% può essere finalizzata per lo sviluppo locale in altri settori di infrastrutturazione primaria diversi da quelli citati al punto precedente;

d) la quota ordinaria di risorse finanziarie attribuite alla Regione Lombardia, nell'ambito del riparto destinato alle regioni del Centro-Nord, ammonta a complessivi 63,970 mld pari a € 33037747,83;

Richiamata l'Intesa Istituzionale di Programma della Regione Lombardia, sottoscritta in data 3 marzo 1999;

Preso atto che sono definite «aree depresse», le aree di cui all'art. 1 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto l'indirizzo espresso nel D.P.E.F.R. 2002-2004 approvato con d.c.r. 312 del 16 ottobre 2001, che individua lo sviluppo locale come uno degli ambiti prioritari sul quale concentrare l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata mediante la stipula di apposito accordo di programma quadro;

Vista la d.g.r. n. 7/6835 del 16 novembre 2001 di approvazione, dell'Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze propedeutico alla stipula di un accordo di programma quadro per interventi infrastrutturali a sostegno dello sviluppo locale nelle aree depresse della Lombardia, sottoscritto l'11 dicembre 2001;

Vista la d.g.r. 7/7474 del 21 dicembre 2001 concernente l'approvazione:

- dei principi e dei criteri, per la valutazione, la selezione ed il monitoraggio, di interventi compresi nei programmi integrati di sviluppo locale;

- della ricognizione di programmi integrati di sviluppo locale per l'attribuzione delle risorse di cui alla citata Delibera CIPE 138/00;

Considerato che a seguito della pubblicazione della citata d.g.r. 7474/01 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 14 gennaio 2002, sono pervenuti alla data di scadenza del 14 marzo, 9 Programmi Integrati di sviluppo locale comprendenti 52 interventi di cui 38 relativi alla mobilità e 14 relativi al ciclo integrato delle acque;

Preso atto che il Nucleo di valutazione di cui alla d.g.r. 2764 del 22 dicembre 2000, competente per la valutazione degli investimenti pubblici ai sensi della legge 144/99, nelle sedute del 22 maggio 2002 e del 26 giugno 2002 ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, e di attribuzione delle risorse finanziarie a ciascun Programma Integrato di Sviluppo Locale;

Considerato che, in coerenza con le previsioni della citata d.g.r. 7474/01, d'intesa con i Responsabili dei Programmi Integrati di Sviluppo locale, sono stati individuati, tra quelli ritenuti ammissibili dal Nucleo, gli interventi da inserire nell'AdPQ «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree depresse»;

Vista infine la Delibera CIPE n. 11 del 28 marzo 2002 con la quale sono state riassegnate all'Intesa Istituzionale di Programma della Lombardia risorse pari a € 5.113.000, già a disposizione della Regione Lombardia, per la realizzazione di interventi infrastrutturali a supporto dell'area di Arese;

Ritenuto di ricomprendere nell'AdPQ l'intervento infrastrutturale di potenziamento viario nell'area di Arese, in coerenza con le previsioni della citata Delibera CIPE n. 11 del 28 marzo 2002;

Visto il parere, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 27 della l.r. 1/2000 e come recepito dagli artt. 12 e 13 del regolamento interno della stessa Conferenza, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza nella seduta del 19 luglio 2002;

Ritenuto di approvare la valutazione relativa alla ricognizione dei Programmi integrati di sviluppo locale ai sensi della citata d.g.r. 7474/01 di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di approvare lo schema di AdPQ «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree depresse» di cui all'allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare la valutazione relativa alla ricognizione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale di cui alla d.g.r. 7474/01 del 21 dicembre 2001, sulla base del parere favorevole espresso, nelle sedute del 22 maggio 2002 e del 26 giugno 2002, dal Nucleo di valutazione di cui alla d.g.r. 2764 del 22 dicembre 2000, competente per la valutazione degli investimenti pubblici ai sensi della legge 144/99 e concernente la proposta di ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, e di attribuzione delle risorse finanziarie a ciascun Programma Integrato di Sviluppo Locale;

2. di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree depresse», di cui all'allegato 2, parte integrante del presente

provvedimento (*omissis*), comprendente gli interventi infrastrutturali individuati d'intesa con i Responsabili dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale tra quelli ritenuti ammissibili dal Nucleo di valutazione e l'intervento infrastrutturale di potenziamento viario nell'area di Arese, in coerenza con le previsioni della citata Delibera CIPE n. 11 del 28 marzo 2002;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO 1

ADPQ SVILUPPO LOCALE – TAVOLA SINTETICA VALUTAZIONE INTERVENTI/ATTRIBUZIONE RISORSE

P.I.S.L.	Intervento	Stadio progettazione	Costo totale	Cofinanz. EELL	Punti	AdPQ	Prescrizioni	Note
DESTRA SECCHIA (MN)	1. asse Mantova Ostiglia Mare: connessione SP 47 e SS 12-SP 80	Preliminare	5.009.632	1.502.890	62	3.845.085	**	Le risorse attribuite sono sufficienti a finanziare il primo degli interventi proposti. Le risorse eccedenti saranno allocate su interventi individuati con il responsabile del Programma Pur nel rispetto delle priorità proposte, il GdL valuta positivamente l'inizio della realizzazione dell'acquedotto.
	2. asse dell'Oltrepò SS 413-SS 496 Qui-stello	Definitivo	2.725.800	817.740				
	3. acquedotto intercomunale destra secchia Sermide	7 lotti: 2 esecutivi, 1 definitivo, 4 fattibilità	5.945.766	3.251.566				
OGMA (VA)	1. collettore fognario – Castelseprio	Preliminare	775.000	387.500	74	4.632.512		Le risorse attribuite sono sufficienti a finanziare i primi 4 interventi proposti. Le risorse eccedenti saranno allocate su interventi individuati con il responsabile del Programma
	2. impianto di depurazione di Olgiate Olona	Preliminare	3.300.000	1.650.000			**	
	3. unità fitodepurazione impianto S. Antonio Ticino	Esecutivo	2.010.000	1.110.000			**	
	4. consolidamento viadotto Cairate 1° lotto	Esecutivo	774.685	387.342				
	5. impianto di depurazione di S. Antonino Ticino	Preliminare	3.600.000	1.800.000			**	
	6. consolidamento viadotto Cairate 2° lotto	Preliminare	774.685	387.342			*	
	7. urbanizzazione nuovo centro fieristico Il lotto Busto Arsizio	Esecutivo	516.456	154.937				
	8. realizzazione collettore fognario Olgiate Olona	Definitivo	645.571	322.785				
	9. rifacimento ponte torrente Arno III lotto Cardano al Campo	Preliminare	593.925	178.177			**	
	10. nuovo pozzo di acqua potabile Verghera	Preliminare	175.595	87.797				
	11. costruzione di un serbatoio idrico Cardano al Campo	Preliminare	723.039	361.519				
VAL BREMBANA (BG)	1. depurazione collettamento Zogno/Brem-billa 2 linee	Preliminare	14.556.900	3.857.300	70	4.371.902		Le risorse attribuite sono sufficienti a finanziare la prima linea del primo intervento proposto (di cui è assicurata la copertura finanziaria). Le risorse eccedenti saranno allocate sul secondo intervento cofinanziato dalla I.r. 31/96
	2. completamento acquedotto Brem-billa	Esecutivo	1.032.000	516.000				
ALBAVAL (CO)	1. miglioramento viabilistico SS 340 Regina – Menaggio	Studio di fattibilità	5.000.000	516.000	56	3.498.641		Le risorse attribuite sono sufficienti a finanziare parte del primo degli interventi proposti. Il cofinanziamento di 516.000 è già assicurato dalla Provincia. Il Comune di Menaggio capofila del Coordinamento Istituzionale Strada Regina ha già data la disponibilità a cofinanziare la quota residua dell'intervento. La realizzazione di elisuperfici non è ammissibile : in quanto è stata prodotta solo una scheda di sintesi
	2. realizzazione di elisuperfici – Menaggio, Gravedona		600.000	180.000				
	3. impianto depuratore Carlazzo, Grandola, Benelario	Preliminare	785.000	235.500			** ***	
	4. adeguamento impianto depuratore Val-solda	Preliminare	297.000	89.100			** ***	
OROBIE (BG)	1. pista ciclabile Gandellino	Esecutivo	309.874	185.924	28	1.741.546	***	Le risorse attribuite sono sufficienti a finanziare parte degli interventi proposti. L'individuazione definitiva degli interventi sarà effettuata di concerto con il Responsabile del Programma L'ammodernamento della rete idrica Olmo al Brembo non è ammissibile in quanto il cofinanziamento assicurato è inferiore al 50% fissato dalla d.g.r. 7474/01
	2. Strada interprovinciale Foppolo-Tartano	Preliminare	2.324.056	511.292			A	
	3. strada carrare Grobba-Budello Valtorta	Preliminare	384.760	115.428			* ***	
	4. Realizzazione nuova strada carrare Or-nica	Preliminare	661.064	198.319			* ***	
	5. percorsi rurali e ciclabili Vilminore di Scalve	Esecutivo	322.475	96.267			***	
	6. nuova strada carrare Piazzolo-Forcella	Preliminare	634.209	190.262			* ***	
	7. ammodernamento rete idrica Olmo al Brembo	Preliminare	516.456	154.936				
OLTREPÒ PAVESE (PV)	1. collegamento SS 234 – SS 10 – Stradella	Esecutivo	9.399.515	2.819.515	59	3.649.783	**	Le risorse attribuite sono sufficienti a finanziare parte degli interventi proposti. La Provincia, che assicura già il cofinanziamento per € 2.819.515, ha già deliberato di impegnarsi a reperire una ulteriore quota di cofinanziamento.
	2. servizio idrico Valle Versa – Valle Scuro-passo	Definitivo	395.000	197.500				
VAL CAMONICA (BS)	1. raccordo SS 42 – Ospedale di Esine	Definitivo	1.807.599	542.279	57	3.541.554		Le risorse attribuite sono sufficienti a finanziare i 3 interventi proposti
	2. I lotto funz. collegamento SS 42 – SS 39 in Edolo	Preliminare	2.220.764	666.229			**	
	3. sottopasso ferroviario – Sonico	Definitivo	1.032.913	309.874				

P.I.S.L.	Intervento	Stadio progettazione	Costo totale	Cofinanz. EELL	Punti	AdPQ	Prescrizioni	Note
VALSASSINA (LC – BG)	1. impianto funiviario Moggio – Artavaggio	Preliminare	2.220.764	666.229	73	4.534.861	*	Le risorse attribuite sono sufficienti a finanziare i primi 7 interventi proposti. Le risorse eccedenti saranno allocate su interventi individuati condivisa con il responsabile del Programma – Seggiovia Introbio-Barzio nell'ambito del Programma Valsassina in quanto gran parte della struttura ricade fuori «aree depresse». Più in generale, la definizione di TPL non è supportata da sufficiente documentazione. Quale infrastruttura turistica è coerente nelle linee generali con il complemento di programmazione; non sono stati definiti, i parametri di ammissibilità alla luce della Decisione CE n. 599 del 27 febbraio 2002
	2. strada Mertuccio – Bonetto – Saltarino Taleggio	Definitivo	2.478.993	743.696			**	
	3. seggiovia Introbio-Barzio		1.536.624	460.986				
	4. ripristino strada Introzzo – Tremenico	Preliminare	627.495	188.247				
	5. collegamento frazione Noceno – Vendrognio	Definitivo	438.988	131.695				
	6. percorsi ciclo-pedonale comune di Colico	Definitivo	593.925	178.176				
	7. strada di raccordo comune di Premana	Definitivo	619.748	185.922			**	
	8. messa in sicurezza della strada Valtorta, Ceresola, Bobbio	Preliminare	604.254	181.277			*	
	9. strada Valsassina Valle Imagna	Definitivo	206.582	61.974			**	
	10. completamento viabilità urbana Colico	Preliminare	1.443.621	433.085			**	
	11. strada area artigianale località Selve Vestreno	Definitivo	315.038	94.511				
	12. adeguamento strada Pip loc. Giabbio Premana	Definitivo	284.051	85.216				
ALTO MILANESE (MI)	1. riqualificazione tronco Busto Garolfo e Legnano	Esecutivo	1.032.910	459.645	52	3.221.860	***	Le risorse attribuite sono sufficienti a finanziare parte degli interventi proposti. La Provincia assicura la realizzazione mediante singoli AdP con i Comuni
	2. rotatoria tra SS 33 – vie Grandi e filarete Parabiago	Esecutivo	379.595	168.920			***	
	3. rotatoria SS Sempione – via Lampugnani Legnano	Esecutivo	162.683	72.394			***	
	4. interventi del tronco Busto Garolfo/Inveruno	Preliminare	1.032.910	459.645			***	
	5. rotatoria SS 33 – viale Europa Nerviano	Studio di fattibilità	670.000	298.150			***	
	6. intersezione SS 33 e viale Cadorna Legnano	Studio di fattibilità	2.065.830	919.294			***	
	7. rotatoria SS 33 e via I Maggio S. Vittore Olona	Studio di fattibilità	516.460	229.825			***	
	8. svincolo stradale SP 12 Inveruno-Legnano	Studio di fattibilità	5.100.011	3.034.181			***	

Legenda Prescrizioni: * Documentazione integrativa ai sensi del d.P.R. 554/99; ** Indagini ambientali e geologiche; *** cronoprogramma finanziario; A si finanzia solo lo studio di fattibilità

[BUR20020116]

[4.3.0]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 – N. 7/9826

Legge regionale n. 7/2000, art. 8 – Misure regionali di sostegno ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria. Procedure e modalità di presentazione delle istanze per l'anno 2002 – D.P.E.F.R. 2002-2004, punto 3.4.1

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 129, comma 1, della sopracitata legge 388/2000 che prevede interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001, con il quale sono state definite le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per le emergenze agricole compresa l'influenza aviaria;

Preso atto che con decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n. 100506 del 31 marzo 2001 è stata ripartita tra le regioni, per le finalità sopra citate, la somma complessiva di L. 20 miliardi per l'anno 2001, di cui alla Regione Lombardia L. 9.773.938.000;

Vista la l.r. 7 febbraio n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura», che, in conformità al Reg. CE 1257/99 e agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), ha tra l'altro come obiettivo quello di contribuire all'adeguamento delle condizioni sanitarie ed igieniche e di protezione dell'ambiente;

Valutato in particolare l'art. 8 della citata legge regionale che prevede il sostegno agli interventi per l'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;

Richiamata la d.g.r. n. 5107 del 15 giugno 2001 che, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 7/2000, ha approvato le misure regionali di sostegno di settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli allo scopo di promuovere l'adeguamento

di processo e di prodotto con riferimento alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;

Vista la decisione c (2001) 4428 del 20 dicembre 2001 con la quale la Commissione Europea – Aiuto di Stato n. 604/2001 – ha deciso di non sollevare obiezioni in merito agli interventi di cui alla sopracitata deliberazione;

Visto il decreto n. 17177 del 12 luglio 2001 del dirigente dell'U.O. veterinaria, che approva il piano regionale di controllo degli allevamenti avicoli alla luce dei problemi causati dall'epidemia di influenza aviaria;

Ritenuto che per accedere agli incentivi previsti dall'art. 8 della l.r. 7/2000 e dell'aiuto di Stato n. 604/2001 è necessario definire le procedure e le modalità di presentazione delle istanze per l'anno 2002, così come riportate nell'allegato 1 composto da n. 12 pagine, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato altresì che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce:

– di avere consultato i rappresentanti delle associazioni di categoria interessati dalla materia;

– di ritenere il presente provvedimento una prima attuazione degli interventi possibili in attesa di potere attivare un'ulteriore iniziativa per far fronte all'indennizzo degli allevatori avicoli e di fauna selvatica per fermo d'impresa;

– di provvedere con successivo atto all'assunzione degli impegni sulla base delle disponibilità finanziarie;

Dato atto dal Direttore Generale che è stata data comunicazione del presente provvedimento nell'ambito del Tavolo Istituzionale per le Politiche Agricole Regionali, di cui all'art. 7 della l.r. n. 11/98, svoltosi il giorno 11 giugno 2002;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di leggi;

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1) di approvare l'allegato «Interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria. Procedure e modalità di presentazione delle istanze per l'anno 2002» riportate nell'allegato 1 al pre-

sente atto composto da n. 12 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2) di procedere con successivi atti, alla erogazione delle risorse finanziarie alle Province sulla base delle risorse allocate in bilancio;

3) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

Legge regionale n. 7 febbraio 2000 – Misure regionali di sostegno ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – Interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria – Procedure e modalità di presentazione delle istanze per l'anno 2002.

Premessa

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) prevede il sostegno per la realizzazione di interventi strutturali e di prevenzione a favore degli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria.

La legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7 disciplina gli interventi a favore del sistema agroalimentare lombardo, nel rispetto del regolamento CE n. 1257 del consiglio del 17 maggio 1999 e del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 e conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/c28/02).

In particolare con l'art. 8 della l.r. 7/2000 è possibile intervenire a sostegno dell'adeguamento delle condizioni sanitarie ed igieniche e di protezione dell'ambiente, con l'obiettivo di mantenere competitivo il comparto avicolo e creare valore aggiunto.

La Regione Lombardia a seguito della notifica del Regime di aiuto per interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ha avuto approvato il regime di aiuto n. 604/2001, decisione c (2001) 4428.

La U.O. veterinaria della D.G. Sanità, Regione Lombardia, ha approvato con decreto n. 17177/2001 il piano regionale del controllo degli allevamenti avicoli alla luce dei problemi causati dalla epidemia di influenza aviaria.

1. Finalità

Con il presente provvedimento, in attuazione della citata legge regionale a valere per l'anno 2002 al fine di consentire agli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'epidemia di influenza aviaria la realizzazione degli interventi strutturali e di prevenzione per migliorare condizioni igienico, manageriali degli allevamenti medesimi, vengono disposte le iniziative specifiche di seguito indicate.

Sono ammissibili a finanziamento i progetti che garantiscono i risultati di cui sopra ed in particolare:

- I. miglioramento delle strutture produttive, di trattamento della pollina ed impianti per lo smaltimento delle carcasse in ambito aziendale, per garantire la sicurezza igienico-sanitaria e migliorare il benessere degli animali, senza aumentare le capacità produttive;
- II. adeguamento di sistemi produttivi ed ulteriori normative che prevedono nuovi standard di sicurezza igienico-ambientale e di benessere degli animali, favorendo anche le riconversioni produttive nell'ambito delle specie avicole, per esigenze sanitarie o di mercato, senza aumentare le capacità produttive;
- III. adeguamento di impianti di allevamento di galline ovaiole in gabbia, ai sistemi alternativi previsti dall'art. 4, comma 1, della direttiva 1999/74/CEE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce nuove regole per la protezione delle galline ovaiole;
- IV. adeguamento degli impianti per l'allevamento di galline ovaiole, polli da ingrasso, faraone, anatre, tacchini e oche, al regolamento CEE 2092/91, integrato dal regolamento CE 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999, ai fini delle produzioni biologiche;
- V. adeguamento degli impianti di fauna selvatica alle seguenti disposizioni: art. 10, comma 7 e art. 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e d.p.c.m. 21 marzo 1997.

2. Beneficiari

Allievi avicoli e quelli di fauna selvatica i cui allevamenti sono stati colpiti dall'epidemia di influenza aviaria.

Per allevatori avicoli e di fauna selvatica si intendono gli imprenditori o imprese dedite all'attività di allevamento nelle zone di protezione e sorveglianza così come individuate dai provvedimenti emessi dall'autorità sanitaria competente.

3. Requisiti di ammissibilità

Il sostegno agli investimenti è concesso agli allevamenti avicoli e di fauna selvatica che al momento della concessione (il momento coincide con la data di comunicazione dell'ammissione di finanziamento) del beneficio posseggono i seguenti requisiti:

- I. Osservanza delle norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, vigenti alla data di presentazione delle domande, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione;
- II. L'impresa agricola che effettua l'investimento deve essere diretta o rappresentata legalmente da soggetti che abbiano adeguata capacità professionale.

Tale capacità è presunta per i soggetti che, in alternativa:

- abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricola come:
 - capo azienda (Partita IVA con attività agricola e iscrizione presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole);
 - coadiuvante familiare o lavoratore agricolo (tale attività deve essere comprovata dai versamenti dei contributi agricoli);
- siano in possesso di un diploma di laurea,
- siano in possesso di un diploma conseguito nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali.

La capacità professionale è richiesta al legale rappresentante dell'impresa agricola o alla persona preposta alla direzione dell'impresa stessa.

4. Requisiti strutturali

Il sostegno agli investimenti è concesso agli allevamenti avicoli e a quelli di fauna selvatica nel rispetto delle finalità di cui al punto 1 e per favorire l'adeguamento alle condizioni previste dal piano regionale di controllo degli allevamenti avicoli:

- Installare cancelli oppure sbarre sollevabili per effettuare un efficace controllo all'accesso delle aree di allevamento.
- Installare efficaci reti antipassero su tutte le aperture (portoni, cupolini etc.) esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.
- Dotare i capannoni di adeguate chiusure.
- Acquistare idonei strumenti per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi, dei locali e delle attrezzature.
- Predisporre agli ingressi dei capannoni piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone e comunque non inferiori a 4m x 4m.
- Proteggere le aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lattiere vergini, mezzi meccanici etc).
- Predisporre adeguata pavimentazione lavabile dei locali di allevamento, tranne i parchetti esterni.
- In deroga al punto precedente, il pavimento dei locali destinati all'allevamento della selvaggina potrà essere di terra.
- Predisporre, all'entrata di ogni singola unità epidemiologica, una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detersigenti. Deve essere prevista una dotazione minima di calzature e tute specifiche per ogni singola unità (che per gli svezzatori è costituita dall'allevamento intero), dotandosi di cartelli di divieto di accesso agli estranei.
- Acquistare bancali per il trasporto delle uova di materiale lavabile e disinfettabile.
- Acquistare idonee celle di congelazione per lo stoccaggio degli animali morti. Tali celle devono essere installate collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. La capienza delle celle dovrà essere

determinata in funzione della superficie di allevamento e delle specie animali allevate. (A titolo esemplificativo è possibile tenere come parametro di riferimento minimo celle di 8 cm³ per ciclo di 10.000 tacchini o 40.000 polli e 0,3 m³ per 10.000 galline ovaiole in deposizione per mese).

- Installare doppio silo per l'utilizzazione di mangimi medicati.
- Predisporre idonee concimaie al fine di consentire, come

previsto dalla l.r. n. 37/93 e dal PUA/PUAS autorizzato, un corretto processo di maturazione della lattiera e della pollina. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere allontanate tramite ditte regolarmente autorizzate.

5. Entità del contributo

Il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa può essere concesso fino ad un contributo come di seguito evidenziato:

Spese ammissibili	Aziende agricole ¹			Imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	Condizioni per l'ottenimento
	ZS	AZ	GA ²		
a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	45%	35%	+10%	35%	* Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali ⁴
b) acquisto di macchine e attrezzature ³ ivi comprese quelle per il trasporto dei prodotti;	30%	20%	+10%	20%	* Esistenza di normali sbocchi sul mercato
c) Spese generali (onorari e oneri di progettazione di fattibilità, consulenze, acquisizione di brevetti e licenze) fino ad un massimo del 10% delle spese indicate ai punti precedenti	45%	35%	+10%	35%	

*ZS = zone svantaggiate; AZ = altre zone; GA = giovani agricoltori.

¹ L'aiuto si intende riservato ad aziende individuali e l'importo degli investimenti non potrà superare l'importo previsto per azienda dal Piano di sviluppo rurale della Regione.

² L'aumento della percentuale vale per gli investimenti realizzati entro i cinque anni dall'insediamento (cfr. Piano di sviluppo rurale della Regione Lombardia, approvato con dec. 2669 della Commissione, del 15 settembre 2000).

³ Acquisto di macchinari per la movimentazione dei prodotti interna allo stabilimento (es. carrelli elevatori, transpallets ecc.), acquisto di autoveicoli con relativo equipaggiamento per il trasporto di prodotti sottoposti a norme in materia di igiene.

⁴ Nei limiti stabiliti dal Piano di sviluppo rurale della Regione Lombardia.

6. Limiti, divieti

Gli interventi di cui al punto 1 devono essere dimensionati alla capacità produttiva dell'impresa agricola al momento della presentazione della domanda.

Gli investimenti non devono comportare alcun aumento di produzione nel settore avicolo come previsto anche nella misura a 1.1. del vigente P.S.R.

È fatto divieto di iniziare lavori prima che la domanda di aiuto sia stata presentata all'autorità competente e da questa approvata.

Non sono ammessi a finanziamento lavori condotti in economia.

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione dei contributi, pena la revoca del contributo, fatti salvi esclusivamente i motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dei soggetti beneficiari.

Al fine di evitare sovracompensozioni dovute a finanziamento di altre Regioni, sono ammissibili solo interventi realizzati nel territorio della Regione Lombardia.

Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese di imprese in difficoltà.

7. Procedure

7.1. Presentazione delle domande

Le domande di finanziamento devono essere presentate all'Amministrazione Provinciale nel cui ambito territoriale verranno realizzati gli interventi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

La domanda deve essere predisposta, sotto forma di autocertificazione, come previsto alla legge 15 maggio 1997 n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», su specifico modulo (allegato n. 1) corredato dell'aggiornamento del fascicolo aziendale compilato attraverso il SIARL.

7.2. Priorità e graduatoria

La provincia per la formulazione della graduatoria tiene conto per la qualità del progetto ed elementi relativi al possesso di caratteristiche soggettive del richiedente.

Elementi di priorità inerenti la qualità del progetto:

DESCRIZIONE	PUNTI (massimo punti 12)
Progetto che introduce in azienda standard relativi alle condizioni di igiene e di benessere degli animali a livello superiore a quelli definiti dalle norme previste nei pre-requisiti	2
Progetto che introduce in azienda l'impiego di fonti energetiche alternative (energia solare, eolica, biogas, biodiesel, ecc.)	2
Progetto che introduce tecnologie innovative che riducono l'impatto ambientale delle attività produttive aziendali	2
Progetto orientato alla diversificazione della produzione avicola	1
Progetto che determina un aumento dei posti di lavoro (almeno una ULU in più)	1
Cantierabilità del progetto	4

Elementi di priorità inerenti le caratteristiche soggettive del richiedente e la programmazione provinciale:

DESCRIZIONE	PUNTI (massimo punti 14)
Impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli	4
Impresa agricola con almeno il 50% della superficie catastale ricadente in zone svantaggiate di montagna	4
Impresa agricola con almeno il 50% della superficie catastale rientrante in aree protette	2
Impresa agricola con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali a seguito di prescrizioni sanitarie o urbanistiche	2
Impresa agricola condotta da imprenditori agricoli a titolo principale, così come definito dalla l.r. 7/2000	2

7.3. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

La competente struttura organizzativa della Provincia comunica ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria, inviando copia del verbale; nonché le modalità di riesame. La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro i 10 giorni dalla data del verbale di istruttoria.

Tale comunicazione, per le domande istruite positivamente, deve contenere per ogni beneficiario l'indicazione del punteggio assegnato agli investimenti ammessi e del relativo contributo concedibile qualora la domanda possa essere finanziata.

7.4. *Presentazione richiesta di riesame*

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha facoltà ai sensi della l. 241/90 di presentare alla Provincia memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

7.5. *Comunicazione dell'esito del riesame*

L'Ente competente comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 10 giorni dalla data del ricevimento della memoria.

Il periodo che intercorre tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria (punto 7.3) e la data di comunicazione dell'esito del riesame non può essere superiore a 30 giorni.

7.6. *Formulazione e approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili*

La Provincia, nel rispetto delle scadenze di cui sopra, approva con proprio atto la graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Tale elenco deve contenere l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile e del relativo contributo.

La graduatoria deve essere inviata alla Direzione Generale Agricoltura entro 10 giorni dal termine ultimo dell'istruttoria.

7.7. *Suddivisione delle risorse finanziarie e priorità*

La Direzione Generale Agricoltura, entro 30 giorni dal ricevimento delle graduatorie provinciali e comunque compatibilmente con le dotazioni di bilancio, definisce la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili di ciascuna Provincia.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti inferiore al fabbisogno complessivo, ad ogni Provincia saranno assegnate le risorse spettanti sulla base dei seguenti criteri di riparto:

1. Quota forfetaria uguale per ciascuna Provincia,
2. Incidenza della PLV avicola provinciale sulla PLV avicola regionale (utilizzando i dati ISTAT).

Ai fini della individuazione della quota provinciale di risorse finanziarie attribuite nell'ambito del riparto: la quota forfetaria 1) incide per il 20%, il criterio 2) per l'80%.

7.8. *Comunicazione al beneficiario dell'ammissione a finanziamento*

A seguito dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione e, per le istanze che saranno oggetto di finanziamento, la Provincia richiederà ai beneficiari il completamento della documentazione occorrente:

1. Progetto completo delle opere con allegato computo metrico analitico estimativo redatto e sottoscritto da tecnico progettista abilitato;
2. Preventivi di spesa per acquisto di dotazioni.

Tale documentazione dovrà pervenire, completa ed esaustiva, entro 45 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, trasmessa con lettera raccomandata A.R. o notificata, pena la decadenza dell'ammissione al beneficiario.

7.9. *Periodo di validità delle domande*

Le domande istruite positivamente, ma non finanziate, mantengono validità per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di invio della graduatoria alla Direzione Generale Agricoltura come indicato al precedente punto 7.2.6.

7.10. *Erogazione anticipi*

Il richiedente può chiedere un'anticipazione pari al 20% dell'importo ammissibile, previa presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Amministrazione Provinciale di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata degli interessi di legge e della quota per spese accessorie, pari al 10% dell'anticipo chiesto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, la fideiussione deve avere validità per l'intera durata dei lavori, può essere svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo e ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione da parte della predetta Amministrazione.

Nel caso di opere edilizie, è necessario che il richiedente presenti la certificazione di inizio lavori rilasciata dal Direttore dei Lavori.

In alternativa all'anticipazione di cui sopra, può essere autorizzata la concessione di una sola rata di acconto sulla base di uno stato d'avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori, pari ad almeno il 50% e non superiore al 90% del contributo.

7.11. *Liquidazione dei contributi*

I beneficiari devono fare richiesta di liquidazione del contributo alla Provincia.

La liquidazione del contributo, a seguito del sopralluogo finale, viene accordata sulla base della spesa risultante dalle relative fatture quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, mediante apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali delle fatture quietanzate relative ai materiali acquistati, sulle quali viene apposto un timbro di annullamento.

8. *Varianti*

Non sono ammissibili varianti che modifichino la percentuale di contribuzione attribuita con riferimento esclusivo a modifiche da opere a dotazioni e viceversa.

È consentita la richiesta di una sola variante nel corso della realizzazione del programma d'investimenti, giustificata da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma, fermo restando il limite massimo degli investimenti ammessi e il termine per la realizzazione degli investimenti.

Le richieste di variante al programma d'investimenti devono essere presentate alla Provincia competente per territorio.

Eventuali varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso sono ritenute ammissibili ed autorizzabili a consuntivo.

In tutti gli altri casi la variante deve essere preventivamente autorizzata dalla competente struttura organizzativa della Provincia.

9. *Accertamenti finali*

Al momento dell'accertamento finale, che avviene entro 30 giorni dalla richiesta, il funzionario incaricato verifica:

- il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento dei requisiti previsti dal programma d'investimento;
- la regolare attuazione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
- l'acquisizione del certificato di agibilità per le opere e le dotazioni a tale certificazione soggette, anche mediante la procedura del «silenzio assenso» prevista dalla normativa vigente.

Il funzionario che esegue l'accertamento finale non deve coincidere con il funzionario istruttore.

Entro 30 giorni dall'accertamento finale la Provincia provvede all'emissione del provvedimento di liquidazione dei beneficiari.

10. *Obblighi e sanzioni*

Deve essere mantenuta la destinazione agricola degli investimenti finanziati per almeno 10 anni per le opere, 5 anni per le dotazioni aziendali.

La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola degli investimenti (opere e dotazioni) ha inizio dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale.

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni, ai quali è subordinata la concessione degli aiuti di cui alla presente circolare, comporta la revoca e/o il recupero dei benefici finanziari concessi.

11. *Controlli*

La Provincia provvede al controllo del 100% delle domande pervenute e al controllo del 100% dell'attuazione degli investimenti e degli impegni assunti.

Ulteriori controlli, pari ad almeno il 5% dei beneficiari, sono effettuati successivamente alla ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.

2. Situazione attuale dell'impresa agricola

(condizioni strutturali, dotazioni aziendali, punti critici e di forza dell'azienda)

3. Obiettivi previsti

(diversificazione dell'attività in azienda, incentivazione delle produzioni non alimentari, miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, realizzazione di risparmi di energia, introduzione di tecnologie a basso impatto sull'impiego delle risorse energetiche e ambientali, creazione di nuovi posti di lavoro)

4. Benefici attesi dall'attuazione degli investimenti

(introduzione di innovazioni, riduzione dell'impatto ambientale, valorizzazione della produzione, miglioramenti strutturali e delle dotazioni)

[BUR20020117]

[4.3.0]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9828

Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Nuove disposizioni attuative della misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale» in sostituzione di quelle approvate con d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 - Allegato n. 8 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento CE 445/02 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1257/99;

Considerato che la Commissione Europea ha richiesto nel corso del 2001 modifiche alla Misura n del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (di seguito PSR) e che la Giunta regionale, con proprio provvedimento n. 7306 dell'11 dicembre 2001 ha modificato il PSR introducendo, tra l'altro, quanto richiesto dalla Commissione;

Richiamata la Decisione Comunitaria n. C(2002) 2282 formalmente adottata il 19 giugno 2002 recante approvazione delle modifiche al PSR della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000-2006;

Dato atto che la Giunta regionale con proprio provvedimento ha adottato il testo coordinato del PSR della Regione Lombardia;

Considerato che il provvedimento di Giunta attribuisce alla Direzione Generale Agricoltura le competenze connesse all'attuazione del PSR;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/960 del 3 agosto 2000 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per gli interventi infrastrutturali e strutturali del settore agro-forestale e di sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle imprese» in particolare l'allegato n. 8 relativo alle Disposizioni attuative della Misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale»;

Visto il decreto del Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito OPR) n. 582 del 17 gennaio 2002 di approvazione del Manuale delle Procedure dell'Organismo Pagatore Regionale, modificato dal decreto del Direttore OPR n. 4675 del 13 marzo 2002, e pubblicato sul BURL del 29 marzo 2002, 3° S.S. al n. 13;

Preso atto che il Dirigente proponente riferisce che:

- le modifiche apportate alla misura n (1.14) comportano l'introduzione di cambiamenti anche alle relative disposizioni attuative;
- i cambiamenti introdotti dal reg.(CE) 445/02, soprattutto in materia di anticipazioni comportano la necessità di adeguare, il limite massimo di anticipazione al 20% del valore del progetto;
- l'approvazione del Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni comporta la necessità di adeguare la parte procedurale delle disposizioni attuative della misura n (1.14);
- il lavoro di revisione delle disposizioni attuative è stato realizzato a seguito di consultazioni in sede di Tavolo Istituzionale e con le Organizzazioni Professionali Agricole;

Ritenuto conseguentemente di modificare le disposizioni attuative della misura «n» (1.14) come da allegato 1 al presen-

te provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, ed in particolare, sulla base delle considerazioni dei dirigenti proponenti, di prevedere che:

- le modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità, che dovessero rendersi necessarie sulle disposizioni attuative allegate al presente provvedimento è opportuno vengano motivatamente adottate con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Agricoltura per esigenze di tempestività;
- la modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo è, per la parte generale, ricondotta al modello unico di domanda concordato con AGEA ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- la modulistica integrativa (scheda di misura), di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, del modello unico di domanda è adottata con il presente provvedimento ed è soggetta a modifiche ed integrazioni con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Agricoltura, in quanto documento a valenza esclusivamente tecnica;
- le disponibilità finanziarie connesse all'attuazione della misura trovano copertura secondo le modalità definite nello stesso P.S.R.;
- i contributi previsti nelle disposizioni attuative della misura «n» possono essere concessi fino al completo utilizzo del tetto massimo delle disponibilità finanziarie previste nel P.S.R. per ciascun anno;
- le domande di contributo relative solamente ad azioni dirette realizzate dalle Amministrazioni provinciali e dalla Direzione Generale Agricoltura sono presentate all'Organismo Pagatore Regionale, mentre quelle relative ad azioni a domanda sono presentate alle Province competenti per territorio, con le modalità indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento;
- la presentazione di domande di contributo a valere sulle nuove disposizioni attuative approvate dal presente provvedimento avverrà a partire dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sino al 15 settembre 2002 per le iniziative relative all'anno 2003;

Ritenuto di approvare le Disposizioni attuative della Misura «n» (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale» in sostituzione di quelle attualmente vigenti e approvate con la d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 e successive modifiche sopra richiamata;

Dato atto che le Province e le Comunità Montane sono state informate dei cambiamenti che sarebbero derivati alle misure del Piano di Sviluppo Rurale, e conseguentemente alle circolari attuative, a seguito della prevista Decisione Comunitaria, poi assunta con n. 2282 il 19 giugno 2002, nell'ambito del Tavolo Istituzionale per le politiche agricole istituito dall'art. 7 della l.r. 11/98 svoltosi il 30 maggio 2002;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente recepite, le disposizioni attuative relative Misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale» di cui all'allegato n. 1 composto da n. 27 pagine, parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la modulistica integrativa (scheda di misura), di cui all'allegato n. 2 composto da n. 17 pagine parte integrante del presente provvedimento, quale modulistica necessaria per la presentazione delle domande relative alla misura «n» (1.14), le cui disposizioni attuative sono approvate con il presente atto;

3. di incaricare altresì il Direttore Generale della Direzione Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica e con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità, agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del PSR;

4. di stabilire che le disponibilità finanziarie connesse all'attuazione della misura trovano copertura secondo le modalità definite nello stesso PSR;

5. di disporre che i contributi a favore dei beneficiari, previsti nelle disposizioni attuative della Misura n (1.14), possono essere concessi fino al completo utilizzo del tetto massimo delle disponibilità finanziarie previste nel PSR per ciascun anno;

6. di revocare l'allegato n. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 7/960 del 3 agosto 2000 e successive modifiche relativo alle Disposizioni attuative Misura n (1.14) «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale», in quanto integralmente sostituito dalle presenti disposizioni;

7. di disporre che la presentazione di domande di contributo a valere sulle nuove disposizioni attuative approvate dal presente provvedimento avverrà a partire dalla data di approvazione fino al 15 settembre 2002 per le iniziative relative all'anno 2003;

8. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.

Il segretario: Sala

ALLEGATO N. 1

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Misura n (1.14)

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

1. Premessa

La finalità che si intende conseguire è l'attivazione di una serie di servizi essenziali di assistenza tecnica e di informazione che possano meglio orientare le scelte imprenditoriali.

Gli obiettivi principali sono:

- favorire l'introduzione e la diffusione di pratiche agronomiche a minor impatto ambientale che possano rappresentare non solo un ampliamento degli sbocchi di mercato per le produzioni, visto il sempre crescente favore dei consumatori per i prodotti tipici dell'agricoltura biologica, ma che permettano anche la tutela, la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio;
- favorire l'introduzione e la diffusione di metodi di allevamento che, migliorando l'igiene ed il benessere degli animali, consentano un ritorno economico per l'imprenditore ed una maggior garanzia per il consumatore;
- migliorare la competitività e l'efficienza aziendale per raggiungere livelli di reddito adeguati e un'appropriata crescita professionale, in sintonia con le nuove linee di indirizzo della politica comunitaria;
- incentivare la valorizzazione delle produzioni ottenute con processi produttivi più rispettosi dell'ambiente;
- favorire il miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli nonché il collegamento e l'integrazione fra le varie fasi delle filiere produttive;
- agevolare i processi di riorganizzazione aziendale orientati alla diversificazione produttiva e alle produzioni «no food» (soprattutto in relazione alla produzione di energie alternative).

2. Riferimenti normativi

Titolo II, Capo IX, Articolo 33 – V trattino del Regolamento.

3. Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i soggetti di seguito indicati, con le limitazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) gli Enti pubblici che per statuto perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale, limitatamente agli interventi di cui ai punti 5.1 e 5.3;

b) gli istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati, limitatamente agli interventi di cui al punto 5.3;

c) le associazioni produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, le cooperative agricole e loro consorzi, limitatamente agli interventi di cui ai punti 5.1 e 5.3;

d) le organizzazioni professionali e associative agricole, gli enti ed organismi privati riconosciuti idonei a svolgere azioni di sviluppo agricolo e forestale, limitatamente agli interventi di cui ai punti 5.1 e 5.3;

e) le imprese agricole, singole e associate, titolari di partita IVA, iscritte presso le CCIAA al registro delle imprese (sezione speciale imprenditori agricoli o sezione coltivatori diretti o sezione speciale imprese agricole) e le cooperative agricole iscritte alla sezione III dell'albo prefettizio, limitatamente agli interventi di cui al punto 5.2, esclusivamente di livello provinciale.

Destinatari finali dei servizi previsti dalla presente Misura devono essere in ogni caso le imprese agricole e le persone fisiche che operano in agricoltura.

4. Condizioni

Per i soggetti di cui al precedente punto 3, lettera d) l'idoneità a svolgere i servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale previsti dalla Misura è valutata in fase di istruttoria delle domande, verificando il possesso dei seguenti requisiti:

- non avere scopi di lucro;
- avere tra gli scopi statutari la gestione di attività di assistenza tecnico-economica e/o di informazione;
- tenere una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del d.P.R. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni) ed un bilancio annuale.

Ulteriori requisiti per i soggetti di cui alla lettera d), richiesti anche per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) sono:

- disporre di adeguate strutture e attrezzature e avvalersi di personale idoneo per lo svolgimento delle attività;
- possedere adeguata e provata esperienza almeno triennale nel campo specifico di attività.

5. Tipologie d'intervento

I servizi per l'economia e la popolazione rurale comprendono interventi di consulenza tecnica specializzata e di informazione.

5.1 Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata

Tali interventi sono finalizzati a fornire alle imprese agricole, singole ed associate, su loro richiesta, supporto ed orientamento per le scelte imprenditoriali, riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici prioritariamente orientate verso la diversificazione delle attività agricole.

Le attività previste vengono attuate tramite consulenze specialistiche e non routinarie per:

- gli aspetti gestionali, finanziari e socio-economici;
- gli aspetti tecnico-produttivi (varietali, agronomici, fitosanitari, zootecnici, ecc.);
- gli aspetti relativi al mercato;
- il riorientamento delle produzioni;
- la trasformazione dei prodotti;
- l'applicazione di nuove normative;
- l'orientamento della gestione aziendale alla compatibilità ambientale;
- altre problematiche contingenti di interesse regionale.

Per l'elaborazione di nuovi modelli di intervento di consulenza tecnica specializzata e per il trasferimento di innovazioni tecnico-produttive possono essere realizzati progetti pilota e dimostrativi.

5.1.1 Consulenza tecnica specializzata

È indirizzata alla diffusione di tecniche di produzione finalizzate al miglioramento e alla specializzazione dei prodotti agricoli, all'introduzione e alla gestione di innovazioni tecnologiche e di sistemi di autocontrollo e alla diminuzione dell'impatto ambientale derivante da metodi di produzione fortemente specializzati. Affronta in genere problematiche di tipo settoriale od è rivolta a specifiche filiere e, prioritariamente, si avvale di adeguate strutture tecniche di supporto.

In attuazione di quanto previsto dalla programmazione regionale dovranno essere gradualmente avviati (su esempio del Servizio Assistenza Tecnica agli Allevamenti – SATA) modelli di intervento di consulenza tecnica specializzata, per filiera produttiva o per problematica, ai quali i singoli progetti devono conformarsi. Caratteristiche fondamentali di tali modelli sono:

- la concertazione con gli organismi associativi, rappresentativi del comparto, nonché con le organizzazioni dei consumatori;
- un coordinamento che garantisca un'omogenea impostazione sul territorio ed il necessario raccordo con le attività di ricerca e sperimentazione e di formazione e aggiornamento dei tecnici svolte a livello regionale;
- l'organizzazione di un flusso di informazioni indispensabili per programmare, monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi;
- la compartecipazione finanziaria delle aziende che usufruiscono dei servizi.

Analogamente a quanto avviene per il SATA, i modelli di intervento di cui sopra saranno approvati dalla Regione con specifico provvedimento in accordo con le Province.

5.1.2 I servizi di supporto

Sono finalizzati alla produzione di strumenti organizzativi e operativi, nonché alla produzione, raccolta e diffusione di dati conoscitivi necessari a supportare le attività di consulenza tecnica e a valutarne l'efficacia. Nell'ambito dei servizi di supporto possono essere realizzati anche progetti pilota e dimostrativi.

Sono realizzati prevalentemente a livello pubblico, con il coordinamento della Regione o di enti strumentali e con organizzazioni territoriali provinciali.

Esempi già operativi di tali servizi sono:

- servizio agrometeorologico;
- servizio suolo;
- servizio controllo efficienza delle macchine irroratrici;
- servizio dimostrazione e collaudo in azienda dei risultati della sperimentazione (on farm).

5.2 Acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata

L'acquisizione di tali servizi è finalizzata a supportare le aziende nelle scelte imprenditoriali e nell'introduzione delle innovazioni tecnologiche.

Le consulenze non routinarie, fornite da liberi professionisti o da società di servizi, sono ad esempio finalizzate a:

- fornire un supporto per la progettazione aziendale o interaziendale;
- introdurre sistemi di qualità aziendale secondo i criteri delle norme ISO 9000;
- introdurre sistemi di certificazione ambientale secondo i criteri delle norme ISO 14000 e del Regolamento EMAS;
- predisporre progetti di adeguamento alle norme di tutela ambientale, quali quelli previsti in attuazione del decreto legislativo 152/99;
- predisporre studi di fattibilità tecnico-economica per l'introduzione di innovazioni tecnologiche, per la diversificazione produttiva o per il riorientamento della produzione;
- predisporre progetti di informatizzazione aziendale.

Sono in ogni caso escluse le consulenze relative alla gestione corrente dell'azienda quali quelle su problematiche fiscali e contributive, quelle finalizzate alla redazione di progetti e/o programmi di investimento, ecc.

5.3 Informazione

Gli interventi di informazione devono essere finalizzati alla raccolta, all'elaborazione, alla diffusione e al trasferimento di dati e notizie di carattere tecnico-scientifico, socioeconomico, statistico e normativo, tramite idonei strumenti quali stampa, radio, televisione, strumenti informatici e telematica, nonché tramite l'organizzazione di convegni, seminari, incontri informativi, stages, visite tecniche, ecc.

6. Interventi attuati direttamente dalla Regione e dalle Province

Gli interventi di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.3 possono essere attuati anche dalla Regione e dalle Province, nell'ambito delle rispettive competenze individuate dalla l.r. 4 luglio 1998 n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» e successive modifiche ed integrazioni, in forma diretta (anche tramite gli enti strumentali) e/o con la partecipazione di altri soggetti, nel rispetto della normativa vigente in materia contrattuale.

Per l'attuazione delle iniziative sono ammesse, al 100%, le seguenti spese:

- compensi per personale tecnico e di coordinamento (non dipendente dalla Giunta Regionale e dalle Province);
- pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo ed informativo;
- organizzazione di convegni, seminari, incontri informativi, stages e visite tecniche;
- acquisto attrezzature, documentazioni, hardware, software di uso strettamente collegato all'attuazione delle iniziative finanziate con aiuti di Stato aggiuntivi.

7. Interventi regionali e provinciali a domanda

7.1 Condizioni di ammissibilità degli interventi

7.1.1 Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata

Sono ammissibili a contributo progetti riguardanti le tipologie di intervento di cui al precedente punto 5.1.1, di carattere territoriale regionale (o interprovinciale) e provinciale.

I contenuti dei progetti di carattere territoriale regionale o interprovinciale riguardano in particolare esperienze pilota di consulenza tecnica specializzata caratterizzate da contenuti innovativi e/o metodologie organizzative avanzate, finalizzate a mettere a punto modelli di intervento da applicare a livello provinciale.

I progetti hanno di norma durata annuale (1 gennaio - 31 dicembre). Possono essere ammessi a finanziamento anche progetti di durata inferiore all'anno (ma non inferiore a sei mesi), a condizione che ciò sia giustificato da specifici obiettivi connessi a peculiari aspetti del ciclo produttivo delle colture e degli allevamenti o più in generale della gestione aziendale, da valutare comunque in sede di istruttoria dei progetti medesimi.

I progetti di consulenza tecnica specializzata possono prevedere azioni complementari di informazione strettamente connesse alle finalità del progetto.

I progetti devono prevedere un numero minimo di aziende iscritte al Registro delle imprese, pari a:

- 40 in pianura;
- 20 in aree svantaggiate (così come definite ai sensi dell'art. 18 Reg. CEE 1257/99);
- 20 nelle aree protette definite ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, nonché nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio;
- 20 per i progetti comprendenti aziende biologiche o in conversione (ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni) e, nel limite massimo del 20%, da aziende interessate ad adottare tali tecniche.

Tali limiti sono modificabili in sede di istruttoria in presenza di peculiari caratteristiche del progetto (es. nell'ambito di modelli di intervento che prevedono vincoli diversi) e non si applicano per i progetti pilota.

Le aziende biologiche o in conversione devono essere iscritte all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o almeno avere presentato notifica dell'attività biologica ed avere ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di Controllo entro la data di presentazione della domanda.

L'accesso ai servizi deve essere ampliato il più possibile, per cui è opportuno un periodico ricambio delle aziende assistite. La valutazione di tale ricambio deve essere effettuata in fase istruttoria, in relazione agli obiettivi del progetto.

Le aziende non possono aderire contemporaneamente a più programmi similari.

I tecnici impiegati per lo svolgimento delle attività devono possedere un adeguato titolo di studio (laurea o diploma attinente alla professionalità prevista) o comprovata e pluriennale esperienza.

I tecnici devono operare per tutta la durata del progetto. In casi eccezionali e motivati e per la realizzazione di progetti che richiedono il concorso di più professionalità, è possibile l'utilizzo di tecnici a tempo parziale e/o per limitati periodi di tempo.

In caso di sospensione o cessazione dell'attività del tecnico sono possibili sostituzioni, limitatamente al periodo residuo del progetto, con un tecnico supplente che abbia gli stessi requisiti del tecnico sostituito.

Nell'ambito di progetti di consulenza tecnica che trattino lo stesso argomento o comunque tra loro strettamente correlati, è possibile attuare un'azione di coordinamento consistente nello svolgimento delle seguenti attività:

- coordinare un numero minimo di 4 progetti;
- assicurare il supporto tecnico, gestionale e progettuale;
- favorire lo scambio di informazioni, per armonizzare gli interventi dei tecnici, sia nel contenuto che nei metodi;
- garantire il flusso delle informazioni fra i tecnici e i referenti regionali e provinciali;
- curare le attività complementari di informazione.

7.1.2 Acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata

Sono ammissibili a contributo progetti riguardanti le tipo-

logie di intervento di cui al precedente punto 5.2, di carattere territoriale provinciale.

La durata dei progetti non può superare i 24 mesi.

I liberi professionisti e le società di consulenza utilizzate devono possedere comprovate professionalità nel settore di intervento.

7.1.3 Interventi di informazione

Sono ammissibili a contributo progetti riguardanti le tipologie di intervento di cui al punto 5.3.

Nel caso di progetti che prevedono la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati riferiti ad aziende agricole, queste ultime devono essere identificate dal CUAA al fine di consentire l'incrocio dei dati con il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia).

Ogni progetto può prevedere una o più iniziative con analoghe finalità. Ogni beneficiario può presentare un massimo di 3 progetti.

7.2 Entità degli aiuti e condizioni di ammissibilità delle spese

7.2.1 Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata

L'ammontare dell'aiuto per voci di spesa è il seguente:

a) personale tecnico non dipendente dal soggetto beneficiario, che garantisca l'impegno pari ad una unità lavorativa annua, o comunque rapportata alla durata del progetto, formalizzato da una lettera di incarico o contratto: 75%, per una spesa annua massima ammissibile di Euro 30.000;

b) personale di coordinamento non dipendente dal soggetto beneficiario, che garantisca l'impegno pari ad una unità lavorativa annua, o comunque rapportata alla durata del progetto, formalizzato da una lettera di incarico o contratto: 75%, nella misura massima del 25% della spesa del tecnico e complessivamente non superiore a una spesa annua di Euro 30.000;

c) spese operative: spesa annua massima ammissibile Euro 3.500 per tecnico a tempo pieno, ripartibile nelle seguenti voci di spesa:

- acquisto attrezzature, documentazioni, hardware, software, di uso strettamente collegato all'attuazione delle iniziative: 40%;
- spese per analisi chimico-fisiche non routinarie e non imposte da regole obbligatorie ritenute necessarie all'attività di consulenza tecnica: 70% nell'ambito di un unico progetto a valenza annuale e con percentuali decrescenti (55% - 40% - 25%) per lo stesso progetto ripetuto e finanziato nei tre anni successivi;

d) spese per azioni complementari di informazione strettamente connesse alle finalità del progetto, per una spesa massima ammissibile di:

- € 5.000 per tecnico a tempo pieno e per i progetti pilota;
- € 2.000 per tecnico a tempo pieno, per le altre tipologie di intervento;

per voci di spesa e tasso di contribuzione, si veda il successivo punto 7.2.3, lettere b), c) e d);

e) spese generali: 75%, per spese amministrative rendicontabili e riconducibili all'attuazione dei progetti finanziati, nella misura massima del 5% dell'importo complessivo delle spese ammesse a rendicontazione; quest'ultima percentuale è elevata al 10% per i beneficiari che dispongono di contabilità analitica e separata. Tale forma di contabilità comporta una puntuale imputazione delle spese generali, suddivise per centro di costo, all'attuazione del progetto.

Le spese generali comprendono:

- spese per il personale amministrativo e di segreteria;
- spese postali, telefoniche, telematiche e di cancelleria;
- affitto dei locali e manutenzione;
- riscaldamento, elettricità, pulizia e custodia locali.

La percentuale di contributo è elevata al 90% per le voci di spesa di cui alle lettere a), b), e), per le azioni:

- attuate totalmente in aree svantaggiate;
- che comprendono esclusivamente aziende biologiche o in conversione (ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni) e, nel limite massimo del 20%, da aziende interessate ad adottare tali tecniche.

Nel caso in cui le richieste di contributo superino le disponibilità finanziarie che l'amministrazione competente riserva

all'attività a domanda, ad ogni beneficiario potrà essere concesso un contributo massimo di 100.000 € o comunque un importo non superiore al 30% della complessiva disponibilità di cui sopra.

Le spese di viaggio con l'utilizzo di mezzo proprio, sono ammissibili sulle seguenti voci e modalità:

- i pedaggi autostradali, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale;
- un'indennità chilometrica pari a quella stabilita per i dipendenti della Giunta della Regione Lombardia (1/5 del prezzo della benzina per chilometro, con riferimento all'entità in vigore al 1° gennaio di ogni anno); in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione.

Le spese operative e quelle per attività complementari devono essere strettamente funzionali e necessarie allo svolgimento dell'attività prevista nel progetto.

Le analisi devono essere eseguite presso laboratori che utilizzano le metodiche previste dal d.m. 11 maggio 1992 n. 79.

Non sono riconosciute spese per analisi rese obbligatorie da vigenti normative e/o rese necessarie dall'adesione alle Misure previste dal Reg. CEE 2078/92 e alle Misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale.

La percentuale della spesa a carico del beneficiario è coperta preferibilmente da quote di compartecipazione delle aziende aderenti al progetto.

Per le spese di analisi, la compartecipazione del 50% da parte dell'utenza è obbligatoria.

Per quei progetti che coinvolgono aziende aderenti all'azione 1 della misura f (2.6) «Misure agroambientali» e che prevedono gli stessi tecnici per la duplice funzione (tecnico del progetto e tecnico che fornisce l'assistenza obbligatoria dell'azione 1), deve essere prevista una compartecipazione finanziaria minima a carico delle aziende pari a quanto indicato nell'allegato 4 «Giustificazione economica degli indennizzi per il sostegno delle misure agroambientali» al P.S.R. (1).

Se la quota di compartecipazione supera la percentuale prevista a carico del beneficiario la parte eccedente sarà detratta dal contributo. Questa detrazione non sarà attuata se la quota eccedente è destinata a coprire spese effettivamente sostenute, superiori alla spesa massima ammessa, per le voci di spesa approvate a preventivo.

L'IVA viene riconosciuta a rendicontazione solo per i beneficiari che non agiscono in esercizio di impresa ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e abbiano sottoscritto l'apposita dichiarazione al momento della domanda.

Fermi restando i vincoli sopra riportati e l'importo complessivo del contributo concesso, in fase di rendicontazione possono essere ammesse compensazioni fino al massimo del 20% fra le voci di spesa preventivate. Compensazioni superiori devono essere preventivamente autorizzate.

7.2.2 Acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata

L'ammontare dell'aiuto relativo alle spese sostenute per attività di consulenza è pari al 50%, per una spesa massima ammissibile di € 50.000, comprensivi di IVA.

7.2.3 Interventi di informazione

L'ammontare dell'aiuto, per voci di spesa, è il seguente:

a) acquisto attrezzature, documentazioni, hardware, software, di uso strettamente collegato all'attuazione delle iniziative: 40% della spesa ammissibile. Tale spesa non può superare il 10 % del costo complessivo del progetto. Questo limite è modificabile in sede di istruttoria in presenza di peculiari caratteristiche del progetto

b) predisposizione di materiale a stampa, audiovisivo e multimediale: predisposizione dei testi (redazione, registra-

(1) Allegato 1: conti culturali - voce «costi aggiuntivi»

- Il costo per l'assistenza previsto per il vigneto (19,63 Euro/ha) è applicabile a tutte le colture arboree.
- Il costo per l'assistenza previsto per il prato avvicendato, per gli anni successivi al primo (15,49 €/ha), è applicabile anche ai medicaia.
- Il costo per l'assistenza previsto per alcune tra le più diffuse colture erbacee annuali (36,15 €/ha) è applicabile a tutte le colture erbacee annuali.

zione, traduzione, ecc.) e del materiale iconografico, impostazione grafica, stampa e duplicazione, spedizione del materiale, realizzazione pagine web, ecc.: 50% della spesa ammissibile;

c) convegni, seminari e incontri informativi: spese per relatori, noleggio attrezzature, affitto e allestimento sala: 75% della spesa ammissibile;

d) stages e visite tecniche: viaggi e trasporti, vitto: 75% della spesa ammissibile;

e) spese generali: 75%, per spese amministrative rendicontabili e riconducibili all'attuazione dei progetti finanziati, nella misura massima del 5% dell'importo complessivo delle spese ammesse a rendicontazione; quest'ultima percentuale è elevata al 10% per i beneficiari che dispongono di contabilità analitica e separata.

La percentuale di contributo è elevata al 90% per le voci di spesa di cui alle lettere c), d), e) per le azioni:

- attuate totalmente in aree svantaggiate;
- che comprendono esclusivamente aziende biologiche o in conversione (ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni).

Nel caso in cui le richieste di contributo superino le disponibilità finanziarie che l'amministrazione competente riserva all'attività a domanda, ad ogni beneficiario potrà essere concesso un contributo massimo di 50.000 Euro o comunque un importo non superiore al 30% della complessiva disponibilità di cui sopra.

Per quanto riguarda le spese di viaggio:

- sono ammissibili a presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta per gli spostamenti in taxi, adeguati giustificativi per noleggio mezzi di trasporto dei partecipanti);
- nel caso dell'utilizzo di mezzo proprio, è ammessa un'indennità chilometrica pari a quelle stabilita per i dipendenti della Giunta della Regione Lombardia (1/5 del prezzo della benzina per chilometro, con riferimento all'entità in vigore al 1° gennaio di ogni anno); in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione.

Per quanto riguarda le spese per vitto e alloggio:

- trasferta di durata compresa fra 8 e 12 ore: massimo Euro 20 per un pasto;
- trasferta di durata superiore a 12 ore: massimo Euro 40 per due pasti ed Euro 60 per pernottamento;
- le spese devono essere documentate tramite ricevute fiscali o fatture con le generalità del contraente e del fruitore;
- ricevute fiscali o fatture collettive, devono indicare: le date, il numero dei pasti/alloggi e i relativi costi; deve essere inoltre allegato un elenco dei presenti, debitamente compilato con data, qualifica e firma degli interessati.

L'IVA viene riconosciuta a rendicontazione solo per i beneficiari che non agiscono in esercizio di impresa ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e abbiano sottoscritto l'apposita dichiarazione al momento della domanda.

Fermi restando i vincoli sopra riportati e l'importo complessivo del contributo concesso, in fase di rendicontazione possono essere ammesse compensazioni fino al massimo del 20% fra le voci di spesa preventivate. Compensazioni superiori devono essere preventivamente autorizzate.

La percentuale della spesa a carico del beneficiario può essere coperta anche da quote di iscrizione e contributi richiesti agli utenti per le attività e i servizi previsti nel progetto, o da partecipazioni finanziarie di altri soggetti privati. Se tali partecipazioni superano la percentuale prevista a carico del beneficiario, la parte eccedente viene detratta dal contributo. La detrazione non viene attuata se la quota eccedente è destinata a coprire spese effettivamente sostenute, superiori alla spesa massima ammessa per le voci di spesa approvate a preventivo.

7.3 Adempimenti a carico del beneficiario

7.3.1 Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata

Il beneficiario è tenuto a:

- garantire l'accesso alle iniziative a tutti gli agricoltori in-

teressati, anche se non sono soci o aderenti (qualora le iniziative siano realizzate da associazioni di produttori, altre forme associative od organizzazioni agricole di mutuo sostegno);

- acquisire la formale richiesta delle aziende di servizi consulenza tecnica specializzata mediante una apposita scheda in cui devono essere precisati: i dati anagrafici dell'imprenditore, il tipo di progetto a cui aderisce, i servizi forniti e l'eventuale quota di compartecipazione finanziaria. Tali schede devono essere firmate dall'imprenditore e dal tecnico responsabile del progetto;
- aggiornare un archivio informatizzato con i dati identificativi delle aziende coinvolte e la tipologia dei servizi erogati, al fine di costituire una banca dati aziendale; i dati identificativi sono costituiti da: denominazione dell'azienda come da iscrizione alla CCIAA, indirizzo, comune, Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA);
- dimostrare con idonea documentazione l'avvenuta compartecipazione finanziaria della aziende;
- rendere identificabili le eventuali attrezzature acquistate, al fine dei successivi controlli;
- compilare un quaderno delle visite dove è riportata accanto a ciascuna azienda la data, l'attività svolta e la firma del tecnico e dell'imprenditore che attesti l'avvenuta visita;
- redigere e consegnare all'azienda alla fine del periodo di assistenza una relazione di sintesi contenente i risultati delle elaborazioni prodotte e gli interventi consigliati;
- menzionare la partecipazione finanziaria della Comunità Europea nell'organizzazione e attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale. In particolare i materiali a stampa e di qualsiasi altro genere devono riportare la seguente dicitura: «Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006» o eventuali forme abbreviate preventivamente approvate dall'Amministrazione competente. Qualora i progetti siano finanziati con aiuti di Stato aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano di Sviluppo Rurale, deve essere riportata la dicitura «Realizzato con i contributi previsti dalla Misura n. (1.14) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006»;
- mettere a disposizione delle competenti Amministrazioni, per eventuali utilizzi, i materiali prodotti;
- autorizzare ad apportare eventuali varianti sostanziali al progetto finanziato, nonché a richiedere preventivamente, alla competente Amministrazione, le proroghe dei tempi di realizzazione indicati. In ogni caso la conclusione delle iniziative non può essere protratta oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
- presentare, alla competente Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate, la richiesta di accertamento tecnico-amministrativo e a presentare l'eventuale documentazione integrativa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Inoltre per l'azione di coordinamento:

- compilare un registro delle riunioni periodiche e degli incontri di aggiornamento, riportando: data, orario, attività svolta, nome e firme dei tecnici presenti;
- comunicare alla competente Amministrazione, con almeno 7 giorni di preavviso, luogo, data, programma di incontri di aggiornamento, di altre iniziative di informazione realizzate e di riunioni periodiche significative.

7.3.2 Acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata

- L'autorizzazione ad apportare eventuali varianti sostanziali al progetto finanziato, nonché le proroghe dei tempi di realizzazione indicati devono essere richieste preventivamente, alla competente Amministrazione. In ogni caso non sono concesse proroghe superiori a 60 giorni.
- Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate, deve essere presentata, alla competente Amministrazione, la richiesta di accertamento tecnico-amministrativo e l'eventuale documentazione integrativa deve essere presentata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

7.3.3 Interventi di informazione

- Qualora le iniziative siano realizzate da associazioni di produttori, altre forme associative od organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'accesso alle stesse deve essere garantito a tutti gli agricoltori interessati, anche se non soci o aderenti.
- Il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione competente, con almeno 7 giorni di preavviso, luogo, data, orario e programma delle iniziative quali convegni, seminari, incontri informativi, stages, visite tecniche ecc..
- Nell'organizzazione e attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale, deve essere fatta menzione della partecipazione finanziaria della Comunità Europea. In particolare i materiali a stampa e di qualsiasi altro genere devono riportare la seguente dicitura: «Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006» o eventuali forme abbreviate preventivamente approvate dall'Amministrazione competente. Qualora i progetti siano finanziati con aiuti di Stato aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano di Sviluppo Rurale, deve essere riportata la dicitura «Realizzato con i contributi previsti dalla Misura n (1.14) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006».
- I materiali prodotti devono essere messi a disposizione delle competenti Amministrazioni per eventuali utilizzi.
- L'autorizzazione ad apportare eventuali varianti sostanziali al progetto finanziato, nonché le proroghe dei tempi di realizzazione indicati devono essere richieste preventivamente, alla competente Amministrazione. In ogni caso la conclusione delle iniziative non può essere protratta oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.
- Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate, deve essere presentata, alla competente Amministrazione, la richiesta di accertamento tecnico-amministrativo e l'eventuale documentazione integrativa deve essere presentata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Procedure e controlli per le attività di livello regionale e provinciale svolte direttamente

8.1 Formulazione e approvazione del programma annuale delle attività

La Giunta Regionale e le Province predispongono annualmente il programma delle iniziative da realizzare durante l'anno successivo e lo formalizzano entro il 30 novembre mediante la presentazione del modello unico di domanda e delle relative schede di misura (una per ogni progetto) all'Organismo Pagatore Regionale. Alla domanda sono allegati i programmi delle iniziative ed i preventivi di spesa.

Entro la stessa data le Province trasmettono alla Regione il programma di attività al fine di concertare l'utilizzo delle risorse disponibili sul Piano di Sviluppo Rurale.

8.2 Istruttoria

L'istruttoria è svolta dall'Organismo Pagatore Regionale dalle singole Amministrazioni che provvedono ad affidarne le varie fasi a funzionari diversi.

In fase di istruttoria iniziale il funzionario verifica la coerenza delle iniziative con quanto previsto dalla presente circolare.

In fase di istruttoria finale il funzionario verifica la documentazione attestante la realizzazione dei progetti, la coerenza con i programmi approvati e gli atti di liquidazione delle spese.

Tutte le fasi istruttorie si chiudono con la redazione da parte dei funzionari incaricati di un apposito verbale.

9. Procedure e controlli per le attività di livello regionale e provinciale a domanda

9.1 Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate alle Amministrazioni competenti entro il 31 luglio di ogni anno, per le iniziative da realizzare durante l'anno successivo (1° gennaio-31 dicembre).

Per le iniziative da realizzare entro l'anno 2003 le domande devono essere presentate entro il 15 settembre 2002.

Nel caso di interventi di «Acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata», le attività possono avere inizio anche prima del 1° gennaio dell'anno successivo, purché comunque in data successiva alla presentazione della domanda, e si concludono nei tempi previsti dal progetto.

Le domande vanno presentate:

- alla competente struttura organizzativa della Direzione Generale Agricoltura – Piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano, o presso le sedi degli STAP, per i progetti di carattere territoriale regionale e interprovinciale;
- alle Province competenti, per i progetti di carattere territoriale provinciale.

Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data del timbro del protocollo dell'Amministrazione che riceve la domanda.

Documentazione della domanda

La richiesta di finanziamento consta di:

- domanda di adesione al Piano di Sviluppo Rurale sul modello unico;
- scheda di misura predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura.

Alla domanda devono inoltre essere allegati:

- Nel caso di offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata e attività di informazione:
 - il programma che il richiedente intende realizzare da predisporre secondo lo schema di cui all'allegato Modello 1; per le attrezzature dovrà essere indicato: la tipologia, il loro utilizzo ed il preventivo dettagliato di spesa;
 - il preventivo di spesa analitico, sintesi del preventivo e modalità di copertura della spesa a carico del richiedente (come da allegato Modello 2); per i progetti di consulenza tecnica specializzata deve essere allegato l'elenco delle aziende coinvolte contenente i dati identificativi specificati al precedente punto 7.3.1;
 - la documentazione necessaria per la valutazione dell'idoneità a svolgere attività di consulenza tecnica specializzata e di informazione: copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e/o dello statuto, copia del bilancio dell'ultimo esercizio, curriculum (esperienza almeno triennale nel campo di attività, strutture e attrezzature utilizzate);
 - una nota dettagliata relativa al personale incaricato della gestione tecnica del progetto (curriculum, esperienze professionali).
- Nel caso di progetti per i quali è prevista un'azione di coordinamento, il richiedente deve inoltre presentare l'elenco dei progetti collegati con indicazione dei soggetti attuatori, del personale preposto al coordinamento e delle Amministrazioni alle quali sono stati presentati.
- Per i progetti di «Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata», ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria delle aziende coinvolte, alla domanda devono essere allegati gli impegni sottoscritti dalle aziende.
- Qualora i richiedenti siano forme associative od organizzazioni agricole di mutuo sostegno, nel progetto deve essere fornita un'indicazione delle modalità con le quali viene garantito l'accesso all'iniziativa a tutti i soggetti interessati anche se non soci o aderenti.
- Nel caso di acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata:
 - il programma che il richiedente intende realizzare, da predisporre secondo lo schema di cui all'allegato Modello 1;
 - preventivo di spesa analitico;
 - curriculum professionale dei liberi professionisti e delle società di consulenza.

Nei programmi di attività devono essere messi in evidenza gli elementi che permettano l'attribuzione del punteggio ai fini della costituzione della graduatoria.

La documentazione già in possesso dell'Amministrazione competente può essere omessa, facendone comunque menzione, ed eventualmente può essere integrata con opportuni aggiornamenti.

I dati del beneficiario, contenuti nella domanda di adesione

e nella scheda di misura, vengono registrati nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.).

Tutti i dati indicati in domanda, nella scheda di misura e nella documentazione allegata, sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e costituiscono «dichiarazione sostitutiva di certificazione» e «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà».

In caso di domande con documentazione incompleta o affetta da errore sanabile si fa riferimento a quanto previsto al punto 2.1.2, Parte II del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia (di seguito Manuale) approvato con d.d.g. 17 gennaio 2002 e successivamente modificato con d.d.g. 13 marzo 2002 n. 4575.

9.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria è effettuata dalle Amministrazioni competenti e si conclude entro 75 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande (45 giorni per i progetti relativi all'anno 2003). Essa prevede:

- il controllo amministrativo sul 100% dei progetti presentati per valutare l'ammissibilità delle iniziative proposte;

I punteggi sono attribuiti con i seguenti criteri:

a) Nel caso di offerta e acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata:

- per i progetti di carattere territoriale regionale o interprovinciale:

CRITERI	PUNTEGGIO						
	0	1	2	3	4	5	-0,5
Progetti conformi a modelli di intervento definiti e approvati dalla Regione	NO	=	=	=	=	SI	=
Progetti di offerta di servizi che prevedono una compartecipazione finanziaria delle aziende aderenti (oltre quella obbligatoria per le analisi)	NO	Massimo 5 punti da assegnare in proporzione alla % di compartecipazione finanziaria delle aziende sulla quota a carico del beneficiario					
Progetti pilota	NO	Accordo Province: Minimo 3	Accordo Province: Minimo 6	Accordo Province: Minimo 9	Accordo Province: Tutte	=	=
Progetti coordinati	NO	Collegati a un minimo di 3 progetti	=	=	=	=	=
Progetti finalizzati all'utilizzo di tecniche produttive/gestionali a ridotto impatto ambientale	NO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO	=	=	=	=
Progetti caratterizzati da elevato contenuto innovativo	NO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO	=	=	=	=
Progetti che intervengono su settori o problematiche emergenti	NO	SI	=	=	=	=	=
Progetti inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione olivicola; Reg. CE 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele; Reg. CE 2200/96 relativo all'OCM del settore ortofrutticolo)	NO	=	=	=	=	=	SI

- per i progetti di carattere territoriale provinciale:

CRITERI	PUNTEGGIO						
	0	1	2	3	4	5	-0,5
Progetti conformi ai modelli di intervento definiti e approvati dalla Regione	NO	=	=	=	=	SI	=
Progetti di offerta di servizi che prevedono una compartecipazione finanziaria delle aziende aderenti (oltre quella obbligatoria per le analisi)	NO	Massimo 5 punti da assegnare in proporzione alla % di compartecipazione finanziaria delle aziende sulla quota a carico del beneficiario					
Progetti coerenti con gli obiettivi individuati dai documenti di programmazione provinciale	NO	Coerenza con obiettivi MINIMA	Coerenza con obiettivi SUFFICIENTE	Coerenza con obiettivi MEDIA	Coerenza con obiettivi BUONA	Coerenza con obiettivi ELEVATA	=
Progetti finalizzati all'utilizzo di tecniche produttive/gestionali a ridotto impatto ambientale	NO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO	=	=	=	=
Progetti caratterizzati da elevato contenuto innovativo	NO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO	=	=	=	=
Progetti coordinati	NO	Collegati a un minimo di 3 progetti	=	=	=	=	=
Progetti che intervengono su settori o problematiche emergenti	NO	SI	=	=	=	=	=
Progetti di acquisizione di servizi finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità aziendale e certificazione ambientale	NO	SI	=	=	=	=	=

CRITERI	PUNTEGGIO					
	0	1	2	3	4	5
Progetti inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione olivicola; Reg. CE 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele; Reg. CE 2200/96 relativo all'OCM del settore ortofrutticolo)	NO	=	=	=	=	=
						-0,5
						SI

A parità di punteggio, i progetti sono ordinati tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1. Progetto al quale è stato attribuito un punteggio per il criterio «Progetti conformi ai modelli di intervento definiti».
2. Progetto al quale è stato attribuito un punteggio per il criterio «Progetti che prevedono una compartecipazione finanziaria delle aziende aderenti (oltre a quella obbligatoria per le analisi)», per i progetti regionali, e «Progetti di offerta di servizi che prevedono una compartecipazione finanziaria delle aziende aderenti (oltre a quella obbligatoria per le analisi)», per i progetti provinciali.
3. Progetto di minore dimensione economica in termini di contributo concedibile.
4. Progetto per il quale non è stato necessario richiedere integrazioni in fase di istruttoria (domanda completa in ogni parte).

b) Nel caso di interventi di informazione:

- per i progetti di carattere territoriale regionale o inter-provinciale:

CRITERI	PUNTEGGIO			
	0	1	2	-0,5
Progetti finalizzati in modo specifico a diffondere informazioni sulle tematiche ambientali	NO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO	=
Progetti che prevedono un coinvolgimento diretto della Direzione Generale Agricoltura nella realizzazione	NO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO	=
Progetti che utilizzano moderne tecnologie, quali l'informatica e la telematica per l'acquisizione, il trattamento e la divulgazione delle informazioni	NO	Requisito presente	=	=
Progetti che intervengono su settori o problematiche emergenti	NO	Requisito presente	=	=
Progetti di ampia valenza territoriale che consentano di coinvolgere, anche indirettamente, un elevato numero di aziende	NO	Requisito presente	=	=
Progetti inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione olivicola; Reg. CE 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele; Reg. CE 2200/96 relativo all'OCM del settore ortofrutticolo)	NO	=	=	SI

- per i progetti di carattere territoriale provinciale:

CRITERI	PUNTEGGIO			
	0	1	2	-0,5
Progetti coerenti con gli obiettivi individuati dai documenti di programmazione provinciale	NO	Coerenza MEDIA	Coerenza MASSIMA	=
Progetti finalizzati in modo specifico a diffondere informazioni sulle tematiche ambientali	NO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO	=

CRITERI	PUNTEGGIO			
	0	1	2	-0,5
Progetti che prevedono un coinvolgimento diretto della Provincia competente nella realizzazione	NO	Possesso del requisito MEDIO	Possesso del requisito ELEVATO	=
Progetti che utilizzano moderne tecnologie, quali l'informatica e la telematica per l'acquisizione, il trattamento e la divulgazione delle informazioni	NO	Requisito presente	=	=
Progetti che intervengono su settori o problematiche emergenti	NO	Requisito presente	=	=
Progetti di ampia valenza territoriale che consentano di coinvolgere, anche indirettamente, un elevato numero di aziende	NO	Requisito presente	=	=
Progetti inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola; Reg. CE 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele; Reg. CE 2200/96 relativo all'OCM del settore ortofrutticolo)	NO	=	=	SI

A parità di punteggio, i progetti sono ordinati tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1. Progetto al quale è stato attribuito un punteggio per il criterio «Progetti che prevedono un coinvolgimento diretto della Direzione Generale Agricoltura/Provincia nella realizzazione».
2. Progetto di minore dimensione economica in termini di contributo concedibile.
3. Progetto per il quale non è stato necessario richiedere integrazioni in fase di istruttoria (domanda completa in ogni parte).

9.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

L'Amministrazione competente comunica ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria, inviando copia del relativo verbale, nonché le modalità di riesame. La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro 10 giorni dalla data del verbale di istruttoria della domanda.

Tale comunicazione, per le domande istruite positivamente, deve contenere l'indicazione del:

- punteggio assegnato;
- importo della spesa ammessa a contributo;
- contributo concedibile;
- il referente dell'istruttoria.

9.4 Presentazione richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha la facoltà, ai sensi della l. 241/90, di presentare all'Amministrazione competente memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti, l'Amministrazione competente è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

9.5 Comunicazione dell'esito del riesame

L'Amministrazione competente comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

9.6 Formulazione e approvazione della graduatoria delle domande ammissibili

L'Amministrazione competente, al termine della fase di valutazione delle eventuali memorie scritte presentate dai richiedenti, formula e approva, nelle forme ritenute opportune, la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili ordinata per punteggio di priorità decrescente.

Entro il 30 novembre di ogni anno (10 dicembre per i progetti 2003) le Province trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura:

- gli elenchi dei progetti ammissibili, redatti sulla base del modello allegato, evidenziando i progetti per i quali è stata segnalata la richiesta di anticipo;
- i provvedimenti adottati per l'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili.

9.7 Comunicazione alle province del riparto delle risorse

Entro il 15 dicembre di ogni anno la Direzione Generale Agricoltura comunica alle Province l'esito del riparto di assegnazione delle risorse finanziarie.

9.8 Comunicazione al beneficiario dell'ammissione / non ammissione al finanziamento

Le Province, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, comunicano, con raccomandata A.R., ai titolari delle domande l'ammissione/non ammissione a finanziamento, segnalando altresì le modalità per la richiesta dell'anticipazione.

Analoga comunicazione è fatta dalla Direzione Generale Agricoltura per i progetti di sua competenza, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente.

9.9 Anticipi

9.9.1 Presentazione richiesta

Un'anticipazione del 20% dell'importo globale dell'investimento ammesso a finanziamento può essere liquidata su richiesta del beneficiario, da inoltrare all'Amministrazione competente entro 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Alla richiesta devono essere allegati:

- una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2A del Manuale, a favore dell'Organismo Pagatore Regionale (Provincia o Regione nel caso di aiuti di stato), di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10% comprensivo delle spese di escussione a carico dell'O.P.R. e degli interessi legali;
- dichiarazione di avvenuto inizio dell'attività progettuale.

La fidejussione deve avere validità fino all'erogazione del saldo del contributo concesso ed è svincolata dopo apposita autorizzazione da parte dell'O.P.R. (della Provincia o della Regione nel caso di aiuti di Stato), previo nulla osta da parte dell'Amministrazione competente all'istruttoria.

La comunicazione di svincolo deve essere inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

9.9.2 Verifica documentale

Il funzionario dell'Amministrazione competente verifica il 100% delle richieste pervenute valutando la completezza e la validità della documentazione presentata e in particolare:

- la corrispondenza tra l'importo della fidejussione e l'ammontare dell'anticipo richiesto maggiorato del 10%;
- la durata e la validità della fidejussione fino alla chiusura dell'iter procedimentale con il relativo periodo di svincolo.

Il funzionario, contestualmente all'effettuazione dei controlli relativi alla domanda di anticipo, presenta la richiesta di conferma della validità della polizza fidejussoria alla Compagnia di Assicurazioni o all'Istituto di Credito che hanno emesso la stessa a favore del beneficiario, sulla base dello schema riportato nel Manuale (allegato 2B).

Al termine della verifica il funzionario incaricato redige il relativo verbale dandone comunicazione al beneficiario solo in caso di mancata concessione dell'anticipo.

9.10 Varianti e proroghe

Eventuali varianti sostanziali e proroghe dei progetti finanziati devono essere richieste ed autorizzate preventivamente. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la variante o la proroga si considera accolta. Non sono concesse proroghe che determinino la conclusione del progetto successivamente al 28 febbraio dell'anno successivo. Nel caso di progetti di Acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata, non sono concesse proroghe superiori ai 60 giorni.

9.11 Controllo in corso di impegno

Durante il periodo di attuazione dei progetti le Amministrazioni competenti effettuano il controllo in loco su un campione minimo del 50% dei beneficiari.

Nel corso del controllo sarà compito del funzionario verificare:

- a) che l'attività sia effettivamente in corso di realizzazione e sia conforme con quanto approvato in fase istruttoria;
- b) che tutta la documentazione di seguito elencata, prevista per i progetti di «Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata», sia stata predisposta e conservata presso la sede del beneficiario:
 - schede di adesione delle aziende assistite;
 - archivio informatizzato con i dati identificativi delle aziende assistite;
 - quaderno delle visite;
 - registro delle riunioni periodiche e degli incontri di aggiornamento (per i progetti per i quali è prevista un'azione di coordinamento);
- c) che le attrezzature acquistate siano identificabili.

Il controllo in corso di impegno si conclude con la stesura di un verbale contenente gli elementi di cui all'allegato 4B del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.

Il controllo viene effettuato dai funzionari incaricati nel rispetto di quanto previsto nella Parte II punto 2.2 del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.

9.11.1 Modalità di individuazione del campione

Il campione di beneficiari da sottoporre al controllo per la parte eccedente il 5% estratto a livello regionale, viene individuato sulla base di un fattore di rappresentatività delle domande presentate e di un'analisi del rischio effettuata dall'Amministrazione competente secondo i seguenti criteri:

- a) fattori di rischio;
- b) ponderazione di ciascun fattore di rischio;
- c) classe di rischio.

I fattori di rischio con il relativo coefficiente di ponderazione sono i seguenti:

Fattore di rischio	Coefficiente di ponderazione
Importo dell'aiuto/000.000	0,2
Numero di progetti	0,3
Numero di tecnici finanziati	0,3
Numero di aziende coinvolte	0,1
% di riduzione del contributo per inadempienze riscontrate nei controlli effettuati nelle campagne precedenti	0,1

Per ciascun beneficiario ammesso a finanziamento va calcolato l'indice di rischio, che si ottiene moltiplicando il valore del fattore di rischio considerato per il coefficiente di ponderazione (esempio: importo dell'aiuto L. 170.000.000 x coefficiente 0,2 = indice 34) e sommando i singoli indici di rischio così ottenuti.

I beneficiari vengono suddivisi in tre classi di rischio a ciascuna delle quali viene assegnata una percentuale di estrazione in base alla quale verranno estratti i beneficiari da sottoporre al controllo.

Classe	Rischio	Percentuale di estrazione
Classe 1	Basso	20
Classe 2	Medio	30

Classe	Rischio	Percentuale di estrazione
Classe 3	Alto	50

La determinazione del range di ciascuna classe si otterrà dividendo per 3 il range dell'universo dei beneficiari. Qualora una classe non fosse sufficientemente numerosa per estrarre il numero di beneficiari corrispondente alla percentuale prevista, i beneficiari da sottoporre a controllo saranno estratti in egual misura dalle altre classi.

Sulla base dell'analisi del rischio viene estratto l'80% del campione mentre il fattore di rappresentatività si ottiene estraendo casualmente il restante 20%.

L'estrazione del campione viene effettuata da una commissione composta da 3 funzionari che provvede a redigere e sottoscrivere un apposito verbale.

9.12 Conclusione del progetto

9.12.1 Presentazione rendicontazione

I beneficiari, entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate, devono presentare, all'Amministrazione competente, la richiesta di accertamento tecnico-amministrativo per l'erogazione del saldo allegando la seguente documentazione:

- una relazione tecnica in cui si descrivono le attività svolte, i risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti; per i progetti di «Offerta di servizi di consulenza specializzata» la relazione deve contenere inoltre:
 - i nominativi dei tecnici coinvolti nel progetto;
 - l'elenco delle aziende effettivamente assistite, con il numero delle visite effettuate e l'indicazione dei servizi forniti;
 - dati aziendali (strutturali, tecnici ed economici) utili alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- una rendicontazione analitica delle spese sostenute (come da modello messo a disposizione dalla Regione) con i giustificativi di spesa in originale e fotocopia con relativa quietanza e liberatoria. Nella rendicontazione deve essere indicata l'eventuale quota di compartecipazione a carico dei destinatari dei servizi, descrivendone le modalità di attribuzione ai singoli destinatari e l'eventuale partecipazione finanziaria di altri soggetti privati;
- un'autocertificazione del rappresentante legale che attesti l'eventuale tenuta di una contabilità analitica e separata;
- copia di tutti i materiali prodotti;
- un'autocertificazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario in cui si certifica che gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente sono stati regolarmente versati.

Per i progetti di «Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata» deve inoltre essere allegato l'archivio informatizzato delle aziende di cui al punto 7.3.1.

Per i progetti di «Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata» e di «Informazione», nel caso di beneficiari costituiti in forme associative, nella relazione di cui sopra, deve essere fornita l'indicazione delle procedure e delle modalità messe in atto per garantire il libero accesso a tutti i soggetti interessati, anche se non soci.

Per i progetti di consulenza tecnica specializzata coordinati, deve essere inoltre presentata una relazione concernente l'attività di coordinamento realizzata con indicazione dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.

Per i progetti relativi all'introduzione di sistemi di qualità aziendale e/o certificazione ambientale, il beneficiario deve inoltre presentare il relativo attestato di certificazione rilasciato da un organismo accreditato.

9.12.2 Verifica documentale

L'Amministrazione competente entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione provvede all'istruttoria finale che si conclude con la redazione di un verbale riportante gli elementi minimi e obbligatori di cui all'allegato 4B del Manuale e con la comunicazione di concessione/non concessione del saldo.

La verifica documentale, effettuata sul 100% delle rendi-

contazioni, prevede il controllo della completezza e della regolarità della documentazione. Deve inoltre essere verificata la conformità dell'attività svolta rispetto a quella approvata e la congruità tra le spese ammesse e quelle effettivamente sostenute e rendicontate.

Gli originali dei documenti comprovanti le spese sostenute verranno restituiti al beneficiario previa visione ed annullamento con timbro attestante la concessione del contributo.

Il controllo viene effettuato dai funzionari incaricati nel rispetto di quanto previsto ai capitoli 3.2.e. e 4, Parte II del Manuale.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa, fatta tramite raccomandata A.R., sospende i termini di istruttoria sopra indicati. Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il saldo del contributo è erogato ad avvenuto accertamento finale positivo dello svolgimento del programma e delle relative rendicontazioni tecnico-economiche.

Per i soggetti in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il contributo riconosciuto è soggetto a ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, qualora esso sia liquidato con aiuti di stato aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano di Sviluppo Rurale.

9.13 Recesso dagli impegni assunti

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno con le modalità e con le conseguenze previste nella Parte I, punto 9 del Manuale.

In particolare il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% dell'impegno assunto (valutato in termini finanziari) sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso viene automaticamente totale.

9.14 Revoche

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria o *in itinere*) si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, l'Amministrazione competente deve comunicare l'avvio del procedimento di decadenza al richiedente o beneficiario e, se necessario, avviare le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nella Parte I – punto 7. del Manuale.

9.15 Impegni

Tutti gli impegni assunti dal beneficiario con l'adesione alla presente misura, sono distinti in essenziali ed accessori secondo i criteri individuati nella Parte II, punto 9. del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni. Il mancato rispetto degli impegni comporta decadenze totali o parziali secondo le previsioni di cui alla Parte II, punto 9. del citato manuale.

L'elenco degli impegni e delle conseguenze in caso di inadempimento sono di seguito indicati.

A) Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata

Impegni essenziali

Il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali, di seguito elencati, comporta la decadenza totale del progetto e del relativo contributo:

- Compilare il quaderno delle visite di cui al precedente punto 7.3.1.
- Redigere e consegnare alle aziende assistite alla fine del progetto di assistenza tecnica la relazione di sintesi di cui al precedente punto 7.3.1.
- Raggiungere almeno il 70 per cento degli obiettivi e conseguire almeno il 70 per cento dei risultati previsti nei progetti approvati.
- Garantire il libero accesso al servizio oggetto del finanziamento a tutti i soggetti eventualmente interessati anche se non soci o aderenti al soggetto proponente.
- Per i progetti per i quali è prevista un'azione di coordinamento, compilare il registro delle riunioni periodiche e degli incontri di aggiornamento di cui al precedente punto 7.3.1.

Impegni accessori

Sono accessori gli impegni il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale del diritto a percepire il contributo.

Di conseguenza il contributo viene percentualmente ridotto rispetto a quello effettivamente spettante così come determinato in sede di accertamento del saldo finale nel seguente modo:

- Formalizzare la richiesta di partecipazione delle aziende ai progetti di consulenza tecnica mediante la sottoscrizione delle schede di cui al precedente punto 7.3.1.
Penalità: riduzione dell'1% del contributo per ogni scheda non compilata correttamente
- Predisporre, aggiornare e consegnare a rendicontazione l'archivio informatizzato con i dati identificativi delle aziende coinvolte e la tipologia dei servizi erogati.
Penalità: riduzione del 10% del contributo sull'intero progetto
- Dimostrare con idonea documentazione l'avvenuta partecipazione finanziaria delle aziende.
Penalità: riduzione del 20% del contributo sull'intero progetto
- Rendere identificabili le eventuali attrezzature acquistate.
Penalità: riduzione del 10% del contributo sull'intero progetto
- Per i progetti per i quali è prevista un'azione di coordinamento, comunicare alla competente Amministrazione, con almeno 7 giorni di preavviso, luogo, data, orario e programma di incontri di aggiornamento, di altre iniziative di informazione realizzate e di riunioni periodiche significative.
Penalità: riduzione del 5% del contributo sull'intero progetto per ogni comunicazione non pervenuta, fino ad un massimo del 30% complessivo
- Riportare sui materiali a stampa e di qualsiasi altro genere le diciture indicate al precedente punto 7.3.1.
Penalità: riduzione del 3% del contributo sull'intero progetto per ogni dicitura non riportata
- Mettere a disposizione dell'Amministrazione competente i materiali prodotti.
Penalità: riduzione del 5% del contributo sull'intero progetto
- Richiedere preventivamente, all'Amministrazione competente, l'autorizzazione ad apportare eventuali varianti sostanziali al progetto finanziato, nonché proroghe dei tempi di realizzazione indicati.
Penalità: riduzione del 10% del contributo sull'intero progetto
- Rispettare i tempi indicati ai precedenti punti 9.12.1 e 9.12.2 per la presentazione della richiesta di accertamento tecnico-amministrativo e dell'eventuale documentazione integrativa.
Penalità: riduzione del 5% del contributo sull'intero progetto per i primi 10 giorni di ritardo, 10% di riduzione per un ritardo superiore a 10 giorni.

B) Acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata

Impegni essenziali

Il mancato rispetto dell'impegno essenziale, di seguito elencato, comporta la decadenza totale del progetto e del relativo contributo:

- Realizzare il progetto previsto

Impegni accessori

Sono accessori gli impegni il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale del diritto a percepire il contributo. Di conseguenza il contributo viene percentualmente ridotto rispetto a quello effettivamente spettante così come determinato in sede di accertamento del saldo finale nel seguente modo:

- Richiedere preventivamente, alla Provincia competente, l'autorizzazione ad apportare eventuali varianti sostanziali al progetto finanziato, nonché proroghe dei tempi di realizzazione indicati.
Penalità: riduzione del 10% del contributo sull'intero progetto.
- Rispettare i tempi indicati ai precedenti punti 9.12.1 e 9.12.2 per la presentazione della richiesta di accertamento tecnico-amministrativo e dell'eventuale documentazione integrativa.

Penalità: riduzione del 5% del contributo sull'intero progetto per i primi 10 giorni di ritardo, 10% di riduzione per un ritardo superiore a 10 giorni.

C) Interventi di Informazione

Impegni essenziali

Il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali, di seguito elencati, comporta la decadenza totale del progetto e del relativo contributo.

- Garantire il libero accesso al servizio oggetto del finanziamento a tutti i soggetti eventualmente interessati anche se non soci o aderenti al soggetto proponente.
- Raggiungere almeno il 70% degli obiettivi e conseguire almeno il 70% dei risultati previsti nei progetti approvati.

Impegni accessori

Sono accessori gli impegni il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale del diritto a percepire il contributo. Di conseguenza il contributo viene percentualmente ridotto rispetto a quello effettivamente spettante così come determinato in sede di accertamento del saldo finale nel seguente modo:

- Comunicare all'Amministrazione competente, con almeno 7 giorni di preavviso, luogo, data, orario e programma delle iniziative quali convegni, seminari, incontri informativi, stages, visite tecniche, ecc.
Penalità: riduzione del 5% del contributo sull'intero progetto per ogni comunicazione non pervenuta, fino ad un massimo del 30% complessivo
- Richiedere preventivamente, all'Amministrazione competente, l'autorizzazione ad apportare eventuali varianti sostanziali al progetto finanziato, nonché proroghe dei tempi di realizzazione indicati.
Penalità: riduzione del 10% del contributo sull'intero progetto.
- Rispettare i tempi indicati ai precedenti punti 9.12.1 e 9.12.2 per la presentazione della richiesta di accertamento tecnico-amministrativo e dell'eventuale documentazione integrativa.
Penalità: riduzione del 5% del contributo sull'intero progetto per i primi 10 giorni di ritardo, 10% di riduzione per un ritardo superiore a 10 giorni.
- Riportare sui materiali a stampa e di qualsiasi altro genere le diciture indicate al precedente punto 7.3.1.
Penalità: riduzione del 3% del contributo sull'intero progetto per ogni dicitura non riportata
- Mettere a disposizione dell'Amministrazione competente i materiali prodotti.
Penalità: riduzione del 5% del contributo sull'intero progetto.

9.16 Presentazione ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore Regionale e dalle Amministrazioni competenti è ammissibile il ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

9.17 Sanzioni

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella Parte III del Manuale.

10. Procedure comuni a tutte le attività: modalità di effettuazione delle liquidazioni (anticipi e saldi) da parte dell'Organismo Pagatore

10.1 Invio elenchi di liquidazione dalle Province alla Direzione Generale Agricoltura

Nel caso in cui i progetti siano finanziati con l'utilizzo delle risorse cofinanziate del Piano di Sviluppo Rurale, la Provincia, concluse le verifiche previste in ogni fase procedimentale che comporta una liquidazione, invia all'Organismo Pagatore Regionale, entro il 31 marzo per gli anticipi ed entro il 30 giugno e l'1 settembre per i saldi, l'elenco di liquidazione formulato secondo quanto previsto nella Parte I, punto 6 del Manuale.

Negli elenchi saranno ricompresi, se del caso, anche i programmi di attività svolti direttamente dalle Province.

Entro le stesse date e con le stesse modalità la D.G. Agricoltura predispose gli elenchi per i progetti di sua competenza.

10.2 Liquidazione degli elenchi dei beneficiari

Le fasi procedurali relative alla liquidazione degli elenchi da parte dell'Organismo Pagatore Regionale che comprendono l'invio degli elenchi all'O.P.R., la relativa liquidazione, la comunicazione dell'esito dei pagamenti, la comunicazione delle domande bloccate, la risoluzione delle anomalie e la riemissione degli elenchi di liquidazione relative alle domande bloccate, sono definite nel Manuale.

11. Limiti e divieti

Gli interventi dovranno essere coerenti con altri analoghi disciplinati da normative comunitarie, nazionali o regionali.

Gli aiuti previsti dalla presente Misura non sono cumulabili con altri di diversa origine per gli stessi interventi.

Non viene concesso alcun sostegno agli interventi che rientrano nel campo di applicazione di regimi di sostegno nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM).

Non sono quindi finanziabili gli interventi di cui al precedente punto 5.1, che rientrano nei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori ai sensi del Reg. CE 2200/96, relativo all'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Non sono inoltre ammessi a finanziamento:

- interventi di cui ai punti 5.1 e 5.3 che rientrano nel campo di applicazione della Misura i (2.9) – Azione F, attuati dai Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia;
- azioni di assistenza tecnica al Piano di Sviluppo Rurale e alle Misure del Piano;
- azioni di pubblicizzazione del Piano svolte dalla pubblica amministrazione;
- attività di ricerca;
- iniziative di promozione di prodotti agricoli.

In considerazione del fatto che in Regione Lombardia è operativo uno specifico Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti – SATA – che prevede modalità organizzative proprie, ove si ritengano indispensabili altri interventi in ambito zootecnico, si dovranno prevedere opportune modalità di raccordo ed integrazione con quanto previsto dal SATA.

Gli interventi di acquisizione di consulenze per l'introduzione di sistemi di qualità aziendali sono ammissibili solo per le aziende che non rientrano nella sfera di intervento della Misura m (1.13) del Piano di Sviluppo Rurale. Non sono ammissibili a contributo i progetti presentati da imprese agricole il cui fatturato di prodotti di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT e dell'agricoltura biologica) è superiore al 60% del totale.

L'importo globale degli aiuti concessi all'azienda sotto forma di servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, di interventi di formazione, di cui alla Misura c (1.3) e di servizi di sostituzione, di cui alla Misura l (1.12) non può superare complessivamente i 100.000 € per azienda, nell'arco di 3 anni.

12. Zonizzazione

La Misura è applicabile in tutto il territorio regionale.

ALLEGATO N. 2

MISURA n (1.14)

**«Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale»
(ATTIVITÀ DIRETTA)**

SCHEDA DI MISURA

Compilare una scheda per progetto

DOMANDA N.

RICHIEDENTE

- ☐ Regione Lombardia
☐ Provincia di
 000

ANNO/PERIODO DI ATTIVITÀ

- ☐ 2003
☐ 2004
☐ 2005
☐ 2006

N. PROGRESSIVO PROGETTO (esempio: progetto n. 1 di un totale di 6 progetti = 1/6)

..... /

Tipologia di intervento (barrare la casella che interessa):

- ☐ OFFERTA DI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALIZZATA
☐ INFORMAZIONE

Titolo del progetto

TOTALE SPESA PREVISTA	TOTALE CONTRIBUTO RICHiesto

ALLEGATI:

- Programma di attività
 – Preventivo di spesa

MISURA n (1.14)

**«Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale»
(ATTIVITÀ A DOMANDA)**

SCHEDA DI MISURA

Compilare una scheda per progetto

DOMANDA N.

RICHIEDENTE

Nome e cognome del richiedente o del rappresentante legale

ANNO/PERIODO DI ATTIVITÀ

- ☐ 2003
☐ 2004
☐ 2005
☐ 2006

N. PROGRESSIVO PROGETTO (esempio: progetto n. 1 di un totale di 6 progetti = 1/6)

..... /

Tipologia di intervento per la quale si richiede il contributo (barrare la casella che interessa):

- ☐ OFFERTA DI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALIZZATA
☐ ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALIZZATA
☐ INFORMAZIONE

Titolo del progetto

TOTALE SPESA PREVISTA	TOTALE CONTRIBUTO RICHiesto

**PARTE A – DA COMPILARE PER PROGETTI DI
«OFFERTA DI CONSULENZA TECNICA SPECIALIZZATA»
E «INFORMAZIONE»**

ALLEGATI

Barrare la casella che interessa	Se il documento non è allegato, indicare se è allegato ad altra domanda o parte di essa, o se è già disponibile presso una struttura dell'Amministrazione competente (specificare quale)
☐ programma che si intende realizzare redatto sulla base del Modello 1	
☐ impegni alla compartecipazione finanziaria sottoscritti dalle aziende aderenti (solo per progetti di «Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata»)	

Barrare la casella che interessa	Se il documento non è allegato, indicare se è allegato ad altra domanda o parte di essa, o se è già disponibile presso una struttura dell'Amministrazione competente (specificare quale)
☐ copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e/o dello statuto	
☐ copia del bilancio dell'ultimo esercizio	
☐ curriculum	
☐ elenco dei progetti collegati ai fini dell'attività di coordinamento con indicazione dei soggetti attuatori, del personale preposto al coordinamento e delle Amministrazioni alle quali sono stati presentati	
☐ altro	

CHIEDO

In caso di approvazione del progetto, di riconoscere per le spese generali il:

- ☐ 5% delle spese ritenute ammissibili;
☐ 10% delle spese ritenute ammissibili, a fronte della presentazione, in fase di rendicontazione finale, di contabilità analitica e separata per l'attività oggetto della presente domanda

SEGNALO

di voler richiedere l'erogazione dell'anticipo del 20% dell'investimento ammesso a finanziamento, tenendo conto delle modalità indicate al punto 9.9 della Circolare regionale

☐ sì ☐ no

Valendomi della facoltà concessa dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARO

sotto la mia responsabilità:

- a) di tenere una contabilità semplificata/ordinaria ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni, e redigere un bilancio annuale;
b) che per le iniziative per cui viene chiesto il contributo il richiedente **è/non è** (1) nelle condizioni di recuperare o compensare l'IVA;
c) che ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
– il richiedente **è/non è** (1) in esercizio di impresa ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e successive modificazioni;
– il contributo da percepire **è/non è** (1) riferito ad attività commerciali;
– l'attività svolta rientra esclusivamente fra quelle previste dell'art. 28 del d.P.R. n. 597 (2).

MI IMPEGNO

in caso di approvazione e finanziamento dei progetti inseriti nel programma a:

- garantire il libero accesso al servizio oggetto del finanziamento a tutti i soggetti eventualmente interessati, anche se non soci del soggetto proponente (3);

- utilizzare strutture, attrezzature e personale idoneo per lo svolgimento del programma.

- (1) Depennare la voce che non interessa
(2) Cancellare la frase se non interessa
(3) Cancellare la frase nel caso in cui il Soggetto richiedente non sia un organismo associativo

Data

..... (1)
(Firma del richiedente
o del legale rappresentante)

- (1) Firma leggibile, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal Sindaco o da un funzionario dell'Amministrazione competente a ricevere la domanda, utilizzando la dichiarazione sotto riportata, oppure allegare fotocopia della Carta di Identità del richiedente valida e controfirmata dallo stesso.

Dichiarazione da compilarsi da parte del funzionario incaricato a ricevere la domanda nel caso di autentica della firma del richiedente al momento della consegna della domanda stessa.

Io sottoscritt... (1)

Ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal Sig. previo accertamento dell'identità mediante e dopo averlo ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

..... (2) (3)

- (1) Nome, Cognome e Qualifica del funzionario.
(2) Luogo e data.
(3) Timbro e firma del funzionario.

Autenticazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 21 bis, tabella – allegato B, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

**PARTI B – DA COMPILARE PER PROGETTI
DI «ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA
TECNICA SPECIALIZZATA»**

ALLEGATI

Barrare la casella che interessa	Se il documento non è allegato, indicare se è allegato ad altra domanda o parte di essa, o se è già disponibile presso una struttura dell'Amministrazione competente (specificare quale)
☐ programma che si intende realizzare redatto sulla base della Circolare regionale	
☐ curriculum professionale del consulente o della società di consulenza	

SEGNALO

di voler richiedere l'erogazione dell'anticipo del 20% dell'investimento ammesso a finanziamento, tenendo conto delle modalità indicate indicato al punto 9.9 della Circolare regionale

☐ sì ☐ no

Valendomi della facoltà concessa dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARO

sotto la mia responsabilità che:

- a) per le iniziative per cui viene chiesto il contributo il richie-

dente **è/non è** (1) nelle condizioni di recuperare o compensare l'IVA;

- b) ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
- il richiedente **è/non è** (1) in esercizio di impresa ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e successive modificazioni;
 - il contributo da percepire **è/non è** (1) riferito ad attività commerciali;
 - l'attività svolta rientra esclusivamente fra quelle previste dell'art. 28 del d.P.R. n. 597 (2).

(1) Depennare la voce che non interessa

(2) Cancellare la frase se non interessa

Data

..... (1)
(Firma del richiedente
o del legale rappresentante)

- (1) Firma leggibile, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal Sindaco o da un funzionario dell'Amministrazione competente a ricevere la domanda, utilizzando la dichiarazione sotto riportata, oppure allegare fotocopia della Carta di Identità del richiedente valida e controfirmata dallo stesso.

Dichiarazione da compilarsi da parte del funzionario incaricato a ricevere la domanda nel caso di autentica della firma del richiedente al momento della consegna della domanda stessa.

Io sottoscritt... (1)
Ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal Sig.,
previo accertamento dell'identità mediante
e dopo averlo ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

..... (2) (3)

(1) Nome, Cognome e Qualifica del funzionario.

(2) Luogo e data.

(3) Timbro e firma del funzionario.

Autenticazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 21 bis, tabella - allegato B, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

MISURA n (1.14)

«Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale»

Interventi regionali / Provinciali a domanda - anno.....

MODELLO 1: SCHEDA DI PROGETTO

Soggetto attuatore dell'intervento

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

- A) ☐ Offerta di servizi di consulenza tecnica specializzata;
B) ☐ Acquisizione di servizi di consulenza tecnica specializzata
C) ☐ Informazione

TITOLO DEL PROGETTO

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

DURATA DEL PROGETTO (data di inizio e fine)

SINTESI DEL PROGETTO (max 15 righe)

RESPONSABILE DEL PROGETTO

RECAPITO:

Indirizzo

N. telefono E-Mail

A) OFFERTA DI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALIZZATA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. Analisi di scenario e individuazione delle problematiche

1.1 Caratteristiche dell'area interessata o delle aree interessate

Collocazione geografica (montagna, pianura, collina, disponibilità acqua, strade e altre infrastrutture).

Comuni interessati (abitanti, superficie).

Caratteristiche popolazione attiva (% di occupati in agricoltura).

1.2 Caratteristiche dell'ambito rurale o degli ambiti rurali oggetto di intervento

Attivi in agricoltura (numero assoluto e classi d'età).

SAU totale.

N. aziende in numero assoluto e per classi di superficie.

Produzioni tradizionali (aziende e superfici).

Produzioni emergenti (aziende e superfici).

1.3 Descrizione delle problematiche dell'area

Elencazione delle principali problematiche dell'area e descrizione più dettagliata di quelle cui si intende dare risposta con il progetto.

Esprimersi in termini tecnici, economici e sociali.

1.4 Riferimento agli obiettivi di sviluppo regionale.

Indicare la norma, il programma o altro documento ufficiale regionale al quale si intende riferirsi.

2. Descrizione dell'evento

2.1 Definizione dell'obiettivo operativo o degli obiettivi operativi

Esprimersi in termini di: cambiamenti da indurre e/o capacità da far acquisire e/o avanzamenti del sistema dei servizi regionale.

2.2 Descrizione delle soluzioni operative proposte

Illustrazione dei contenuti tecnici, economici, organizzativi, sociali ecc., delle soluzioni che sono state individuate per rispondere alle problematiche illustrate nella prima parte del progetto.

2.3 Utenza

Indicare nel dettaglio qual è l'utenza del progetto in termini di:

- n. aziende e loro caratteristiche strutturali e produttive;
- tipologie d'impresa e loro organizzazione produttiva

2.4 Risultati attesi

Indicare un range di minimo e di massimo entro cui ci si attende di ottenere i risultati illustrati nell'obiettivo operativo.

2.5 Individuazione fattori critici

Descrizione degli eventi e/o degli aspetti che possono condizionare in maniera determinante il progetto e che saranno tenuti sotto controllo.

3. Pianificazione delle azioni

3.1 Le azioni previste

Elencare e descrivere brevemente le azioni che si intende realizzare per il raggiungimento dell'obiettivo operativo indicando l'ordine temporale

3.2 Impostazione organizzativa

Per ciascuna azione indicare:

- epoca di realizzazione
- partecipanti
- metodologie
- strumenti
- risorse umane coinvolte
- risorse finanziarie necessarie.

4. Gestione intervento

4.1 Le risorse umane

Descrizione delle risorse umane che si intende coinvolgere indicando:

n., qualifica, tempo impegnato.

4.2 Le risorse strumentali

Descrivere i materiali e gli strumenti che saranno indispensabili all'attuazione del progetto distinguendo fra quelli disponibili presso il soggetto e quelli che saranno acquisiti tramite il progetto.

4.3 Indicatori di monitoraggio

Elencare gli indicatori quantitativi e qualitativi che consentano di verificare il grado di realizzazione dell'intervento.

B) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALIZZATA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. Analisi di scenario e individuazione delle problematiche

1.1 Caratteristiche dell'area interessata

Collocazione geografica (montagna, pianura, collina, disponibilità acqua, strade e altre infrastrutture).

Comune interessato (abitanti, superficie).

1.2 Caratteristiche strutturali e produttive dell'azienda oggetto di intervento.

SAU totale.

Produzioni tradizionali (tipo e superfici).

Produzioni emergenti (tipo e superfici).

1.3 Descrizione delle problematiche dell'area.

Elencazione delle principali problematiche dell'area e descrizione più dettagliata di quelle cui si intende dare risposta con il progetto.

Esprimersi in termini tecnici, economici e sociali.

1.4 Riferimento agli obiettivi di sviluppo regionale.

Indicare la norma, il programma o altro documento ufficiale regionale al quale si intende riferirsi.

2. Descrizione dell'evento

2.1 Definizione dell'obiettivo operativo o degli obiettivi operativi

Esprimersi in termini di: cambiamenti da indurre e/o capacità da far acquisire.

2.2 Descrizione delle soluzioni operative proposte

Illustrazione dei contenuti tecnici, economici, organizzativi, sociali ecc., delle soluzioni che sono state individuate per rispondere alle problematiche illustrate nella prima parte del progetto.

2.3 Risultati attesi

Indicare un range di minimo e di massimo entro cui ci si attende di ottenere i risultati illustrati nell'obiettivo operativo.

2.4 Individuazione fattori critici

Descrizione degli eventi e/o degli aspetti che possono condizionare in maniera determinante il progetto e che saranno tenuti sotto controllo

3. Pianificazione delle azioni

3.1 Le azioni previste

Elencare e descrivere brevemente le azioni che si intende realizzare per il raggiungimento dell'obiettivo operativo indicando l'ordine temporale.

3.2 Impostazione organizzativa.

Per ciascuna azione indicare:

- epoca di realizzazione

- partecipanti
- metodologie
- strumenti
- risorse umane coinvolte
- risorse finanziarie necessarie

4. Gestione intervento

4.1 Le risorse umane

Descrizione delle risorse umane che si intende coinvolgere indicando:

n., qualifica, tempo impegnato.

4.2 Le risorse strumentali

Descrivere i materiali e gli strumenti che saranno indispensabili all'attuazione del progetto distinguendo fra quelli disponibili presso il soggetto e quelli che saranno acquisiti tramite il progetto.

4.3 Indicatori di monitoraggio

Elencare gli indicatori quantitativi e qualitativi che consentano di verificare il grado di realizzazione dell'intervento.

C) INFORMAZIONE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. Analisi e individuazione delle problematiche

1.1 Ragioni del progetto

Indicare le ragioni che spingono alla formulazione della proposta progettuale (alla base dell'iniziativa deve esservi un problema ben circoscritto e definito).

1.2 Descrizione delle problematiche

Elencazione della problematica alla quale si intende dare risposta con il progetto.

1.3 Riferimento agli obiettivi di sviluppo regionale

Indicare la norma, il programma o altro documento ufficiale regionale al quale si intende riferirsi.

2. Descrizione dell'intervento

2.1 Definizione dell'obiettivo operativo o degli obiettivi operativi.

Individuare obiettivi chiari e ben definiti nell'ottica di determinare il superamento e/o il miglioramento della problematica indicata.

2.2 Descrizione delle soluzioni operative proposte

Indicazione dettagliata dell'iniziativa che si intende attuare.

2.3 Utenza

Indicare nel dettaglio qual è l'utenza alla quale si rivolge l'iniziativa indicata.

2.4 Risultati attesi

Indicare un range numerico di minimo e di massimo entro cui ci si attende di ottenere i risultati illustrati nell'obiettivo operativo.

2.5 Individuazione dei fattori critici

Descrizione degli eventi e/o degli aspetti che possono condizionare in maniera determinante il progetto e che saranno tenuti sotto controllo.

3. Pianificazione delle azioni

3.1 Le azioni previste

Elencare e descrivere brevemente le azioni che si intende realizzare per il raggiungimento dell'obiettivo operativo indicando l'ordine temporale

3.2 Impostazione organizzativa

Per ciascuna azione indicare:

- epoca di realizzazione
- partecipanti
- metodologie
- strumenti
- risorse umane coinvolte
- risorse finanziarie necessarie

4. Gestione intervento

4.1 Le risorse umane

Descrizione delle risorse umane che si intende coinvolgere indicando:

n., qualifica, tempo impegnato.

4.2 Le risorse strumentali

Descrivere i materiali e gli strumenti che saranno indispensabili all'attuazione del progetto distinguendo fra quelli disponibili presso il soggetto e quelli che saranno acquisiti tramite il progetto.

4.3 Indicatori di monitoraggio

Elencare gli indicatori quantitativi e qualitativi che consentano di verificare il grado di realizzazione dell'intervento.

MISURA n (1.14)

«Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale»

(ATTIVITÀ A DOMANDA)

MODELLO 2: PROSPETTO FINANZIARIO DA ALLEGARE AL PROGETTO OFFERTA DI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALIZZATA

VOCI DI SPESA		IMPORTO (*)	% CONTR.	CONTRIBUTO (*)
SPESE PER IL PERSONALE TECNICO				
SPESE PER IL PERSONALE DI COORDINAMENTO				
SPESE OPERATIVE	ANALISI			
	ATTREZZATURE			
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI INFORMAZIONE	PUNTO 7..2..3, LETTERA B) DELLA CIRCOLARE REGIONALE			
	PUNTO 7..2..3, LETTERE C) E D) DELLA CIRCOLARE REGIONALE			
TOTALE PARZIALE			//	//
SPESE GENERALI				
☐ 5%				
☐ 10%				
TOTALE			(**)	
MODALITÀ DI COPERTURA DELLA QUOTA A CARICO DEL BENEFICIARIO	AUTOFINANZIAMENTO ENTE		//	//
	COMPARTECIPAZIONE UTENZA		//	//
	COMPARTECIPAZIONE ALTRI PRIVATI		//	//

(**) Indicare la % media di contributo

INFORMAZIONE

VOCI DI SPESA		IMPORTO (*)	% CONTR.	CONTRIBUTO (*)
ATTREZZATURE				
PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE A STAMPA, AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE: PREDISPOSIZIONE DEI TESTI (REDAZIONE, REGISTRAZIONE, TRADUZIONE, ECC.) E DEL MATERIALE ICONOGRAFICO, IMPOSTAZIONE GRAFICA, STAMPA E DUPLICAZIONE, SPEDIZIONE DEL MATERIALE, REALIZZAZIONE PAGINE WEB, ECC.				
CONVEGNI, SEMINARI E INCONTRI INFORMATIVI: SPESE PER RELATORI, NOLEGGIO ATTREZZATURE, AFFITTO E ALLESTIMENTO SALA				
STAGES E VISITE TECNICHE: SPESE PER VIAGGI E TRASPORTI, VITTO				
TOTALE PARZIALE			//	//
SPESE GENERALI				
☐ 5%				
☐ 10%				
TOTALE			(**)	
MODALITÀ DI COPERTURA DELLA QUOTA A CARICO DEL BENEFICIARIO	AUTOFINANZIAMENTO ENTE		//	//
	COMPARTECIPAZIONE UTENZA		//	//
	COMPARTECIPAZIONE ALTRI PRIVATI			

(**) Indicare la % media di contributo

MISURA n (1.14)**«Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale»****(ATTIVITÀ A DOMANDA)****MODELLO 3: ARCHIVIO INFORMATIZZATO DELLE AZIENDE**

(rif. Punto 7.3.1 della Circolare)

PROGETTO ANNO

ENTE ANNO

N.	DENOMINAZIONE AZIENDA COSÌ COME DA ISCRIZIONE ALLA CCIAA	INDIRIZZO	COMUNE	CODICE UNICO AZIENDALE AGRICOLO C.U.A.A.

Da predisporre su supporto informatico tipo foglio elettronico

MISURA n (1.14)**«Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale»****(ATTIVITÀ A DOMANDA)****MODELLO 4: PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE**

(da utilizzare in fase di rendicontazione)

1. Calcolo della retribuzione lorda comprensiva di oneri sociali a carico dell'Ente
(lordo mensile + % INPS carico Ente)
2. Calcolo della retribuzione lorda annuale
(retribuzione lorda comprensiva di oneri x il n. delle mensilità di contratto)
3. Calcolo costo INAIL
(lordo mensile x n. mensilità di contratto x % INAIL – in genere dal 4 al 9 per mille)
4. Calcolo del costo TFR
(lordo mensile x n. mensilità / 13,5) – (lordo mensile x n. mensilità x 0,50) + (2,5% – media su TFR accantonati al 31.12 dell'anno precedente)
5. Totale costo annuo lordo
(punto 2) + (punto 3) + (punto 4)
6. Determinazione costo orario lordo
(punto 5 / n. ore annuali da contratto detratte dalle ore di ferie e permessi retribuiti)
7. Determinazione costo complessivo per ore di svolgimento attività
(punto 6 x n. ore di attività)

ESEMPIO:

Mese di riferimento: aprile 2000

Ore di svolgimento attività: 36

Dipendente con busta paga lorda di: L. 2.536.155

14^a mensilità

INPS Ente: 30,98%

INAIL: 6 per mille

TFR al 31 dicembre 1999: L. 11.159.374

n. ore da contratto (al netto di ferie e permessi): n. 1590

$$1. \quad 2.536.155 + (2.536.155 \times 30,98\%) = 3.321.856$$

$$2. \quad 3.321.856 \times 14 \text{ mensilità} = 46.505.981$$

$$3. \quad (2.536.155 \times 14 \text{ mensilità} = 35.506.170) / 1000 \times 6 = 213.037$$

$$4. \quad (35.506.170/13,5) - (35.506.170 \times 0,50\%) + (11.159.374 \times 2,5\%) = 2.731.540$$

$$5. \quad 46.505.981 + 213.037 + 2.731.540 = 49.450.558$$

$$6. \quad 49.450.558 / 1590 = 31.101$$

$$7. \quad 31.101 \times 36 \text{ ore} = 1.119.63$$

nale di finanziamento approvato dalla Giunta regionale con la predetta deliberazione del 20 luglio 2001 n. 7/5628:

Situazione precedente risultante nel predetto Piano di attuazione anno 2001

Ente beneficiario: Comune di Robecco d'Oglio (CR)

Opere ammesse da eseguire, edifici scolastici interessati, spesa prevista: Realizzazione nuova palestra scolastica – scuola elementare/media € 258.228,45 (L. 500.000.000)

Importo contributo mutuo assegnato: € 180.759,91 (L. 350.000.000)

Piano di attuazione anno 2001 nuova situazione con le variazioni approvate

Ente beneficiario: Comune di Robecco d'Oglio (CR)

Opere ammesse da eseguire, edifici scolastici interessati, spesa prevista: Realizzazione nuova palestra scolastica – elementare/media € 377.013,53 (L. 730.000.000)

Importo contributo mutuo assegnato: € 180.759,91 (L. 350.000.000)

– di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020119]

[3.1.0]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 – N. 7/9842

Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Residenza San Remigio», con sede in Busto Garolfo (MI) Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria Assistenziale «Residenza San Remigio» con sede in Busto Garolfo (MI), per 60 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di € 37,70 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Milano 1;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico dei 60 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 24 luglio 1998, n. 37709;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020120]

[3.1.0]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 – N. 7/9843

Ampliamento, dell'accreditamento del Centro Socio Educativo con sede in Castano Primo (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, del Centro Socio Educativo con sede in Castano Primo (MI) – Vicolo Fiori, gestito dall'A.S.L. Milano 1, per n. 6 posti con la tariffa giornaliera di € 22,21 per ospite, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'A.S.L. di Milano 1;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'ente gestore con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto è obbligatoriamente tenuto, a seguito dell'accettazione delle tariffe stabilite, a praticare effettivamente rette al netto del finanziamento riconosciuto;

4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;

5. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020121]

[3.5.0]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 – N. 7/9852

Modalità di gestione delle richieste di contributo per interventi di riqualificazione e valorizzazione integrata del territorio regionale indicate negli allegati D delle dd.g.r. n. 6/48728 e 6/48729 del 29 febbraio 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 dicembre 1991 n. 39: «Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 6/48728 del 29 febbraio 2000: «Approvazione degli interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata degli Interventi Sperimentali»;

Vista la d.g.r. n. 6/48729 del 29 febbraio 2000: «Approvazione degli interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata degli edifici pubblici e di quelli privati aventi interesse e pregio storico, artistico e sociale, dell'arredo urbano»;

Vista la d.g.r. n. 7/5282 del 22 giugno 2001: «Approvazione di modalità e termini di presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Collegato ordinamentale)»;

Visti gli accordi tra la Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile e la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia per la gestione degli interventi finanziati con gli stanziamenti apposta-

ti ai capitoli 3260 «Contributi per interventi di riqualificazione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani» e 1486 «Contributi in capitale una tantum a Comuni, province e soggetti proprietari degli immobili per la protezione e la valorizzazione del patrimonio d'interesse ambientale, architettonico, artistico ed archeologico» sottoscritti dai rispettivi Direttori Generali in data 26 ottobre 2000 e 1 febbraio 2001;

Premesso che secondo la d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48728 e n. 6/48729 le richieste di contributo indicate nei rispettivi allegati D «Richieste di contributo approvate da finanziare con risorse aggiuntive» sono state approvate in linea tecnica ma sottoposte a condizione sospensiva, consistente nel verificarsi di economie di spesa dovute a ribassi d'asta o dalla mancata realizzazione di progetti compresi negli altri allegati di cui le deliberazioni stesse si compongono;

Preso atto che le economie di spesa disponibili e verificate dalla Direzione Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile ammontano a € 3.778.006,68 (L. 7.315.241.000);

Preso atto che con d.g.r. n. 43035 del 14 maggio 1999 «Modalità per l'accesso ai contributi relativi al programma degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione integrata degli edifici pubblici e di quelli privati aventi interesse e pregio storico, artistico e sociale, dell'arredo urbano» sono state definite modalità e relative priorità per l'accesso ai contributi relativi al programma degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione integrata degli edifici pubblici e privati, aventi interesse e pregio storico-artistico e sociale, ma, non sono stati specificatamente fissati i punteggi per la selezione dei progetti;

Considerato che per assegnare i finanziamenti ai progetti di cui al citato allegato D si ritiene opportuno integrare le suddette priorità attribuendo punteggi per procedere alla relativa selezione;

Rilevato che con d.g.r. n. 7/5282 del 22 giugno 2001: «Approvazione di modalità e termini di presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Collegato ordinamentale)» allegato F e relativa circolare n. 38 del 26 giugno 2001 sono stati fissati i punteggi per la selezione dei progetti di interesse storico-artistico di cui alla legge regionale 19 dicembre 1991 n. 39: «Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani» e successive modifiche e integrazioni;

Considerato quindi necessario utilizzare i suddetti punteggi per selezionare i progetti di cui all'Allegato D, individuati con i criteri di cui alla d.g.r. n. 43035 del 14 Maggio 1999 «Modalità per l'accesso ai contributi relativi al programma degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione integrata degli edifici pubblici e di quelli privati aventi interesse e pregio storico, artistico e sociale, dell'arredo urbano»;

Valutata l'opportunità di procedere all'erogazione di € 3.778.006,68 (L. 7.315.241.000) agli interventi individuati nei già citati allegati D, previa verifica dell'attualità dei progetti da parte della Direzione Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile, allegati che attualmente si configurano come meri elenchi, scegliendoli secondo i criteri di cui all'allegato F della d.g.r. n. 7/5282 del 22 giugno 2001 e relativa circolare;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) Di dare atto che le economie di spesa complessive disponibili ammontano a € 3.778.006,68 (L. 7.315.241.000);

2) Che i progetti individuati negli allegati D «Richieste di contributo approvate da finanziare con risorse aggiuntive» delle d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48728 e n. 6/48729, che contengono l'elenco delle richieste di contributo approvate in linea tecnica dalla Segreteria tecnica, verranno selezionati secondo i criteri di priorità come indicato nell'allegato F della d.g.r. n. 7/5282 del 22 giugno 2001 e relativa circolare n. 38 del 26 giugno 2001 e saranno finanziati con le economie di spesa, verificate dalla Direzione Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile, pari a € 3.778.006,68 (L. 7.315.241.000);

3) Di dare mandato alla:

a) Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia di vagliare i progetti individuati negli allegati D delle d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48728 e n. 6/48729, secondo i criteri di priorità come indicato nell'allegato F della d.g.r.

n. 7/5282 del 22 giugno 2001 e relativa circolare n. 38 del 26 giugno 2001;

b) Direzione Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile per la verifica dell'attualità di tali progetti giacenti presso la direzione stessa in base agli accordi sottoscritti il 26 ottobre 2000 e 1 febbraio 2001;

4) Di stabilire che la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia predisporrà un nuovo elenco con priorità nel quale saranno individuati i progetti da finanziare fino ad esaurimento delle risorse disponibili regionali pari a € 3.778.006,68 (L. 7.315.241.000);

5) Di stabilire che la Direzione Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile espletterà le attività amministrative conseguenti all'individuazione dei progetti da finanziare, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria;

6) Di stabilire che la presente deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020122]

[5.2.0]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9865

Determinazione delle direttrici autostradali da analizzare per l'avvio delle procedure concessorie ai sensi del Titolo III l.r. 4 maggio 2001, n. 9. Obiettivo Gestionale: 8.3.1.6. Regolamento delle concessioni autostradali regionali (Prioritario) 8.3.1.3 Sviluppo progettuale e procedurale della tangenziale est esterna di Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale», il cui Titolo III disciplina le autostradali regionali;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 8 comma 2 della sopracitata l.r. 9/2001 approvato con d.g.r. n. 7/9651 del 2 luglio 2002 che pone esclusivamente in capo alla Regione la competenza relativa allo sviluppo degli studi di fattibilità delle autostrade regionali e prevede, all'art. 2, comma 2, che la Giunta regionale determina le direttrici per le quali dare avvio agli studi di fattibilità finalizzati all'attivazione delle procedure di concessione regionale;

Considerato che il suddetto regolamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 - I° Supplemento Ordinario del 12 luglio 2002 e che pertanto entra in vigore il 27 luglio 2002;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire immediata operatività alle concessioni autostradali regionali e consentire alla Regione di assumere il coordinamento attivo degli interventi per lo sviluppo della rete regionale, provvedere alla determinazione delle direttrici da analizzare;

Dato atto che il Regolamento di cui sopra riserva alla Regione Lombardia l'iniziativa in materia di individuazione delle autostrade regionali e di sviluppo dei relativi studi di fattibilità specificando, al comma 3 dell'art. 2, che la determinazione delle direttrici da analizzare al fine dell'attivazione delle procedure di concessione avvenga con deliberazione della Giunta regionale;

Ritenuto di dover provvedere a tale adempimento quale atto immediatamente successivo all'approvazione del Regolamento, al fine di garantire immediata operatività alla potestà concessoria regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento il giorno 27 luglio 2002;

Dato atto, con riferimento a quanto sopra, che la definizione delle direttrici di sviluppo della rete autostradale lombarda sia in parte già esplicitata entro strumenti di programmazione e specificamente nel Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura con l'obiettivo specifico 8.3.1 «Completamento e sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità»;

Dato atto inoltre che il quadro programmatico di livello europeo definisce tra gli obiettivi infrastrutturali prioritari la realizzazione del «corridoio n. 5», altrimenti definito corridoio «del 45° parallelo» o «Barcellona-Kiev», il quale nel transito italiano corrisponde ad un attraversamento transpadano che deve verosimilmente essere risolto con passaggio a sud del nodo di Milano;

Vista la d.g.r. n. 7/8708 del 9 aprile 2002 con cui si prende atto della comunicazione dell'Assessore Corsaro avente oggetto: «Raccordo autostradale TIBRE e configurazione del collegamento Transpadano prima tratta funzionale Cremona - Mantova»;

Considerato che, a decorrere dalla definizione delle direttrici, si avviano i relativi studi di fattibilità e ritenuto quindi opportuno che la definizione delle stesse avvenga con approccio funzionale, ovvero orientato a descrivere sinteticamente il servizio infrastrutturale atteso e non attestazioni toponomastiche o altre indicazioni di tracciato le quali non possono che derivare dall'esito degli studi;

Considerato che il Titolo VI del regolamento «Procedure di concessione delle autostrade regionali» relativo a disposizioni di prima attuazione, prevede all'art. 27 comma 2 l'assenso preliminare della Regione, in ordine alla coerenza con studi o progetti che la stessa stia sviluppando, di eventuali proposte di progetti preliminari di interventi coerenti con le direttrici individuate ai sensi dell'art. 2 comma 2 del medesimo regolamento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

Delibera

In considerazione di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1. di individuare con il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del Regolamento di attuazione delle concessioni autostradali regionali, le seguenti direttrici funzionali, per le quali dare avvio alle procedure di concessione autostradale regionale attraverso l'avvio dei relativi studi di fattibilità:

a. sistema tangenziale esterno di Milano, con particolare riferimento all'arco est compreso tra la A4 e la A1;

b. interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia-Milano;

c. integrazione del sistema transpadano, composto dalla direttrice Cremona - Mantova e dalla direttrice Broni/Stradella - Pavia - Mortara.

2. Di sancire che gli effetti del presente atto decorrono dal giorno 27 luglio 2002 data di entrata in vigore del regolamento «Procedure di concessione delle autostrade regionali» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 - 1° Supplemento Ordinario del 12 luglio 2002.

3. Di disporre che, per quanto previsto all'art. 27 comma 2 del regolamento, i soggetti che intendano presentare alla Regione progetti preliminari - ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello stesso - devono formulare richiesta di assenso preliminare alla Direzione Infrastrutture e Mobilità entro, e non oltre, il 27 settembre 2002 indicando, anche mediante idonea documentazione cartografica, le caratteristiche essenziali della proposta.

4. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio regionale.

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020123]

[2.2.1]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9876

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Gerenzano (VA) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione dell'area industriale dismessa «ex Nivea». (Rif. obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la facoltà del Sindaco di promuovere, la procedura di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la deliberazione n. 88 del 28 novembre 2001, con la quale il Consiglio Comunale di Gerenzano (VA) ha approvato, allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programma-

zione integrata di intervento sull'intero territorio comunale, il Documento di Inquadramento di cui all'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9;

Vista la nota n. 6689 del 10 aprile 2002, con la quale il Sindaco del comune di Gerenzano (VA) ha promosso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione dell'area industriale dismessa «ex Nivea», che comporta variante allo strumento urbanistico vigente come di seguito specificato;

Verificato che lo strumento urbanistico vigente classifica l'area parte in zona «B6 industriale e artigianale di completamento» e parte in zona «S1 standard urbanistici di servizio degli insediamenti produttivi e/o commerciali-direzionali», ricomprendendo anche un'area destinata alla viabilità di livello comunale;

Preso atto che il Programma Integrato d'Intervento comporta variante alla strumentazione urbanistica del comune di Gerenzano in quanto individua, in luogo dell'originaria Zona «B6», una nuova zona «B8 - Zona produttiva dismessa da sottoporre a riqualificazione urbana con riconversione a funzioni terziarie, direzionali, commerciali» nella quale è ammessa fino ad un 30% della slp complessiva la funzione residenziale;

Dato atto che l'area oggetto di intervento risulta compresa nel programma di recupero urbano del PRUSST promosso dalla Provincia di Varese, a cui il comune di Gerenzano (VA) ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 6 ottobre 2001;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 198 del 14 maggio 2002 con la quale la Provincia di Varese ha aderito, in qualità di soggetto sottoscrittore dell'Accordo di Programma, alla proposta di Programma Integrato di Intervento di cui trattasi;

Dato atto altresì che la proposta di PII prevede:

- la realizzazione di un nuovo insediamento con funzioni direzionali-terziarie, ricettive, commerciali di vicinato e media struttura, artigianato di servizio con possibilità di funzione residenziale fino ad una quota massima del 30% della slp complessiva;

- la realizzazione del tratto di tangenziale comunale in fregio alla linea ferroviaria Milano - Laveno ed il suo raccordo con la via S. Giuseppe, oltre all'ampliamento della via C. Colombo con formazione di spazi per percorsi pedonali;

- la realizzazione di nuovi spazi pubblici;

- l'acquisizione al patrimonio pubblico di un'area denominata «Parco dei Fontanili»;

Ritenuto di partecipare all'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del comune di Gerenzano (VA) al quale ha aderito anche il Presidente della Provincia di Varese in forza dei contenuti della sopracitata deliberazione della Giunta Provinciale;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9;

Dato atto che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è il rappresentante della Regione nella Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, ed è altresì componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, con particolare riferimento all'art. 7, che disciplina la procedura riferita agli Accordi di Programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9. «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento, e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico» di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Gerenzano (VA) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione dell'area industriale dismessa «ex Nivea»;

2. di prendere atto che il comune di Gerenzano (VA) ha individuato la Regione Lombardia e la Provincia di Varese quali soggetti istituzionali interessati all'Accordo di Programma;

3. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunto dal comune di Gerenzano (VA);

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei Rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14.

Il segretario: Sala

[BUR20020124]

[1.8.0]

D.G.R. 26 LUGLIO 2002 - N. 7/9898

Nomina del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di amministrazione della Fondazione «Felicità ed Enrico Bignaschi e figli»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 4, comma 9-bis;

Visto l'art. 6 dello Statuto della Fondazione «Felicità ed Enrico Bignaschi e figli» ove si prevede che il Consiglio di amministrazione della Fondazione sia composto, tra gli altri, anche da un rappresentante della Regione Lombardia;

Vista la nota del 2 luglio 2002 (prot. reg. del 9 luglio 2002 n. A1.2002.0034313) inviata dalla Fondazione «Felicità ed Enrico Bignaschi e figli» con la quale si richiede la nomina del rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione;

Ritenuto, pertanto, nominare, il Consigliere regionale Milena Bertani al fine di garantire e assicurare la dovuta rappresentanza istituzionale all'interno del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

Delibera

1. Di nominare, in rappresentanza della Regione Lombardia, quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Felicità ed Enrico Bignaschi e figli» il Consigliere regionale Milena Bertani;

2. Di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020125]

[1.8.0]

D.G.R. 26 LUGLIO 2002 - N. 7/9899

Designazione di un membro effettivo nel Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione «Lombardia Film Commission», in rappresentanza della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.p.g.r. del 12 marzo 2002, n. 4532 «Approvazione nuovo Statuto della Fondazione denominata «Lombardia Film Commission» - con sede in Milano. Iscrizione nel Registro Regionale ai sensi degli articoli 4 e 11, 1° comma, del regolamento regionale n. 2/2001»;

Dato atto che, come previsto dall'art. 14 del suddetto Statuto, la Regione Lombardia, in qualità di socio Fondatore, deve indicare un membro effettivo nel Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione stessa;

Preso atto che con nota del 24 luglio 2002 (prot. reg. n. 0036770 del 24 luglio 2002) è stato trasmesso al Comitato Tecnico di Valutazione il curriculum del Sig. Damiano Zazzeron, per l'espressione del parere di rito;

Preso atto del parere di idoneità in merito alla candidatura proposta rilasciato dal Comitato Tecnico di Valutazione nella seduta del 24 luglio 2002;

Delibera

1. di designare quale membro effettivo nel Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione «Lombardia Film Commission» in rappresentanza della Regione Lombardia, il Sig. Damiano Zazzeron;

2. di disporre la notifica ai soggetti interessati nonché la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il segretario: Sala

[1.8.0]

[BUR20020126]

D.G.R. 26 LUGLIO 2002 - N. 7/9928

Nomina del Commissario regionale del Comprensorio 5 «Oltrepo Pavese»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 59/1984 «Riordino dei Consorzi di bonifica»;

Vista la d.g.r. n. 8823 del 13 maggio 1986 recante per oggetto: «Nomina dei commissari regionali ai sensi dell'art. 44, 3° comma, della l.r. 26 novembre 1984 n. 59 sul riordino dei consorzi di bonifica»;

Vista la d.g.r. n. 6/27432 del 11 aprile 1997 della nomina del p.a. Livio Pastore Commissario regionale del Comprensorio 5, «Oltrepo Pavese»;

Preso atto che il p.a. Livio Pastore è deceduto il 9 giugno 2002;

Atteso che è necessario nominare un nuovo commissario per completare l'attività commissariale in corso consistente nell'esame della situazione del Comprensorio dal punto di vista agricolo e delle necessità irrigue, nella valutazione costi benefici sulla costituzione del consorzio, nella presentazione di proposte idonee alla soluzione dei problemi esistenti, tenuto conto della normativa in materia di bonifica e irrigazione;

Considerato dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che è stato individuato il nuovo commissario nella persona del rag. Emanuele Dossena che presenta le caratteristiche necessarie per professionalità e conoscenza delle problematiche della bonifica e dell'irrigazione così come risulta dal curriculum presentato dal candidato in data 18 luglio 2002 ed agli atti dell'Unità Organizzativa;

Ritenuto pertanto di nominare in qualità di commissario il rag. Emanuele Dossena commissario regionale del Comprensorio 5 «Oltrepo Pavese» per la durata di due anni dall'approvazione del presente atto;

Ritenuto altresì di corrispondere al Commissario, per lo svolgimento dei compiti suddetti, un compenso secondo i criteri stabiliti con d.g.r. n. 8823/86;

Vagliate ed assunte come proprie della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepita le motivazione di cui alle premesse:

1. di nominare il rag. Emanuele Dossena nato a Codogno (LO) il 20 maggio 1948 Commissario del Comprensorio 5 «Oltrepo Pavese» per la durata di due anni dall'approvazione del presente atto;

2. di affidargli il compito di portare a compimento quanto previsto dalla deliberazione 8823/86 entro il periodo di cui al punto 1;

3. di riconoscere al Commissario, sulla base dei criteri già adottati con d.g.r. 8823/86 un'indennità forfettaria pari al 40% degli emolumenti base (stipendio, indennità di funzione, contingenza) spettanti ad un Direttore di Consorzio di I fascia funzionale così come determinato dal vigente A.C.N.L. per i dirigenti degli Enti di bonifica.

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020127]

[3.6.0]

D.G.R. 26 LUGLIO 2002 - N. 7/9952**Riapertura termini per la presentazione delle proposte di candidatura al premio «Michele Alboreto»****LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. - VII legislatura 4.2.3. «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»;

Vista la d.g.r. n. 7/5853 del 2 agosto 2001 avente per oggetto: Istituzione del premio «Michele Alboreto» e successiva d.g.r. n. 7/7470 in modifica della precedente;

Preso atto che il Direttore Generale della Direzione Giovani, Sport e Pari Opportunità evidenzia quanto segue:

- in data 27 marzo 2002 si è provveduto alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su tre quotidiani tra quelli di maggiore diffusione nella Regione, del comunicato relativo alla presentazione delle proposte di candidatura al premio medesimo, fissando quale termine di scadenza la data del 27 maggio 2002;

- a seguito delle pubblicazioni di cui sopra sono pervenute al protocollo della Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità solo quattro proposte di candidatura al premio di cui trattasi;

- essendo tre i premi da assegnare, si ritiene troppo esiguo il numero di candidature pervenute ai fini della scelta dei vincitori;

- è opportuno riaprire i termini per la presentazione delle proposte di candidatura al premio «Michele Alboreto», secondo le stesse modalità, stabilendo come nuovo termine il 20 agosto 2002;

- si ritiene altresì, più proficuo, in termini di ottimizzazione ed economicità delle risorse finanziarie destinate alla pubblicità della riapertura dei termini di cui sopra, quale mezzo di comunicazione una conferenza stampa dell'Assessore ai Giovani, Sport e Pari Opportunità;

- conseguentemente alla proroga di cui sopra è necessario, per l'anno 2002, prorogare il termine di assegnazione dei premi da parte della Giuria - di cui all'art. 9 del regolamento per l'attribuzione del premio «Michele Alboreto» - dal 30 giugno 2002 al 10 settembre 2002;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

a votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

Delibera

1. di riaprire i termini per la presentazione delle proposte di candidatura al premio «Michele Alboreto», secondo le stesse modalità, stabilendo come nuovo termine il 20 agosto 2002;

2. di utilizzare, quale mezzo di comunicazione per la pubblicazione della riapertura dei termini di cui al punto 1, una conferenza stampa dell'Assessore ai Giovani, Sport e Pari Opportunità;

3. di prorogare il termine di assegnazione dei premi da parte della Giuria - di cui all'art. 9 del regolamento per l'attribuzione del premio «Michele Alboreto» - dal 30 giugno 2002 al 10 settembre 2002;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020128]

[1.8.0]

D.G.R. 26 LUGLIO 2002 - N. 7/9969**Sostituzione di un componente del nucleo di valutazione per l'esame dei progetti con finanziamento pubblico-privato a modifica della d.g.r. del 31 maggio 2002 n. 9215****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la d.g.r. del 31 maggio 2002 n. 9215 avente ad oggetto «Nomina del nucleo di valutazione per l'esame dei progetti con finanziamento pubblico-privato - anno 2002 ai sensi della d.c.r. del 30 marzo 1999 - n. VI/1223 Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia - triennio 1999-2001 prorogata con d.c.r. del 20 dicembre 2001 n. 394. Rettifica della d.g.r. del 24 aprile 2002 n. 8903»;

Vista la d.g.r. del 28 giugno 2002 n. 9528 «Il provvedimento organizzativo»;

Preso atto della nomina del Sig. Gianpiero Viotti quale dirigente della struttura «Promozione del Turismo e Incentivi» in sostituzione della Sig.ra Gabriella Faliva assegnata ad altra Direzione della Giunta Regionale;

Ritenuto pertanto, di modificare la d.g.r. citata relativamente alla nomina del nucleo di valutazione per l'esame dei progetti con finanziamento pubblico-privato, prevedendo quale Presidente del nucleo il dirigente della struttura «Promozione del Turismo e Incentivi», Sig. Gianpiero Viotti in sostituzione della Sig.ra Gabriella Faliva;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di modificare per le motivazioni espresse in premessa la d.g.r. del 31 maggio 2002 n. 9215 avente ad oggetto «Nomina del nucleo di valutazione per l'esame dei progetti con finanziamento pubblico-privato - anno 2002 ai sensi della d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999, prorogata con d.c.r. del 20 dicembre 2001 n. 394. Rettifica della d.g.r. del 24 aprile 2002 n. 8903»;

2. Di dare atto che il Sig. Gianpiero Viotti, Dirigente della struttura «Promozione del Turismo e Incentivi» è il Presidente del Nucleo di Valutazione per l'esame dei progetti con finanziamento pubblico-privato per l'anno 2002 in sostituzione della Sig.ra Gabriella Faliva, assegnata ad altra Direzione della Giunta Regionale.

3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione.

Il segretario: Sala

[BUR20020129]

[2.1.0]

D.G.R. 26 LUGLIO 2002 - N. 7/9991**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo - 13° provvedimento****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 27 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la richiesta del 2 luglio 2002 prot. R1.2002.0012705 della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo di disporre una variazione compensativa per l'anno 2002 di € 412.148,33 fra il capitolo 2.3.10.5.3.20.4211 «Contributi in capitale ad enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese e società consortili, per lo sviluppo di strutture di servizio alle piccole e medie imprese», in aumento ed il capitolo 2.3.10.5.3.20.4213 «Contributi ad enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese e società consortili, per il sostegno delle attività delle aziende di sviluppo» in diminuzione, entrambi appartenenti all'UPB 2.3.10.5.3.20 «Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette, valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2002:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.5.3.20 «Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi»:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.10.5.3.20.4213 «Contributi ad enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese e società consortili, per il sostegno delle attività delle aziende di sviluppo» è ridotta di € 412.148,33;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.10.5.3.20.4211 «Contributi in capitale ad enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese e società consortili, per lo sviluppo di strutture di servizio alle piccole e medie imprese» è incrementata di € 412.148,33.

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020130]

[2.1.0]

D.G.R. 26 LUGLIO 2002 – N. 7/9993

Documento tecnico di accompagnamento alla l.r. 24 giugno 2002, n. 13 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 24 giugno 2002, n. 13 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»» ed in particolare l'art. 2;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato articolo 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire, modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle UPB, di cui all'articolo 2 della sopra citata l.r. 24 giugno 2002, n. 13 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»», e collegati alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della l.r. 24 giugno 2002, n. 13 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»» allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2002	2002	2003	2004
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		Euro	Euro	Euro	Euro
5.0.2.0.2.186 «Consulenze»	5.0.2.0.2.186.5915 «Spese per incarichi di consulenza e per la costituzione di comitati tecnico scientifici a carattere consultivo» art. 1, comma 1, lett. b)	756.275,62	320.162,93	975.000,00	975.000,00
5.0.2.0.2.186 «Consulenze»	5.0.2.0.2.186.550 «Spese per competenze dovute agli esperti facenti parte di comitati istituiti dalla giunta regionale»	-750.567,93	-320.162,93	-975.000,00	-975.000,00
5.0.2.0.2.186 «Consulenze»	5.0.2.0.2.186.3897 «Spese per incarichi di consulenza e professionali per attività di particolare rilevanza tecnico-scientifica connessi con le funzioni regionali»	-5707,69			
5.0.2.0.1.174 «Risorse umane»	5.0.2.0.1.174.1316 «Spese per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico della Regione»				
5.0.2.0.1.174 «Risorse umane»	5.0.2.0.1.174.2140 «Oneri tributari derivanti dall'introduzione dell'irap»				
5.0.2.0.1.174 «Risorse umane»	5.0.2.0.1.174.4157 «Spese per il trattamento economico e previdenziale dei direttori generali»				
5.0.2.0.1.174 «Risorse umane»	5.0.2.0.1.174.4298 «Spese per il trattamento economico fisso dei dirigenti regionali e dei vicari»				
5.0.2.0.1.174 «Risorse umane»	5.0.2.0.1.174.5356 «Fondo per retribuzione posizione e risultato dirigenti»				
5.0.2.0.1.174 «Risorse umane»	5.0.2.0.1.174.5358 «Risoluzione consensuale dirigenti»				

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20020131]

COM.R. 31 LUGLIO 2002 - N. 142**Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di giugno 2002**

Si comunica che nel mese di giugno 2002 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O.	=	Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	=	Supplemento Ordinario
S.S.	=	Supplemento Straordinario
Se.I.	=	Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C.	=	Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis	=	Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	=	Serie Editoriale Ordinaria Bis

GIUGNO 2002

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
23	3.6	Se.O.	131
	3.6	Se.O.Bis	131
	4.6	I S.S.	132
	5.6	Se.I.	133
	5.6	Se.I.C.	134
	6.6	II S.S.	135
	7.6	III S.S.	136
24	10.6	Se.O.	137
	10.6	Se.O.Bis	137
	11.6	I S.S.	138
	12.6	Se.I.	139
	12.6	Se.I.Bis	139
	12.6	Se.I.C.	140
	13.6	II S.S.	141
	13.6	I S.O.	142
	14.6	III S.S.	143
25	17.6	Se.O.	144
	17.6	Se.O.Bis	144
	18.6	I S.S.	145
	19.6	Se.I.	146
	19.6	Se.I.C.	147
	20.6	II S.S.	148
	20.6	III S.S.	148
	21.6	IV S.S.	149
26	24.6	Se.O.	150
	25.6	I S.S.	151
	26.6	Se.I.	152
	26.6	Se.I.C.	153
	27.6	I S.O.	154
	28.6	II S.S.	155

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20020132]

[3.3.0]

D.D.G. 10 LUGLIO 2002 - N. 13056

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Rettifica per mero errore materiale del d.d.g. n. 11244 del 14 giugno 2002 di approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 anno 2002

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il d.d.g. n. 11244 del 14 giugno con il quale si approvavano i sottoindicati dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 anno 2002

- Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo - Mis. A2, A3, C2, E1

- Dispositivo Multimisura Svantaggio - Mis. B1

- Dispositivo Multimisura extra-obbligo formativo - Mis. A3, C2

- Dispositivo Multimisura Formazione Superiore - Mis. A2, A3, C3, E1

Preso atto che per mero errore materiale:

• nei dispositivi

Multimisura Obbligo Formativo - Mis. A2, A3, C2, E1

Multimisura extra-obbligo formativo - Mis. A3, C2

Multimisura Formazione Superiore - Mis. A2, A3, C3, E1

nella sezione Calcolo del preventivo laddove si fa riferimento alla riparametrazione del finanziamento ed in particolare alla «diminuzione del valore atteso allievi rispetto al numero minimo obbligatorio per attivare la classe» è stata riportata la formula:

$$\text{FINANZIAMENTO RIPARAMETRATO} = \{ \text{COSTO ORARIO} - [(12 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times \text{COSTO ORARIO} \times 0,25] \} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO}$$

invece della seguente formula che risulta essere corretta:

$$\text{FINANZIAMENTO RIPARAMETRATO} = \{ \text{COSTO ORARIO} - [(12 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times (\text{COSTO ORARIO} : 12) \times 0,25] \} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO}$$

• nel dispositivo Multimisura Svantaggio - Mis. B1 nella sezione «Calcolo del preventivo» laddove si fa riferimento alla riparametrazione del finanziamento ed in particolare alla «diminuzione del valore atteso allievi rispetto al numero minimo obbligatorio per attivare la classe» è stata riportata la formula:

$$\text{FINANZIAMENTO RIPARAMETRATO} = \{ \text{COSTO ORARIO} - [(6 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times \text{COSTO ORARIO} \times 0,25] \} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO}$$

invece della seguente formula che risulta essere corretta:

$$\text{FINANZIAMENTO RIPARAMETRATO} = [(\text{COSTO ORARIO} - (6 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times (\text{COSTO ORARIO} : 6) \times 0,25)] \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO}$$

• nel Dispositivo Multimisura Formazione Superiore nella Sezione Tipologie formative si indica la tipologia formativa 5.A2 che può essere attivata esclusivamente nell'ambito dei progetti promossi nell'ambito del Dispositivo «Attività e centri di rilevanza regionale»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Decreta

Sulla base di quanto esposto nelle premesse

1. Di rettificare il d.d.g. n. 11244 del 14 giugno 2002 relativamente:

• ai dispositivi

Multimisura Obbligo Formativo - Mis. A2, A3, C2, E1

Multimisura extra-obbligo formativo - Mis. A3, C2

Multimisura Formazione Superiore - Mis. A2, A3, C3, E1

nella sezione Calcolo del preventivo laddove si fa riferimen-

to alla riparametrazione del finanziamento ed in particolare alla «diminuzione del valore atteso allievi rispetto al numero minimo obbligatorio per attivare la classe» intendendo quale formula da utilizzare per il calcolo della riparametrazione:

$$\text{FINANZIAMENTO RIPARAMETRATO} = \{ \text{COSTO ORARIO} - [(12 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times (\text{COSTO ORARIO} : 12) \times 0,25] \} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO}$$

- al dispositivo Multimisura Svantaggio – Mis. B1

nella sezione «Calcolo del preventivo» laddove si fa riferimento alla riparametrazione del finanziamento ed in particolare alla «diminuzione del valore atteso allievi rispetto al numero minimo obbligatorio per attivare la classe» intendendo quale formula da utilizzare per il calcolo della riparametrazione:

$$\text{FINANZIAMENTO RIPARAMETRATO} = \{ \text{COSTO ORARIO} - [(6 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times (\text{COSTO ORARIO} : 6) \times 0,25] \} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO}$$

- al dispositivo Multimisura Formazione Superiore nella Sezione Tipologie formative stralciando la tipologia formativa 5.A2 che può essere attivata esclusivamente nell'ambito dei progetti promossi nell'ambito del Dispositivo «Attività e centri di rilevanza regionale».

Il direttore: Renzo Ruffini

[BUR20020133]

[3.3.0]

D.D.G. 19 LUGLIO 2002 – N. 13707

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Approvazione degli elenchi di ulteriori progetti pervenuti allo sportello per l'intervento ponte-formazione disoccupati, anno 2002 – Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 – Misura C2 – Chiusura dello sportello aperto per la misura C2

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 8026 del 15 febbraio 2002 di approvazione del documento «Apertura dei termini per le richieste di finanziamento di progetti sulle misure A2, A3, B1, C2, C3, E1, del Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, Intervento ponte-formazione disoccupati, anno 2002»;

Visto il d.d.g. n. 1977 del 15 febbraio 2002 di «Approvazione delle modalità operative per le richieste di finanziamento di progetti relativi alle Misure – A2, A3, B1, C2, C3, E1 del Fondo Sociale Europeo obiettivo 3. Intervento ponte – formazione disoccupati, anno 2002, di cui alla delibera n. 8026 del 15 febbraio 2002 e della relativa modulistica»;

Considerato che occorre classificare secondo la misura di riferimento gli ulteriori progetti pervenuti allo sportello sulla misura C2, ancora aperta alla presentazione di domande di

finanziamento secondo quanto previsto dal d.d.g. n. 5680 del 27 marzo 2002;

Considerato altresì opportuno, tenendo conto delle prossime scadenze determinate dispositivi multimisura inerenti la presentazione dei progetti da cofinanziare col FSE approvate con d.d.g. n. 11244 del 14 giugno 2002, determinare la chiusura dello sportello aperto misura C2 relativo all'intervento di cui trattasi, alla data del presente atto;

Tenuto conto inoltre che le date entro cui devono terminare i corsi, esplicitate nelle modalità operative per le richieste di finanziamento Intervento Ponte – Formazione Disoccupati Sezione Conclusione delle Attività approvate con d.d.g. 1997 del 15 febbraio 2002, non appaiono essere congrue per i corsi approvati con il presente atto;

Considerato pertanto opportuno, esclusivamente per i corsi approvati con il presente atto, posticipare di 120 giorni le date entro cui devono terminare le attività formative previste nel d.d.g. citato al precedente punto;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 127 del 15 maggio 1997;

Decreta

1. Di approvare gli elenchi, parte sostanziale ed integrante del presente atto, dei progetti non compresi nei precedenti atti di approvazione relativi all'intervento di cui trattasi (allegato 1);

2. Di determinare, per i motivi esposti in premessa, la chiusura dello sportello aperto per la misura C2, unica ancora ammissibile alla presentazione di domande di finanziamento relativo all'intervento Intervento ponte – formazione disoccupati, anno 2002, alla data del presente atto;

3. Di posticipare di 120 giorni, per i motivi esposti in premessa, esclusivamente per i corsi approvati con il presente atto, le date entro cui devono terminare i corsi previste in base alla durata dell'azione formativa dal d.d.g. 1997 del 15 febbraio 2002 relativo alle modalità operative per le richieste di finanziamento Intervento Ponte – Formazione Disoccupati Sezione «Conclusione delle Attività»

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

ALLEGATO «1»

INTERVENTO PONTE – FORMAZIONE DISOCCUPATI

Misura C.2 – Progetti ammessi al finanziamento

Operatore	N. progetto	Data pres.	Sottomisura	Titolo	Progetto punteggiato	Costo Totale	Quota privata	Quota pubblica
Centro Informatico Addestramento Multimediale CRL	60675	26-giu-02	3.C.2.2	Operatrice Office Automation	165	107.371,38	0,00	107.371,38
Centro Informatico Addestramento Multimediale CRL	61107	2-lug.-02	3.C.2.2	Operatrice Office Automation	165	107.371,38	0,00	107.371,38
Centro Informatico Addestramento Multimediale CRL	61778	10-lug.-02	3.C.2.2	Operatrice Office Automation	165	107.371,38	0,00	107.371,38
						Totale quota pubblica		322.114,14

[BUR20020134]

[3.3.0]

D.D.G. 19 LUGLIO 2002 – N. 13708

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Precisioni relative al d.d.g. n. 11244 del 14 giugno 2002 di Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 anno 2002

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il d.d.g. n. 11244 del 14 giugno 2002 con il quale si approvavano i sottoindicati dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 anno 2002

- Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo – Mis. A2, A3, C2, E1

- Dispositivo Multimisura Svantaggio – Mis. B1
- Dispositivo Multimisura extra-obbligo formativo – Mis. A3, C2
- Dispositivo Multimisura Formazione Superiore – Mis. A2, A3, C3, E1

Preso atto che nel Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo nella Sezione Tipologie Formative si indica che potranno essere presentate e finanziate azioni afferenti alle seguenti tipologie formative: 2.A1 – 2.A2 – 2.B – 2.C – 2.E – 2.F – 2.G;

Ritenuto di dover meglio precisare che i percorsi individualizzati realizzati all'interno delle tipologie formative 2.A1 – 2.A2 – 2.B – 2.C – 2.E – 2.F – 2.G non potranno avere una durata superiore al 20% della durata complessiva del corso e che il valore obiettivo relativo alla frequenza degli allievi di almeno il 75% delle ore corso dovrà essere calcolato esclusivamente sulle ore d'aula.

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;

Decreta

1. Di precisare che i percorsi individualizzati realizzati all'interno delle tipologie formative 2.A1 - 2.A2 - 2.B - 2.C - 2.E - 2.F - 2.G non potranno avere una durata superiore al 20% della durata complessiva del corso e che il valore obiettivo relativo alla frequenza degli allievi di almeno il 75% delle ore corso dovrà essere calcolato esclusivamente sulle ore d'aula.

Il direttore: Renzo Ruffini

[BUR20020135]

[4.7.3]

D.D.G. 22 LUGLIO 2002 - N. 13819

Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità - Aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - anno 2002

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE GIOVANI, SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la l.r. 2 maggio 1992, n. 16 «Istituzione e funzioni della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna», così come modificata con la l.r. 18 febbraio 1998, n. 6 «Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 2 maggio 1992, n. 16 «Istituzione e funzioni della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna»»;

Richiamato in particolare l'art. 10, comma 1, l.r. 16/1992, che istituisce l'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - per brevità di seguito denominato albo - a cui possono iscriversi tutti i soggetti collettivi il cui atto costitutivo o statuto prevedono finalità rientranti tra quelle previste dalla legge stessa e che hanno sede nella regione;

Richiamato altresì il suddetto art. 10, comma 3, della medesima legge regionale, che prevede l'aggiornamento annuale dell'albo;

Vista la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1447 con la quale sono stati approvati i criteri per la formazione dell'albo;

Dato atto che la suddetta deliberazione ha definito in particolare:

- i soggetti che possono presentare domanda di iscrizione,
- i requisiti per l'iscrizione,
- le modalità di iscrizione,
- le procedure per l'istruttoria,
- le modalità di cancellazione dall'albo;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 10, comma 4, l.r. 16/1992 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 11 marzo 2002 il comunicato che stabiliva al 10 maggio 2002 il termine per la presentazione delle richieste di iscrizione all'albo per l'anno 2002;

Considerato che il tragico evento del 18 aprile 2002 ha danneggiato e reso inagibile alcuni piani dell'edificio del Palazzo della Regione Lombardia, compresi gli uffici dell'Unità organizzativa Politiche femminili e pari opportunità;

Considerato che l'evento sopra citato ha reso impossibile alle associazioni interessate all'iscrizione all'albo, di contattare l'Unità organizzativa stessa nei termini previsti, si è ritenuto di prorogare il termine di presentazione delle richieste di iscrizione;

Visto il d.d.u.o. 24 luglio 2001, n. 17950/331 «Aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - anno 2001» che ha previsto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, l'invio da parte dei soggetti già iscritti di una relazione sull'attività svolta nell'anno 2001;

Viste le relazioni sull'attività svolta, nonché le domande di iscrizione all'albo e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, presentate dai soggetti di cui agli elenchi rispettivamente in allegato A e B al presente decreto;

Considerato che dagli accertamenti compiuti dall'Unità Organizzativa Politiche Femminili e Pari Opportunità risulta che:

1) l'associazione Gruppo Donne c/o Antonella Parisotto - Via Leopardi, 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI), ha comunicato con nota scritta del 6 giugno 2002 che l'associazione ha cessato l'attività;

2) le associazioni «Associazione Italiana Donne Medico A.I.D.M. sezione di Milano» c/o dott.ssa Dalila Patrizia Greco - Viale Casiraghi, 34 - 20099 Sesto San Giovanni (MI); Atlantide c/o Daniela Gobbi - Via Lario, 5 - 20090 Buccinasco (MI); Dieffe - Via Maddalena, 9 - 20122 Milano; Associazione Donne dell'Africa Subsahariana A.D.A.S. - Via Giambellino, 64 - 20146 Milano; Associazione per la Women's World Banking in Italia - Via S. Calimero, 19 - 20121 Milano; Centro Donna c/o Centro socioculturale - Via Garofani - 20089 Rozzano (MI); Centro per la famiglia c/o avv. Milena Pini - Galleria Buenos Aires, 11 - 20124 Milano; Costellazioni Donne in rete - Viale San Geminiano, 6 - 20146 Milano; L'Acqua in gabbia Associazione Donne del Lodigiano - Via Garibaldi, 58 - 26845 Codogno (LO); Centro Iniziativa Donne c/o Centro Civico Comunale - Via Libertà, 74 - 26855 Lodi Vecchio (LO); Comitato ANDOS Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Brescia - Via Amendola, 30 - 25124 Brescia; Lo specchio di Alice - Piazza Cairoli, 8 - 26845 Codogno (LO); MO.I.CA. Movimento Italiano Casalenghe Comunale di Sondrio - Via C. Battisti, 18 - 23100 Sondrio, non hanno inviato la relazione sull'attività svolta nel 2001, né hanno comunicato per iscritto il loro scioglimento, nonostante la comunicazione del 13 marzo 2002 e il sollecito del 28 maggio 2002;

3) le domande presentate dall'associazione Terziario Donna della Provincia di Lodi - Via Haussmann, 11/b - 26900 Lodi e dall'associazione Donneuropee Federcaalinghe di Mantova - Via Bonomi, 18 - 46100 Mantova, risultano incomplete per carenza di documentazione;

Ritenuto pertanto

- di dover cancellare dall'albo le associazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- di dover escludere dall'iscrizione all'albo i soggetti di cui al precedente punto 3;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali» con la quale il dott. Gian Augusto Novelli è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Giovani e Sport;

Vista inoltre la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 7/156 «Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento di incarichi» con la quale si modifica la denominazione della Direzione Generale «Giovani e Sport» in «Giovani, Sport e Pari Opportunità»;

Decreta

1) di confermare l'iscrizione all'albo delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - di seguito denominato albo - dei soggetti iscritti nell'anno 2001, elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;

2) di iscrivere all'albo i soggetti che hanno presentato domanda nell'anno 2002, elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto;

3) di cancellare dall'albo le associazioni «Associazione Italiana Donne Medico A.I.D.M. sezione di Milano» c/o dott.ssa Dalila Patrizia Greco - Viale Casiraghi, 34 - 20099 Sesto San Giovanni (MI); Atlantide c/o Daniela Gobbi - Via Lario, 5 - 20090 Buccinasco (MI); Dieffe - Via Maddalena, 9 - 20122 Milano; Gruppo Donne c/o Antonella Parisotto - Via Leopardi, 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI); Associazione Donne dell'Africa Subsahariana A.D.A.S. - Via Giambellino, 64 - 20146 Milano; Associazione per la Women's World Banking in Italia - Via S. Calimero, 19 - 20121 Milano; Centro Donna c/o Centro socioculturale - Via Garofani - 20089 Rozzano (MI); Centro per la famiglia c/o avv. Milena Pini - Galleria Buenos Aires, 11 - 20124 Milano; Costellazioni Donne in rete - Viale San Geminiano, 6 - 20146 Milano; L'Acqua in gabbia Associazione Donne del Lodigiano - Via Garibaldi, 58 - 26845 Codogno (LO); Centro Iniziativa Donne c/o Centro Civico Comunale - Via Libertà, 74 - 26855 Lodi Vecchio (LO); Comitato ANDOS Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Brescia - Via Amendola, 30 - 25124 Brescia; Lo specchio di Alice - Piazza Cairoli, 8 - 26845 Codogno (LO); MO.I.CA. Movimento Italiano Casalenghe Comunale di Sondrio - Via C. Battisti, 18 - 23100 Sondrio, per le motivazioni in premessa riportate;

4) di escludere dall'iscrizione all'albo le associazioni Terziario Donna della Provincia di Lodi - Via Hausmann, 11/b - 26900 Lodi e l'associazione Donneuropee Federcasalinghe di Mantova - Via Bonomi, 18 - 46100 Mantova, per la motivazione riportata in premessa;

5) di dare atto che risultano pertanto iscritte, al numero a fianco di ciascuna indicato, per l'anno 2002, all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne, le associazioni di cui all'allegato C del presente decreto che ne costituisce parte integrante;

6) di dare atto che, in sede di aggiornamento dell'albo per l'anno 2003, ai soggetti già iscritti sarà richiesta una relazione sull'attività svolta nell'anno 2002, ai fini del mantenimento dell'iscrizione;

7) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

8) di trasmettere copia del presente atto a tutte le Associazioni iscritte all'Albo per il 2002.

Il direttore generale: Gian Augusto Novelli

— • —

ALLEGATO A

Elenco soggetti di cui si conferma l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne

1	A.D.O.N.A.I. Associazione Donne Organizzate Nell'Arte Internazionale - Via Biella, 24/a - 20143 Milano
2	ANCORPARI - Associazione Nazionale Consigliere di Parità - Galleria Unione, 5 - 20122 Milano
3	A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici - Via Manin, 13 - 20121 Milano
4	Archivi Riuniti delle Donne - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
5	Associazione Professionale Italiana dei Collaboratori Familiari - Via C. Salerio, 53/a - 20151 Milano
6	Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti A.I.D.I.A. - c/o Ordine Ingegneri Milano - Corso Venezia, 16 - 20121 Milano
7	CANCELLATA
8	Associazione Italiana Donne Medico A.I.d.m. sezione di Bergamo - c/o Ordine dei Medici della provincia di Bergamo - Via G. Manzù, 25 - 24122 Bergamo
9	Associazione Italiana Donne Medico A.I.d.m. sezione di Brescia - c/o dott.ssa Anna Benetti - Via XIII, 21 Villaggio Sereno - 25125 Brescia
10	CANCELLATA
11	CANCELLATA
12	Blu-Artigiane Associate - Via Melzo, 9 - 20129 Milano
13	Casa di accoglienza delle donne maltrattate - Via Piacenza, 14 - 20135 Milano
14	Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate (C.A.DO.M. Brianza) - Via Mentana, 43 - 20052 Monza (Mi)
15	CANCELLATA
16	Centro Educazione Demografica CED - Via Amedei, 13 - 20123 Milano
17	Centro Italiano Femminile Comunale di Milano - Piazza Duomo, 20 - 20122 Milano
18	Centro Italiano Femminile Provinciale Lecco - Via Amendola, 57 - 23900 Lecco
19	Centro Italiano Femminile Provinciale Varese - Via Bernardino Luini, 21 - 21100 Varese
20	CANCELLATA
21	CNA - Comitato Impresa Donna - Viale Monza, 270 - 20128 Milano
22	Consiglio Nazionale Donne Italiane C.N.D.I. - c/o Giuseppina Marinelli - Piazza M.A. di Savoia, 5 - 20129 Milano
23	Consulta Femminile di Milano - c/o Unione Femminile Nazionale - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
24	CORA Centri Orientamento Retravailler Associati - c/o Orientamento Lavoro o.n. l.u.s. - Piazza Aspromonte, 26 - 20131 Milano

25	CANCELLATA
26	Donna Lavoro Donna - Via Melzo, 9 - 20129 Milano
27	Donne In - Via Pacini, 22 - 20131 Milano
28	CANCELLATA
29	CANCELLATA
30	CANCELLATA
31	Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni, Affari (F.I.D.A.P.A.) - c/o Maria Teresa Tampoia Fazio - Viale Piave, 6 - 20129 Milano
32	Fondazione Elvira Badaracco Studi e documentazione delle donne - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
33	GENDER Consulenza Formazione Ricerca s.c.r.l. - Via Lamarmora, 44 - 20122 Milano
34	Telefono Donna - Via Anfiteatro, 10 - 20121 Milano
35	CANCELLATA
36	Gruppo per la Promozione della Donna - Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano
37	Gruppo Promozione Donna - c/o Centro Pastorale Paolo VI - Via G. Calini, 30 - 25121 Brescia
38	Il Melograno - Centro Educazione Maternità - Via Giusti, 10 - 21013 Gallarate (Va)
39	CANCELLATA
40	IRENE - Via Bigli, 2 - 20121 Milano
41	Casa di Maternità «La Via Lattea» o.n. l.u.s. - Via Solari, 19 - 20144 Milano
42	CANCELLATA
43	MO.I.CA. (Movimento Italiano Casalinghe) - Via B. Castelli, 4 - 25133 Brescia
44	Oltreluna - c/o Maria Clotilde Magni - Via Padova, 177 - 20127 Milano
45	Orientamento Lavoro - Piazza Aspromonte, 26 - 20131 Milano
46	Per una libera università delle donne - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
47	CANCELLATA
48	CANCELLATA
49	Soroptimist International Club di Bergamo - c/o Raffaella Poggiani Keller - Via Moratelli, 37 - 24129 Bergamo
50	CANCELLATA
51	Unione Femminile Nazionale - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
52	W.O.M.E.N. Association (Winners, Opinion Leaders Managers Executives Network) - Via Passerini, 18 - 20162 Milano
53	CANCELLATA
54	Associazione donne contro la violenza - Via Berlinguer, 21 - 26010 Pianengo (Cr)
55	CANCELLATA
56	CANCELLATA
57	Casa delle donne - Via S. Faustino, 38 - 25122 Brescia
58	Casa di Orientamento Femminile - C.O.F. - Piazza Castello, 24 - 20123 Milano
59	CANCELLATA
60	CANCELLATA
61	Centro Italiano Femminile Regionale - Piazza Duomo, 20 - 20122 Milano
62	Centro Italiano Femminile Provinciale di Milano - Piazza Duomo, 20 - 20122 Milano
63	CANCELLATA
64	Centro Problemi Donna - Via S. Pellico, 6 - 20121 Milano
65	Centro Studi e Ricerche sulla Maternità - Via Sant'E-lombardo, 2 - 20126 Milano
66	Collettivo Donne S. Eufemia - Via Pila, 39 - 25135 Brescia

67	Comedonna - Via Palma il Vecchio, 35 - 24122 Bergamo	100	Associazione Tandem - Viale Lombardia, 50 - 20131 Milano
68	Gruppo Terziario Donna della Provincia di Milano - c/o Unione del commercio, del turismo e dei servizi prov. di Milano - C.so Venezia, 47/49 - 20121 Milano	101	CANCELLATA
69	FederCasalinghe - Federazione Nazionale Casalinghe - Via Casati, 11 - 22064 Casatenovo (Lc)	102	Centro Italiano Femminile provinciale di Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 24121 Bergamo
70	FederCasalinghe - Federazione Nazionale Casalinghe - Via L. Bocconi, 9 - 20136 Milano	103	Centro Regionale di ricerca, documentazione e studi sulla condizione femminile «Sibilla Aleramo» - Via Sant'Elembardo, 2 - 20126 Milano
71	F.I.L.D.I.S. Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori - c/o Collegio Universitario Femminile «Castiglioni-Brugnatelli» - Via S. Martino, 18 - 27100 Pavia	104	Cooperativa Proficua s.c.r.l. - Via Bagutta, 12 - 20121 Milano
72	Galassia - c/o Camera del Lavoro - Via Foscolo, 17 - 20094 Corsico (Mi)	105	CANCELLATA
73	Gruppo 7 - Donne per la pace c/o Paola Dalboni - Corso Umberto I, 59 - 46100 Mantova	106	Dimensioni Diverse: Spazio di relazione e di pensiero Via Due Giugno, 4 - 20153 Milano
74	Il tempo delle donne società cooperativa a responsabilità limitata - Via Sant'Erlembardo, 2 - 20126 Milano	107	CANCELLATA
75	Imprendildonne società cooperativa a responsabilità limitata - Via Fonte, 6 - 20090 Rodano (Mi)	108	Federazione Donne Evangeliche in Italia F.D.E.I. - c/o Chiesa Valdese - Via Della Signora, 12 - 20122 Milano
76	Associazione Mondo Donna - Via B. Cacciatori, 12 - 20153 Milano	109	FederCasalinghe Federazione Nazionale Casalinghe - Via Mentana, 15 - 22100 Como
77	Osservatorio sul lavoro delle donne - Corso di Porta Vittoria, 12 - 20122 Milano	110	Geis - Genitori e Insegnanti nella scuola c.s.r.l. - c/o Scuola Materna Bilingue - Via S. Allende, 2 - 20020 Arese (Mi)
78	CANCELLATA	111	Mosaico Interculturale - Via Rimembranze, 21 - 20057 Veduggio al Lambro (Mi)
79	Soroptimist International Club Milano alla Scala - Via Cernuschi, 4 - 20129 Milano	112	Percorso Donna - Via F. Bisleri, 16 - 20148 Milano
80	Soroptimist International Club Milano Fondatore - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano	113	Quaderni Viola - c/o Rosa Calderazzi - Via Birago, 4 - 20133 Milano
81	Unione Donne Italiane - Via Parini, 6 - 23900 Lecco	114	Salute Donna - c/o Istituto Nazionale Tumori Milano - Via Venezian, 1 - 20133 Milano
82	Unione Donne Italiane di Milano e Provincia - Via Sant'Elembardo, 2 - 20126 Milano	115	Soroptimist International Club di Busto Arsizio - c/o Annarosa Corselli Scrosati - Via San Michele, 13 - 21052 Busto Arsizio (Va)
83	YWCA-UCDG Unione Cristiana delle Giovani - c/o Dina Erolì - Via S. Vincenzo, 18/a - 20123 Milano	116	Women's Federation for World Peace - Via Turani, 4 - 24123 Bergamo
84	Zonta Club di Milano 1 - c/o Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33 - 20124 Milano	117	CANCELLATA
85	ADEI - WIZO Associazione Donne Ebree D'Italia - Piazza Repubblica, 6 - 20121 Milano	118	A.I.E.D. - Milano Associazione Italiana per l'Educazione Demografica - Via Boscovich, 30 - 20124 Milano
86	Associazione Imprenditrici Agricole Cremonesi A.I.A.C. - c/o Servizio Gestione Progetto Straordinario Lombardia Sud-Orientale Regione Lombardia - Via Pietro Vacchelli, 60 - 26100 Cremona	119	A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici - Villaggio Pasotti, 7 - 25123 Brescia
87	CANCELLATA	120	Associazione Donne Padane - c/o Clara Modena - Via Tavazzano, 6 - 20155 Milano
88	CRINALI Associazione di ricerca, cooperazione e formazione interculturale tra donne - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano	121	Attivecomeprima o.n. l.u.s. - Via Livigno, 3 - 20158 Milano
89	Eva - Via Marconi, 31 - 25062 Concesio (Bs)	122	La Banca del Tempo di Legnano - Via Barbara Melzi, 54 - 20025 Legnano (Mi)
90	Metis - Medicina e Memoria - Centro Internazionale di Studi e Terapie per la Salute delle Donne - Via Plinio, 1 - 20129 Milano	123	CANCELLATA
91	Shanty - Donna - Via Sangallo, 5 - 20133 Milano	124	Centro Italiano Femminile Comunale di Colico - Via Nazionale, 95 - 23823 Colico (Lc)
92	Soroptimist International Club di Como - Via Palazzetto, 79 - 22100 Como	125	Centro Italiano Femminile Comunale di Costa Volpino - Via Gorizia, 7 - 24062 Costa Volpino (Bg)
93	Soroptimist International Club di Monza - c/o Gabriella Borlini Cascella - Via A. Volta, 6 - 20052 Monza (Mi)	126	Centro Italiano Femminile Comunale di Lovere - Villaggio Donizzetti, 1 - 24065 Lovere (Bg)
94	Telefono Donna - Via Zazio, 60 - 22100 Como	127	Centro Italiano Femminile Comunale di Rogno - Via Piazze, 14 - 24060 Rogno (Bg)
95	Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI Lombardia - Coordinamento regionale donne - Via Bernardino Luini, 5 - 20123 Milano	128	Centro Italiano Femminile Comunale di Saronno - Via Marconi, 5 - 21047 Saronno (Va)
96	ANDOS - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - Comitato Provinciale - Via Maspero, 10 - 21100 Varese	129	D come Donna o.n. l.u.s. - c/o Palazzo del Comune - Largo Carabinieri d'Italia - 20090 Segrate (Mi)
97	Associazione Italiana Donne Dirigenti d'Azienda - AID-DA Lombardia - c/o MHWAY Franca Ghizzoni, Via Puecher, 1 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi)	130	Associazione Donne in Campo Lombardia - c/o Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia - Piazza Calazzo, 3 - 20124 Milano
98	Associazione per la Famiglia - Via Tadino, 3 - 20124 Milano	131	Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni, Affari (F.I.D.A.P.A.) - c/o Angela Buzzi Calabrò - Via Cagnola, 16 - 22075 Lurate Caccivio (Co)
99	Associazione SVS Soccorso Violenza Sessuale - Via della Commenda, 12 - 20122 Milano	132	GEPO - Associazione per la salute della donna, della coppia e del bambino - Via San Giovanni sul Muro, 5 - 20121 Milano
		133	Gruppo donne Via Grioli - Via Grioli, 50 - 46100 Mantova
		134	CANCELLATA

- 135 Soroptimist International Club di Sondrio - c/o Albergo della Posta - Piazza Garibaldi - 23100 Sondrio
- 136 Sportello Donna FILEF Lombardia - Via Bellezza, 16/a - 20136 Milano
- 137 Sportello Donna - Unione Libera Artigiani e Piccole Imprese prov. Pavia - Corso Strada Nuova, 86 - 27100 Pavia
- 138 ADDIS Associazione Donne Divorziate e Separata - Via Lincoln, 5 - 20129 Milano
- 139 Aiuto Donna - Uscire dalla violenza onlus - c/o Consiglio delle Donne Comune di Bergamo - Via San Lazzaro, 3 - 24122 Bergamo
- 140 A.L.F.A. Associazione Lomellina Femminile Agricola - c/o Ente Nazionale Risi - Piazza Trieste - 27036 Mortara (Pv)
- 141 Amici dell'Opera Canossiana di Treviglio - c/o Centro Salesiano Don Bosco - Via Zanovello, 1 - 24047 Treviglio (Bg)
- 142 Associazione donne contro la violenza - Provincia di Pavia - Corso Garibaldi, 37/b - 27100 Pavia
- 143 Associazione Giuriste Italiane - sezione provinciale di Milano - c/o avv. Pia Cirillo - Via Pace, 23 - 20122 Milano
- 144 Associazione italiana per lo studio e la tutela della maternità ad alto rischio onlus - Via della Commenda, 19 - 20122 Milano
- 145 Associazione Mazziniana Italiana sezione di Milano - Via Pantano, 17 - 20122 Milano
- 146 Associazione nazionale delle donne del riso - c/o Ente Nazionale Risi - Piazza Pio XI, 2 - 20123 Milano
- 147 Banca del Tempo «S/scambiamoci i tempi» - Via Resistenza, 11 - 20026 Novate Milanese (Mi)
- 148 Centro Italiano Femminile Comunale di Nembro - c/o Casa della Comunità - Piazza Umberto, 1 - 24027 Nembro (Bg)
- 149 Centro Italiano Femminile Comunale di Treviglio - Piazza Santuario, 3 - 24047 Treviglio (Bg)
- 150 Centro Italiano Femminile Comunale di Verdello - c/o Sala Parrocchiale - Piazza Mons. Grassi - 24049 Verdello (Bg)
- 151 Centro Italiano Femminile Provinciale di Como - Via Rodari, 1 - 22100 Como
- 152 Collettivi Donne Milanesi - C.so Garibaldi, 91 - Milano
- 153 CANCELLATA
- 154 Comitato ANDOS - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - di Milano - Piazza Diaz, 1/a - 20123 Milano
- 155 CANCELLATA
- 156 Donne & Futuro - Libera Associazione per le donne di oggi onlus - c/o Marilena Quarello - Via Foppa, 37 - 20144 Milano
- 157 Gruppo Donne dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio - c/o Unione Artigiani - Via Delle Prese, 15 - 23100 Sondrio
- 158 CANCELLATA
- 159 Lyceum Club di Cremona - c/o Laura Ruffini - Via Carlo Speranza, 3 - 26100 Cremona
- 160 Movimento di Liberazione della Donna - Via Zecca Vecchia, 3 - 20123 Milano
- 161 Noisempredonne - Via Palestro, 17 - 22100 Como
- 162 Pari e Dispari - Via Pacini, 22 - 20131 Milano
- 163 Soroptimist International Club di Cremona - c/o Annita Bredi Della Torre - Via Navigatori Padani, 7 - 26100 Cremona
- 164 Soroptimist International Club della Lomellina - c/o Cecchi Carnevale Maria Rosa - Cascina Costa - 27036 Mortara (Pv)
- 165 Villaggio della madre e del fanciullo onlus - Via F. Goya, 60 - 20148 Milano
- 166 Amici della casa dell'accoglienza di Cinisello Balsamo - Via S. Ambrogio, 20 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
- 167 Associazione Ariel onlus - c/o Dipartimento Studi Sociali e Politici Università degli Studi di Milano - Via Conservatorio, 7 - 20122 Milano
- 168 Associazione il Cortile - c/o Centro Parrocchiale - Via Giussani, 3 - 20054 Nova Milanese (Mi)
- 169 Associazione Nazionale delle Mogli dei Medici Italiani (A.M.M.I.) Sezione Provinciale - c/o Ordine dei Medici - Via Lanzone, 31 - 20123 Milano
- 170 Banca del Tempo di Gallarate - Via Cadolini, 6 - 21013 Gallarate (Va)
- 171 Banca del Tempo di Treviglio - Via B. Rozzone, 3 - 24047 Treviglio (Bg)
- 172 Cerchi d'acqua coop. sociale a r.l. - Contro la violenza alle donne - Contro la violenza in famiglia - Corso Lodi, 24 - 20135 Milano
- 173 C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Bergamo - c/o Maria Teresa Zambetti - Via Baschenis, 8 - 24121 Bergamo
- 174 C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Sedriano - c/o Paolo V - Piazza Chiesa, 2 - 20018 Sedriano (Mi)
- 175 C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Vilminore di Scalve - Via San Vincenzo, 2 - 24020 Vilminore di Scalve (Bg)
- 176 Circolo delle Donne Cicip & Ciciap - Via Gorani, 9 - 20123 Milano
- 177 Club Donna Natalia Ginzburg - c/o Mariangela Arosio - Via Buonarroti, 42 - 20035 Lissone (Mi)
- 178 Comitato ANDOS di Lecco - Corso E. Filiberto, 40 - 23900 Lecco
- 179 Consulta Femminile Città di Lecco - c/o Palazzo Municipale - Piazza A. Diaz, 1 - 23900 Lecco
- 180 Donna Leader Associazione Europea - Piazza Podestà, 2 - 21100 Varese
- 181 Donne Impresa Lombardia - c/o Confartigianato Lombardia - Viale Vittorio Veneto, 16/a - 20124 Milano
- 182 Donneuropee Federcasalinghe - Via Mentana, 2 - 21052 Busto Arsizio (Va)
- 183 Gruppo Culturale Donne Bresciane - Via Creta, 50 - 25124 Brescia
- 184 Impresa Cooperazione Donna Onlus - Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
- 185 Ladies' Circle Milano n. 10 - c/o Elena Caravelli - Via Boccaccio, 43 - 20123 Milano
- 186 LUNA Associazione Interculturale Donne - c/o Apicolf - Via Volta, 5 - 27100 Pavia
- 187 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Bergamo - c/o Carolina Colombo Ottaviano - Via Carducci, 3/E - 24127 Bergamo
- 188 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Brescia Leonessa - Via B. Castelli, 4 - 25133 Brescia
- 189 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Castenedolo - Via C. Colombo, 13 - 25014 Castenedolo (Bs)
- 190 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Chiari - Via G.B. Rota, 8 - 25032 Chiari (Bs)
- 191 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Cremona - Via E. Sacchi, 15 - 26100 Cremona
- 192 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Milano - c/o Circolo Ponte Lama - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12 - 20121 Milano
- 193 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Pralboino - Via Re Alboino, 13 - 25020 Pralboino (Bs)
- 194 CANCELLATA
- 195 Soroptimist International Club di Lecco - c/o Luisa Braga Frigerio - Via Veneto, 4 - 23900 Lecco
- 196 Soroptimist International Club di Varese - c/o Maria Vittoria Tenconi Restelli - Via Sant'Antonio, 21 - 21100 Varese
- 197 Donna Top - Via V. Inama, 24 - 20133 Milano

198 Telefono Azzurro-Rosa di Brescia - Via Repubblica Argentina, 114/e - 25125 Brescia

— • —

ALLEGATO B

Elenco soggetti iscritti nell'anno 2002 all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne

- 199 Associazione Incontro Donne Antiviolenza Onlus - A.I.D.A. - Via Aselli, 17/b - 26100 Cremona
- 200 Banca del tempo auser «Vivere il tempo» - Via Manzoni, 25 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
- 201 C.I.F. Centro Italiano Femminile di Varese - Via Bernardino Luini, 21 - 21100 Varese
- 202 Cooperativa Sociale Cascina Bianca a r.l. - Via Cascina Bianca, 22 - 20142 Milano
- 203 Crinali Coop Sociale a r.l. onlus - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
- 204 Donna per donna - Via Roma, 34 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
- 205 Donne di Milano (I donn de Milan) - Via Plinio, 12 - 20129 Milano
- 206 Donne di Monza e Brianza - Via O. Pennati, 5 - 20052 Monza (MI)
- 207 Donne & Donne - associazione culturale - Via Cavour, 19 - 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO)
- 208 Donne in Cooperazione - onlus - Via Fabio Filzi, 2 - 20124 Milano
- 209 Donne lombarde di Bergamo e provincia - Via Mazzini, 12 - 24128 Bergamo
- 210 Emily Milano - Via Pergolesi, 15 - 20124 Milano
- 211 Epoca Donna - c/o Municipio - Piazza IV novembre - 25040 Monno (Bs)
- 212 Gabriella Finzi: incontri di donne - Via Lombardini, 1 - 20143 Milano
- 213 Gruppo Edith Associazione Italo-Svizzera di psicologia applicata a gruppi, istituzioni e comunità - Via Vesio, 22 - 20148 Milano
- 214 Gruppo Progetto Donna - c/o Biblioteca Comunale - Via Matteotti, 10 - 24046 Osio Sotto (Bg)
- 215 Mamme separate - associazione per la difesa dei diritti dei figli nella separazione - Via Muggiò, 23 - 22100 Como
- 216 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Buffalora - Via Zacconi, 6 - 25129 Brescia
- 217 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Castrezzato - Via S. Pertini, 28 - 25030 Castrezzato (Bs)
- 218 Spazio Donne - Laboratorio interculturale - Via Carcano, 10 - 22063 Cantù (Co)

— • —

ALLEGATO C

Elenco soggetti iscritti all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - Anno 2002

- 1 A.D.O.N.A.I. Associazione Donne Organizzate Nell'Arte Internazionale - Via Biella, 24/a - 20143 Milano
- 2 ANCORPARI - Associazione Nazionale Consigliere di Parità - Galleria Unione, 5 - 20122 Milano
- 3 A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici - Via Manin, 13 - 20121 Milano
- 4 Archivi Riuniti delle Donne - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
- 5 Associazione Professionale Italiana dei Collaboratori Familiari - Via C. Salerio, 53/a - 20151 Milano
- 6 Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti A.I.D.I.A. - c/o Ordine Ingegneri Milano - Corso Venezia, 16 - 20121 Milano
- 7 CANCELLATA
- 8 Associazione Italiana Donne Medico A.I.d.m. sezione di Bergamo - c/o Ordine dei Medici della provincia di Bergamo - Via G. Manzù, 25 - 24122 Bergamo

9 Associazione Italiana Donne Medico A.I.d.m. sezione di Brescia - c/o dott.ssa Anna Benetti - Via XIII, 21 Villaggio Sereno - 25125 Brescia

- 10 CANCELLATA
- 11 CANCELLATA
- 12 Blu-Artigiane Associate - Via Melzo, 9 - 20129 Milano
- 13 Casa di accoglienza delle donne maltrattate - Via Piacenza, 14 - 20135 Milano
- 14 Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate (C.A.DO.M. Brianza) - Via Mentana, 43 - 20052 Monza (MI)
- 15 CANCELLATA
- 16 Centro Educazione Demografica CED - Via Amedei, 13 - 20123 Milano
- 17 Centro Italiano Femminile Comunale di Milano - Piazza Duomo, 20 - 20122 Milano
- 18 Centro Italiano Femminile Provinciale Lecco - Via Amendola, 57 - 23900 Lecco
- 19 Centro Italiano Femminile Provinciale Varese - Via Bernardino Luini, 21 - 21100 Varese
- 20 CANCELLATA
- 21 CNA - Comitato Impresa Donna - Viale Monza, 270 - 20128 Milano
- 22 Consiglio Nazionale Donne Italiane C.N.D.I. - c/o Giuseppina Marinelli - Piazza M.A. di Savoia, 5 - 20129 Milano
- 23 Consulta Femminile di Milano - c/o Unione Femminile Nazionale - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
- 24 CORA Centri Orientamento Retrauvailier Associati - c/o Orientamento Lavoro o.n. l.u.s. - Piazza Aspromonte, 26 - 20131 Milano
- 25 CANCELLATA
- 26 Donna Lavoro Donna - Via Melzo, 9 - 20129 Milano
- 27 Donne In - Via Pacini, 22 - 20131 Milano
- 28 CANCELLATA
- 29 CANCELLATA
- 30 CANCELLATA
- 31 Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni, Affari (F.I.D.A.P.A.) - c/o Maria Teresa Tampoia Fazio - Viale Piave, 6 - 20129 Milano
- 32 Fondazione Elvira Badaracco Studi e documentazione delle donne - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
- 33 GENDER Consulenza Formazione Ricerca s.c.r.l. - Via Lamarmora, 44 - 20122 Milano
- 34 Telefono Donna - Via Anfiteatro, 10 - 20121 Milano
- 35 CANCELLATA
- 36 Gruppo per la Promozione della Donna - Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano
- 37 Gruppo Promozione Donna - c/o Centro Pastorale Paolo VI - Via G. Calini, 30 - 25121 Brescia
- 38 Il Melograno - Centro Educazione Maternità - Via Giusti, 10 - 21013 Gallarate (Va)
- 39 CANCELLATA
- 40 IRENE - Via Bigli, 2 - 20121 Milano
- 41 Casa di Maternità «La Via Lattea» o.n. l.u.s. - Via Solari, 19 - 20144 Milano
- 42 CANCELLATA
- 43 MO.I.CA. (Movimento Italiano Casalinghe) - Via B. Castelli, 4 - 25133 Brescia
- 44 Oltreluna - c/o Maria Clotilde Magni - Via Padova, 177 - 20127 Milano
- 45 Orientamento Lavoro - Piazza Aspromonte, 26 - 20131 Milano
- 46 Per una libera università delle donne - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
- 47 CANCELLATA
- 48 CANCELLATA

49	Soroptimist International Club di Bergamo - c/o Raffaella Poggiani Keller - Via Moratelli, 37 - 24129 Bergamo	86	Associazione Imprenditrici Agricole Cremonesi A.I.A.C. - c/o Servizio Gestione Progetto Straordinario Lombardia Sud-Orientale Regione Lombardia - Via Pietro Vacchelli, 60 - 26100 Cremona
50	CANCELLATA	87	CANCELLATA
51	Unione Femminile Nazionale - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano	88	CRINALI Associazione di ricerca, cooperazione e formazione interculturale tra donne - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
52	W.O.M.E.N. Association (Winners, Opinion Leaders Managers Executives Network) - Via Passerini, 18 - 20162 Milano	89	Eva - Via Marconi, 31 - 25062 Concesio (Bs)
53	CANCELLATA	90	Metis - Medicina e Memoria - Centro Internazionale di Studi e Terapie per la Salute delle Donne - Via Plinio, 1 - 20129 Milano
54	Associazione donne contro la violenza - Via Berlinguer, 21 - 26010 Pianengo (Cr)	91	Shanty - Donna - Via Sangallo, 5 - 20133 Milano
55	CANCELLATA	92	Soroptimist International Club di Como - Via Palazzetto, 79 - 22100 Como
56	CANCELLATA	93	Soroptimist International Club di Monza - c/o Gabriella Borlini Cascella - Via A. Volta, 6 - 20052 Monza (Mi)
57	Casa delle donne - Via S. Faustino, 38 - 25122 Brescia	94	Telefono Donna - Via Zezio, 60 - 22100 Como
58	Casa di Orientamento Femminile - C.O.F. - Piazza Castello, 24 - 20123 Milano	95	Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI Lombardia - Coordinamento regionale donne - Via Bernardino Luini, 5 - 20123 Milano
59	CANCELLATA	96	ANDOS - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - Comitato Provinciale - Via Maspero, 10 - 21100 Varese
60	CANCELLATA	97	Associazione Italiana Donne Dirigenti d'Azienda - AIDDA Lombardia - c/o MHWAY Franca Ghizzoni, Via Puecher, 1 - 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi)
61	Centro Italiano Femminile Regionale - Piazza Duomo, 20 - 20122 Milano	98	Associazione per la Famiglia - Via Tadino, 3 - 20124 Milano
62	Centro Italiano Femminile Provinciale di Milano - Piazza Duomo, 20 - 20122 Milano	99	Associazione SVS Soccorso Violenza Sessuale - Via della Commenda, 12 - 20122 Milano
63	CANCELLATA	100	Associazione Tandem - Viale Lombardia, 50 - 20131 Milano
64	Centro Problemi Donna - Via S. Pellico, 6 - 20121 Milano	101	CANCELLATA
65	Centro Studi e Ricerche sulla Maternità - Via Sant'Elembardo, 2 - 20126 Milano	102	Centro Italiano Femminile provinciale di Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 24121 Bergamo
66	Collettivo Donne S. Eufemia - Via Pila, 39 - 25135 Brescia	103	Centro Regionale di ricerca, documentazione e studi sulla condizione femminile «Sibilla Aleramo» - Via Sant'Elembardo, 2 - 20126 Milano
67	Comedonna - Via Palma il Vecchio, 35 - 24122 Bergamo	104	Cooperativa Proficua s.c.r.l. - Via Bagutta, 12 - 20121 Milano
68	Gruppo Terziario Donna della Provincia di Milano - c/o Unione del commercio, del turismo e dei servizi prov. di Milano - C.so Venezia, 47/49 - 20121 Milano	105	CANCELLATA
69	FederCasalinghe - Federazione Nazionale Casalinghe - Via Casati, 11 - 22064 Casatenovo (Lc)	106	Dimensioni Diverse: Spazio di relazione e di pensiero - Via Due Giugno, 4 - 20153 Milano
70	FederCasalinghe - Federazione Nazionale Casalinghe - Via L. Bocconi, 9 - 20136 Milano	107	CANCELLATA
71	F.I.L.D.I.S. Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori - c/o Collegio Universitario Femminile «Castiglioni-Brugnatelli» - Via S. Martino, 18 - 27100 Pavia	108	Federazione Donne Evangeliche in Italia F.D.E.I. - c/o Chiesa Valdese - Via Della Signora, 12 - 20122 Milano
72	Galassia - c/o Camera del Lavoro - Via Foscolo, 17 - 20094 Corsico (Mi)	109	FederCasalinghe Federazione Nazionale Casalinghe - Via Mentana, 15 - 22100 Como
73	Gruppo 7 - Donne per la pace - c/o Paola Dalboni - Corso Umberto I, 59 - 46100 Mantova	110	Geis - Genitori e Insegnanti nella scuola c.s.r.l. - c/o Scuola Materna Bilingue - Via S. Allende, 2 - 20020 Arese (Mi)
74	Il tempo delle donne società cooperativa a responsabilità limitata - Via Sant'Elembardo, 2 - 20126 Milano	111	Mosaico Interculturale - Via Rimembranze, 21 - 20057 Veduggio al Lambro (Mi)
75	Imprenditrici donne società cooperativa a responsabilità limitata - Via Fonte, 6 - 20090 Rodano (Mi)	112	Percorso Donna - Via F. Bisleri, 16 - 20148 Milano
76	Associazione Mondo Donna - Via B. Cacciatori, 12 - 20153 Milano	113	Quaderni Viola - c/o Rosa Calderazzi - Via Birago, 4 - 20133 Milano
77	Osservatorio sul lavoro delle donne - Corso di Porta Vittoria, 12 - 20122 Milano	114	Salute Donna - c/o Istituto Nazionale Tumori Milano - Via Venezian, 1 - 20133 Milano
78	CANCELLATA	115	Soroptimist International Club di Busto Arsizio - c/o Annarosa Corselli Scrosati - Via San Michele, 13 - 21052 Busto Arsizio (Va)
79	Soroptimist International Club Milano alla Scala - Via Cernuschi, 4 - 20129 Milano	116	Women's Federation for World Peace - Via Turani, 4 - 24123 Bergamo
80	Soroptimist International Club Milano Fondatore - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano	117	CANCELLATA
81	Unione Donne Italiane - Via Parini, 6 - 23900 Lecco	118	A.I.E.D. - Milano Associazione Italiana per l'Educazione Demografica - Via Boscovich, 30 - 20124 Milano
82	Unione Donne Italiane di Milano e Provincia - Via Sant'Elembardo, 2 - 20126 Milano	119	A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici - Villaggio Pasotti, 7 - 25123 Brescia
83	YWCA-UCDG Unione Cristiana delle Giovani - c/o Dina Erol - Via S. Vincenzo, 18/a - 20123 Milano		
84	Zonta Club di Milano 1 - c/o Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33 - 20124 Milano		
85	ADEI - WIZO Associazione Donne Ebree D'Italia - Piazza Repubblica, 6 - 20121 Milano		

- 120 Associazione Donne Padane - c/o Clara Modena - Via Tavazzano, 6 - 20155 Milano
- 121 Attivecomeprima o.n. l.u.s. - Via Livigno, 3 - 20158 Milano
- 122 La Banca del Tempo di Legnano - Via Barbara Melzi, 54 - 20025 Legnano (Mi)
- 123 CANCELLATA
- 124 Centro Italiano Femminile Comunale di Colico - Via Nazionale, 95 - 23823 Colico (Lc)
- 125 Centro Italiano Femminile Comunale di Costa Volpino - Via Gorizia, 7 - 24062 Costa Volpino (Bg)
- 126 Centro Italiano Femminile Comunale di Lovere - Villaggio Donizzetti, 1 - 24065 Lovere (Bg)
- 127 Centro Italiano Femminile Comunale di Rogno - Via Piazze, 14 - 24060 Rogno (Bg)
- 128 Centro Italiano Femminile Comunale di Saronno - Via Marconi, 5 - 21047 Saronno (Va)
- 129 D come Donna o.n. l.u.s. - c/o Palazzo del Comune - Largo Carabinieri d'Italia - 20090 Segrate (Mi)
- 130 Associazione Donne in Campo Lombardia - c/o Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia - Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
- 131 Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni, Affari (F.I.D.A.P.A.) - c/o Angela Buzzi Calabrò - Via Cagnola, 16 - 22075 Lurate Caccivio (Co)
- 132 GEPO - Associazione per la salute della donna, della coppia e del bambino - Via San Giovanni sul Muro, 5 - 20121 Milano
- 133 Gruppo donne Via Grioli - Via Grioli, 50 - 46100 Mantova
- 134 CANCELLATA
- 135 Soroptimist International Club di Sondrio - c/o Albergo della Posta - Piazza Garibaldi - 23100 Sondrio
- 136 Sportello Donna FILEF Lombardia - Via Bellezza, 16/a - 20136 Milano
- 137 Sportello Donna - Unione Libera Artigiani e Piccole Imprese prov. Pavia - Corso Strada Nuova, 86 - 27100 Pavia
- 138 ADDIS Associazione Donne Divorziate e Separate - Via Lincoln, 5 - 20129 Milano
- 139 Aiuto Donna - Uscire dalla violenza onlus - c/o Consiglio delle Donne Comune di Bergamo - Via San Lazzaro, 3 - 24122 Bergamo
- 140 A.L.F.A. Associazione Lomellina Femminile Agricolac/o Ente Nazionale Risi - Piazza Trieste - 27036 Mortara (Pv)
- 141 Amici dell'Opera Canossiana di Treviglio - c/o Centro Salesiano Don Bosco - Via Zanovello, 1 - 24047 Treviglio (Bg)
- 142 Associazione donne contro la violenza - Provincia di Pavia - Corso Garibaldi, 37/b - 27100 Pavia
- 143 Associazione Giuriste Italiane - sezione provinciale di Milano - c/o avv. Pia Cirillo - Via Pace, 23 - 20122 Milano
- 144 Associazione italiana per lo studio e la tutela della maternità ad alto rischio onlus - Via della Commenda, 19 - 20122 Milano
- 145 Associazione Mazziniana Italiana sezione di Milano - Via Pantano, 17 - 20122 Milano
- 146 Associazione nazionale delle donne del riso - c/o Ente Nazionale Risi - Piazza Pio XI, 2 - 20123 Milano
- 147 Banca del Tempo «S/scambiamoci i tempi» - Via Resistenza, 11 - 20026 Novate Milanese (Mi)
- 148 Centro Italiano Femminile Comunale di Nembro - c/o Casa della Comunità - Piazza Umberto, 1 - 24027 Nembro (Bg)
- 149 Centro Italiano Femminile Comunale di Treviglio - Piazza Santuario, 3 - 24047 Treviglio (Bg)
- 150 Centro Italiano Femminile Comunale di Verdello - c/o Sala Parrocchiale - Piazza Mons. Grassi - 24049 Verdello (Bg)
- 151 Centro Italiano Femminile Provinciale di Como - Via Rodari, 1 - 22100 Como
- 152 Collettivi Donne Milanesi - C.so Garibaldi, 91 - Milano
- 153 CANCELLATA
- 154 Comitato ANDOS - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - di Milano - Piazza Diaz, 1/a - 20123 Milano
- 155 CANCELLATA
- 156 Donne & Futuro - Libera Associazione per le donne di oggi onlus - c/o Marilena Quarello - Via Foppa, 37 - 20144 Milano
- 157 Gruppo Donne dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio - c/o Unione Artigiani - Via Delle Prese, 15 - 23100 Sondrio
- 158 CANCELLATA
- 159 Lyceum Club di Cremona - c/o Laura Ruffini - Via Carlo Speranza, 3 - 26100 Cremona
- 160 Movimento di Liberazione della Donna - Via Zecca Vecchia, 3 - 20123 Milano
- 161 Noisempredonne - Via Palestro, 17 - 22100 Como
- 162 Pari e Dispari - Via Pacini, 22 - 20131 Milano
- 163 Soroptimist International Club di Cremona - c/o Annita Bredi Della Torre - Via Navigatori Padani, 7 - 26100 Cremona
- 164 Soroptimist International Club della Lomellina - c/o Cecchi Carnevale Maria Rosa - Cascina Costa - 27036 Mortara (Pv)
- 165 Villaggio della madre e del fanciullo onlus - Via F. Goya, 60 - 20148 Milano
- 166 Amici della casa dell'accoglienza di Cinisello Balsamo - Via S. Ambrogio, 20 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
- 167 Associazione Ariel onlus - c/o Dipartimento Studi Sociali e Politici Università degli Studi di Milano - Via Conservatorio, 7 - 20122 Milano
- 168 Associazione il Cortile - c/o Centro Parrocchiale - Via Giussani, 3 - 20054 Nova Milanese (Mi)
- 169 Associazione Nazionale delle Mogli dei Medici Italiani (A.M.M.I.) Sezione Provinciale - c/o Ordine dei Medici - Via Lanzone, 31 - 20123 Milano
- 170 Banca del Tempo di Gallarate - Via Cadolini, 6 - 21013 Gallarate (Va)
- 171 Banca del Tempo di Treviglio - Via B. Rozzone, 3 - 24047 Treviglio (Bg)
- 172 Cerchi d'acqua coop. sociale a r.l. - Contro la violenza alle donne - Contro la violenza in famiglia - Corso Lodi, 24 - 20135 Milano
- 173 C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Bergamo - c/o Maria Teresa Zambetti - Via Baschenis, 8 - 24121 Bergamo
- 174 C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Sedriano - c/o Paolo V - Piazza Chiesa, 2 - 20018 Sedriano (Mi)
- 175 C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Vilminore di Scalve - Via San Vincenzo, 2 - 24020 Vilminore di Scalve (Bg)
- 176 Circolo delle Donne Cicip & Ciciap - Via Gorani, 9 - 20123 Milano
- 177 Club Donna Natalia Ginzburg - c/o Mariangela Arosio - Via Buonarroti, 42 - 20035 Lissone (Mi)
- 178 Comitato ANDOS di Lecco - Corso E. Filiberto, 40 - 23900 Lecco
- 179 Consulta Femminile Città di Lecco - c/o Palazzo Municipale - Piazza A. Diaz, 1 - 23900 Lecco
- 180 Donna Leader Associazione Europea - Piazza Podestà, 2 - 21100 Varese
- 181 Donne Impresa Lombardia - c/o Confartigianato Lombardia - Viale Vittorio Veneto, 16/a - 20124 Milano
- 182 Donneuropee Federcasalinghe - Via Mentana, 2 - 21052 Busto Arsizio (Va)

- 183 Gruppo Culturale Donne Bresciane - Via Creta, 50 - 25124 Brescia
- 184 Impresa Cooperazione Donna Onlus - Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
- 185 Ladies' Circle Milano n. 10 - c/o Elena Caravelli - Via Boccaccio, 43 - 20123 Milano
- 186 LUNA Associazione Interculturale Donne - c/o Apicolf - Via Volta, 5 - 27100 Pavia
- 187 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Bergamo - c/o Carolina Colombo Ottaviano - Via Carducci, 3/E - 24127 Bergamo
- 188 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Brescia Leonessa - Via B. Castelli, 4 - 25133 Brescia
- 189 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Castenedolo - Via C. Colombo, 13 - 25014 Castenedolo (Bs)
- 190 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Chiari - Via G.B. Rota, 8 - 25032 Chiari (Bs)
- 191 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Cremona - Via E. Sacchi, 15 - 26100 Cremona
- 192 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Milano - c/o Circolo Ponte Lama - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12 - 20121 Milano
- 193 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Pralboino - Via Re Alboino, 13 - 25020 Pralboino (Bs)
- 194 CANCELLATA
- 195 Soroptimist International Club di Lecco - c/o Luisa Braga Frigerio - Via Veneto, 4 - 23900 Lecco
- 196 Soroptimist International Club di Varese - c/o Maria Vittoria Tenconi Restelli - Via Sant'Antonio, 21 - 21100 Varese
- 197 Donna Top - Via V. Inama, 24 - 20133 Milano
- 198 Telefono Azzurro-Rosa di Brescia - Via Repubblica Argentina, 114/e - 25125 Brescia
- 199 Associazione Incontro Donne Antiviolenza Onlus - A.I.D.A. - Via Aselli, 17/b - 26100 Cremona
- 200 Banca del tempo auser «Vivere il tempo» - Via Manzoni, 25 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
- 201 C.I.F. Centro Italiano Femminile di Varese - Via Bernardino Luini, 21 - 21100 Varese
- 202 Cooperativa Sociale Cascina Bianca a r.l. - Via Cascina Bianca, 22 - 20142 Milano
- 203 Crinali Coop Sociale a r.l. onlus - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano
- 204 Donna per donna - Via Roma, 34 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
- 205 Donne di Milano (I donn de Milan) - Via Plinio, 12 - 20129 Milano
- 206 Donne di Monza e Brianza - Via O. Pennati, 5 - 20052 Monza (Mi)
- 207 Donne & Donne - associazione culturale - Via Cavour, 19 - 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO)
- 208 Donne in Cooperazione - onlus - Via Fabio Filzi, 2 - 20124 Milano
- 209 Donne lombarde di Bergamo e provincia - Via Mazzini, 12 - 24128 Bergamo
- 210 Emily Milano - Via Pergolesi, 15 - 20124 Milano
- 211 Epoca Donna - c/o Municipio - Piazza IV novembre - 25040 Monno (Bs)
- 212 Gabriella Finzi: incontri di donne - Via Lombardini, 1 - 20143 Milano
- 213 Gruppo Edith Associazione Italo-Svizzera di psicologia applicata a gruppi, istituzioni e comunità - Via Vesio, 22 - 20148 Milano
- 214 Gruppo Progetto Donna - c/o Biblioteca Comunale - Via Matteotti, 10 - 24046 Osio Sotto (Bg)
- 215 Mamme separate - associazione per la difesa dei diritti dei figli nella separazione - Via Muggiò, 23 - 22100 Como

- 216 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Buffalora - Via Zacconi, 6 - 25129 Brescia
- 217 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Castrezzato - Via S. Pertini, 28 - 25030 Castrezzato (Bs)
- 218 Spazio Donne - Laboratorio interculturale - Via Carcano, 10 - 22063 Cantù (Co)

[BUR20020136]

[3.3.0]

D.D.G. 26 LUGLIO 2002 - N. 14339

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3, anno 2002, Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo-Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Formazione

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- Il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000/2006;

- Il regolamento CE 1784/99 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al fondo sociale europeo;

- Il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazioni del regolamento CE n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- Il regolamento CE 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati Membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Considerato che:

- Il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) - obiettivo 3 per l'Italia è stato approvato con decisione n. 1120 del 17 luglio 2000;

- Il Programma Operativo della Regione Lombardia relativo all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 è stato approvato da parte della Commissione europea con decisione n. C (2000) 2070 CE del 21 settembre 2000;

- Il Complemento di Programmazione è stato approvato con d.g.r. del 22 dicembre 2000 n. 2793;

Vista la d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di approvazione dell'«Atto di indirizzo per l'attuazione delle attività e dei servizi formativi per l'anno formativo 2002/2003», che prevede, fra l'altro, nell'Area 2 - Direttiva Obbligo Formativo, la Tipologia 2.D relativa a percorsi sperimentali di durata triennale per il conseguimento della qualifica professionale (in relazione alla riforma in atto del sistema dell'istruzione e della formazione professionale) nella quale, inoltre, si definiscono i criteri di valutazione per la formulazione delle graduatorie dei progetti e nella quale si dà mandato al Direttore Generale di provvedere con proprio atto alla costituzione di un Nucleo di Valutazione per l'esame delle istanze di finanziamento;

Visti i propri decreti:

- n. 11244 del 14 giugno 2002 recante: «Approvazione dei disegni di progetto per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1, anno 2002»;

- n. 13854 del 22 luglio 2002: «Costituzione del Nucleo di Valutazione ed approvazione delle modalità tecniche di rilevazione, calcolo e assegnazione dei punteggi riferiti ai criteri di valutazione per la definizione della graduatoria relativa al Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo - Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Formazione - FSE, Obiettivo 3, Anno 2002»;

Visto lo schema di Convezione Quadro tra l'Istituto Scolastico e l'Ente di Formazione predisposto in accordo tra la Direzione Generale Formazione, Istruzione e lavoro e la Direzione Scolastica Regionale;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha svolto la propria attività istruttoria accertando in una prima fase l'ammissibilità dei soggetti proponenti e dei progetti e in una seconda fase valutando nel merito i progetti con l'attribuzione dei relativi punteggi, come risulta dagli allegati 1) e 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti rispettivamente la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, e l'elenco

dei progetti non ammissibili con le motivazioni di inammissibilità;

Considerato che i progetti inseriti nelle graduatorie risultano valutati così come definito nelle singole schede progetto, conservate agli atti presso l'Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Ritenuto di approvare le risultanze dell'attività del Nucleo di Valutazione e di approvare conseguentemente la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento e l'elenco dei progetti non ammessi al finanziamento contenente le motivazioni di inammissibilità; fatto salvo che gli operatori risultino accreditati per l'obbligo formativo, ai sensi della d.g.r. 6251/2001, all'atto dell'avvio delle attività formative;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti realizzatori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nel sopraccitato d.d.g. del 14 giugno 2002 n. 11244;

Vista la d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e successive modificazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Decreta

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- graduatoria dei progetti ammessi e finanziati «Dispositi-

vo Multimisura Obbligo Formativo – Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Formazione – FSE, Obiettivo 3, Anno 2002» (All. 1), fatto salvo che gli operatori risultino accreditati per l'obbligo formativo, ai sensi della d.g.r. 6251/2001, all'atto dell'avvio delle attività formative;

- graduatoria dei progetti non ammissibili «Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo – Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Formazione – FSE, Obiettivo 3, Anno 2002», con l'indicazione del motivo di inammissibilità (All. 2);

- lo Schema di Convezione Quadro tra l'Istituto Scolastico e l'Ente di Formazione predisposto in accordo tra la Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e la Direzione Scolastica Regionale (All. 3);

2. Di prendere atto che gli obblighi dei soggetti realizzatori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nel sopraccitato d.d.g. del 14 giugno 2002 n. 11244;

3. Di affidare al Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il direttore generale:
Renzo Ruffini

ALLEGATO 1

DISPOSITIVO MULTIMISURA – OBBLIGO FORMATIVO – SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

<i>Operatore</i>	<i>N. progetto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Quota pubblica</i>	<i>Provincia</i>
ATS AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE G. PIAMARTA E ALTRI	61941	«SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DI FORM.»	5512500,00	Regione

ALLEGATO 2

DISPOSITIVO MULTIMISURA – OBBLIGO FORMATIVO – SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

PROGETTI NON AMMISSIBILI (*)

<i>Operatore</i>	<i>N. progetto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Quota pubblica</i>	<i>Provincia</i>
ATS AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE E ALTRI	70201	«Progetto quadro per la formazione di nuove professionalità nei settori tecnico-industriale, turistico-alberghiero e informatico»	4050000,00	Regione

(*) domanda di finanziamento presentata da operatori che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dal dispositivo.

ALLEGATO 3

CONVENZIONE QUADRO

TRA L'ISTITUTO
e

L'ENTE DI FORMAZIONE

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 5 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia scolastica, con particolare riferimento all'art. 6;

Vista la legge 20 gennaio 1999 n. 9 recante disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo d'istruzione;

Visto il Decreto 9 agosto 1999 n. 323 recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999 n. 9 contenente disposizioni urgenti per l'obbligo d'istruzione;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina

l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in particolare l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il d.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2002 n. 3;

Viste le leggi regionali:

- n. 95/1980
- n. 18/2000
- n. 1/1999
- n. 18/2000

Visti i Regolamenti CE:

- n. 1681/1994
- n. 1260/1999
- n. 1784/1999
- n. 1159/2000
- n. 1685/2000

Visto il Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE 1120/2000);

Visto il Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lombardia (Dec. CE 2070/2000);

Visto il Complemento di Programmazione Ob. 3 FSE Regione Lombardia (d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2793);

Visto il Protocollo d'intesa fra Regione Lombardia Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 giugno 2002;

Tenuto conto dell'esigenza di corrispondere ad una avvertita e diffusa domanda di formazione che comprenda non solo l'istruzione ma la formazione professionale e continua;

Ritenuto che per poter corrispondere a tale domanda, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni si rende necessario individuare e predisporre modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della formazione con la realizzazione di forme di interazione tra i due citati sistemi;

Ritenuto altresì che tali interventi di interazione debbano concretizzarsi in piani didattici e formativi che consentano l'assolvimento dell'obbligo scolastico e al tempo stesso il conseguimento degli obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze di base proprie della Formazione Professionale;

Ritenuto pertanto che tali sperimentazioni riguardino in particolare i giovani che non abbiano ancora assolto all'obbligo scolastico e che abbiano manifestato un orientamento verso percorsi professionalizzanti realizzabili anche attraverso intese, interazioni e collaborazioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale;

Premesso che l'obbligo scolastico deve tradursi in una concreta attuazione del diritto-dovere di istruzione e nella predisposizione di tutte le iniziative atte a garantire il successo formativo e capaci di promuovere nei giovani conoscenze e capacità critiche necessarie anche per scelte consapevoli;

Premesso che gli istituti di istruzione secondaria superiore singolarmente o in rete possono nella loro autonomia realizzare, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, forme di interazione fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale anche con la realizzazione di percorsi utili ad orientare e indirizzare, nell'ambito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, studenti con interessi formativi specifici e/o diversificati;

Preso atto che la titolarità dell'assolvimento dell'obbligo scolastico compete alle istituzioni scolastiche statali, paritarie e l.r. abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dalla Stato, salvo il caso d'impegno dei genitori o chi ne fa le veci di provvedervi direttamente;

Preso atto della richiesta delle famiglie;

TRA

L'Istituto rappresentato dal Dirigente Scolastico nato a il (c.f.) e l'Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Lombardia rappresentato dal Direttore il (c.f.)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Durata e oggetto della convenzione

La presente convenzione ha carattere sperimentale, avrà durata annuale (anno scolastico 2002-2003) e riguarda il percorso formativo approvato con decreto regionale n. ai sensi del Dispositivo

Art. 2 - Titolarità obbligo scolastico

L'Istituto è titolare dell'assolvimento/proscioglimento dell'obbligo scolastico e della relativa certificazione.

Le iscrizioni effettuate presso l'Istituto medesimo, d'intesa con le famiglie, saranno accreditate anche presso l'Ente di formazione per gli adempimenti e le successive attività formative, generali, organizzative, logistiche e assicurative.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività formative

Viene istituita una Commissione tecnico-scientifica interistituzionale per ogni percorso formativo, complessivamente composta da non più di quattro membri: il Direttore dell'Ente di formazione (o un suo delegato) che la presiede, il Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica (o un sostituto) e due do-

centi, designati dall'Ente di formazione e dal collegio dei docenti dell'Istituzione scolastica (o loro sostituti).

Nel caso in cui più istituzioni scolastiche siano coinvolte nelle sperimentazione del medesimo percorso formativo, ai fini dello snellimento delle procedure, le Istituzioni scolastiche individueranno un'Istituzione scolastica di riferimento, che le rappresenta e pertanto il dirigente scolastico e il docente membri della commissione sono quelli dell'istituto di riferimento. Le istituzioni scolastiche individueranno i criteri e i termini per la definizione della rappresentanza.

La Commissione tecnico-scientifica assume e adotta gli obiettivi formativi intermedi e finali contenuti nel progetto finanziato e le modalità di svolgimento delle attività per i singoli destinatari.

Contenuti, obiettivi e articolazione del percorso formativo fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 4 - Sede di svolgimento attività formative

La sede di svolgimento delle attività di formazione è l'Ente di formazione, che sarà pertanto responsabile della sicurezza delle attrezzature e degli ambienti secondo quanto previsto dalla legge 626/94 e normativa collegata, nonché delle indispensabili garanzie da porsi in essere per la responsabilità civile e antinfortunistica.

Il direttore dell'Ente di formazione è responsabile della vigilanza sul/i minore/i coinvolti nel percorso formativo di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Art. 5 - Attività formative

Il curriculum comprenderà tutte quelle attività che favoriscano l'accoglienza, l'orientamento e il consolidamento delle scelte degli studenti da realizzare anche con progetti e/o materiali strutturati, adottati o prodotti dai docenti in modo da consentire la valutabilità dell'anno scolastico, nonché permettere e favorire nel contempo agli studenti l'eventuale proseguimento degli studi nelle istituzioni scolastiche. Analogamente, per gli alunni che non proseguiranno nel secondo anno dell'istruzione, viene prevista la valutabilità e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nel corso del primo anno nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale.

Nell'ambito del monte ore annuale previsto per le attività formative è consentito attuare compensazioni, realizzare attività e moduli specifici, orientativi e di raccordo. Ulteriori opzioni di flessibilità potranno essere realizzate in relazione agli specifici ordinamenti delle istituzioni scolastiche o a situazioni territoriali particolari. Qualora l'inizio delle attività formative presso l'Ente di formazione sia successivo all'inizio delle lezioni presso l'istituzione scolastica, gli studenti inizieranno la frequenza presso quest'ultima.

Art. 6 - Verifiche, valutazione e riconoscimento dei crediti formativi

Le verifiche periodiche e finali saranno effettuate dal consiglio di classe ossia dai docenti che hanno partecipato all'attività formativa. Il proscioglimento dell'obbligo scolastico viene certificato dal dirigente scolastico sulla base della documentazione fornita dall'Ente di formazione.

Al termine dell'attività formativa svolta presso l'Ente di formazione la valutazione e il riconoscimento dei crediti formativi da far valere nella formazione professionale avverrà secondo i criteri che lo stesso Ente di formazione avrà stabilito.

La valutazione dei crediti ed il relativo riconoscimento da far valere nelle Istituzioni scolastiche avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 6, del d.P.R. 275/99 ossia dalla Commissione tecnico-scientifica eventualmente integrata da esperti del mondo del lavoro e a richiesta dell'interessato.

L'Ente di formazione e le Istituzioni scolastiche demandano alla Commissione tecnico-scientifica, di cui all'art. 3 della presente convenzione, la determinazione dei criteri e delle modalità per la valutazione dei crediti formativi e il loro riconoscimento ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema formativo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.P.R. 257/2000.

Le attività di cui al terzo e quarto capoverso del presente articolo possono essere svolte anche presso la sede di un'Istituzione scolastica appositamente individuata come capofila di rete di scuole di livello provinciale o regionale.

Il modello di registro di presenza degli allievi con il diario degli argomenti trattati sarà quello adottato dall'Ente di formazione con doppia vidimazione della Regione Lombardia e

dell'Istituzione scolastica o dell'Istituzione scolastica delegata.

Art. 7 - Handicap

Nel caso in cui siano presenti nella sperimentazione allievi portatori di handicap, si applica la normativa vigente.

Art. 8 - Costi

I costi relativi allo svolgimento delle attività formative oggetto della presente convenzione sono a carico del bilancio dell'Ente di formazione.

Letto, approvato e sottoscritto

..... li

Il Dirigente Scolastico

Il Direttore dell'Ente di formazione

.....

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20020137]

[3.1.0]

D.D.S. 6 MAGGIO 2002 - N. 7613

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Ambiente, Solidarietà, Progresso A.S.P. P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Pisogne (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Ambiente, Solidarietà, Progresso A.S.P. P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Pisogne (BS), codice fiscale e partita IVA n. 02239850981 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione B, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Ambiente, Solidarietà, Progresso A.S.P. P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Pisogne (BS), codice fiscale e partita IVA n. 02239850981 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B» al foglio 210 numero progressivo 420;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Ambiente, Solidarietà, Progresso A.S.P. P.S.C. Cooperativa Sociale con

sede a Pisogne (BS) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Ambiente, Solidarietà, Progresso A.S.P. P.S.C. Cooperativa Sociale, via Mandalossa 6 – 25055 Pisogne (BS), alla prefettura di Brescia, alla direzione generale del lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020138]

[3.1.0]

D.D.S. 6 MAGGIO 2002 – N. 7614

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale L.I.N.U.S. Cooperativa Sociale avente sede in Almenno San Bartolomeo (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344 «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale L.I.N.U.S. Cooperativa Sociale con sede in Almenno San Bartolomeo (BG), codice fiscale e partita IVA n. 02910340161 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale L.I.N.U.S. Cooperativa Sociale, con sede in Almenno San Bartolomeo (BG) – via De Gasperi 15, codice fiscale e partita IVA n. 02910340161 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio 328 numero progressivo 655;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale L.I.N.U.S. Cooperativa Sociale con sede a Almenno San Bartolomeo (BG) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale L.I.N.U.S. Cooperativa Sociale – via De Gasperi 15, 24030 Almenno San Bartolomeo (BG), alla prefettura di Bergamo, alla direzione generale del lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020139]

[3.1.0]

D.D.S. 15 MAGGIO 2002 – N. 8346

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall'albo regionale ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Rondine avente sede a Samolaco (SO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle Cooperative Sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamata la delibera di giunta regionale del 16 luglio 1993, n. 38988 che ha fornito le indicazioni e i criteri per l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344 «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Visto il d.d.g. dell'1 giugno 2001, n. 12768, con il quale si iscriveva nella sezione B, foglio n. 197, numero progressivo 394 nell'albo regionale delle cooperative sociali la cooperativa sociale La Rondine Cooperativa Sociale con sede a Samolaco (SO), codice fiscale e partita Iva 00749560140;

Visto altresì l'art. 6 della l.r. 16/1993 nel quale sono indicate le procedure da adottare per la cancellazione dall'albo delle cooperative sociali;

Vista la comunicazione del 2 maggio 2002, del signor Mainetti Massimo che in veste di liquidatore della cooperativa sociale La Rondine chiede la cancellazione della stessa dall'albo regionale delle cooperative sociali;

Sentito il parere del comitato tecnico consultivo, istituito ai sensi dell'art. 13 della legge n. 16/1993;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento d'incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Decreta

1) La cooperativa sociale La Rondine Cooperativa Sociale con sede a Samolaco (SO), codice fiscale e partita Iva n. 00749560140 è cancellata dall'albo regionale delle cooperative sociali sezione B, foglio 197, numero progressivo 394;

2) Il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale La Rondine, via Trivulzia - 23027 Samolaco (SO), alla prefettura di Sondrio e alla direzione generale del lavoro di Sondrio ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020140]

[3.1.0]

D.D.S. 31 MAGGIO 2002 - N. 9970

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Dire, Fare, Giocare Cooperativa Sociale avente sede in Castellanza (VA)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Dire, Fare, Giocare Cooperativa Sociale con sede in Castellanza (VA), codice fiscale e partita IVA n. 02645410123 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Dire, Fare, Giocare Cooperativa Sociale, con sede in Castellanza (VA) via Cantoni, 51, codice fiscale e partita IVA n. 02645410123 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 328, numero progressivo 656;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Dire, Fare, Giocare Cooperativa Sociale con sede a Castellanza (VA) di comunicare alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Dire, Fare, Giocare Cooperativa Sociale - via Cantoni, 51, 21053 Castellanza (VA), alla prefettura di Varese, alla direzione generale del lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020141]

[3.1.0]

D.D.S. 5 GIUGNO 2002 - N. 10514

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Siamo Qui Cooperativa Sociale avente sede in Varese

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Siamo Qui Cooperativa Sociale con sede in Varese, codice fiscale e partita IVA n. 02581700123 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Siamo Qui Cooperativa Sociale, con sede in Varese - Cascina del Rosario 104, codice fiscale e

partita IVA n. 02581700123 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 329, numero progressivo 657;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Siamo Qui Cooperativa Sociale con sede in Varese di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Siamo Qui Cooperativa Sociale – Cascina del Rosario, 104, 21100 Varese, alla prefettura di Varese, alla direzione generale del lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020142]

[3.1.0]

D.D.S. 5 GIUGNO 2002 – N. 10517

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Il Mulino P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Senna Lodigiana (LO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Il Mulino P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Senna Lodigiana (LO), codice fiscale e partita IVA n. 03368870964 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione B, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento

dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Il Mulino P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Senna Lodigiana (LO) – via Manzoni 32, codice fiscale e partita IVA n. 03368870964 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B» al foglio n. 211, numero progressivo 422;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Il Mulino P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Senna Lodigiana (LO) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Il Mulino P.S.C. Cooperativa Sociale – via Manzoni 32, 26856 Senna Lodigiana (LO), alla prefettura di Lodi alla direzione generale del lavoro di Lodi ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020143]

[3.1.0]

D.D.S. 5 GIUGNO 2002 – N. 10519

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Lavoro Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Codogno (LO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Lavoro Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Codogno (LO), codice fiscale e partita IVA n. 03350680967 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione B, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Lavoro Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Codogno (LO) – via Barattieri 7, codice fiscale e partita IVA n. 03350680967 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B» al foglio n. 211, numero progressivo 421;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Lavoro e Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Codogno (LO) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Lavoro Solidale P.S.C. Cooperativa Sociale – via Barattieri 7, 26845 Codogno (LO), alla prefettura di Lodi alla direzione generale del lavoro di Lodi ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020144]

D.D.S. 5 GIUGNO 2002 – N. 10520

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Socrates Cooperativa Sociale avente sede in Villa d'Almé (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Ap-

provazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Socrates Cooperativa Sociale con sede in Villa d'Almé (BG), codice fiscale e partita IVA n. 02887360168 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Socrates Cooperativa Sociale, con sede in Villa d'Almé (BG) – via Ronco Basso 13, codice fiscale e partita IVA n. 02887360168 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 332, numero progressivo 663;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Socrates Cooperativa Sociale con sede in Villa d'Almé (BG) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla cooperativa sociale Socrates Cooperativa Sociale con sede in Villa d'Almé (BG) di comunicare alla regione – Direzione generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi, entro il mese di luglio 2002 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Socrates Cooperativa Sociale – via Ronco Basso 13, 24018 Villa d'Almé (BG), alla prefettura di Bergamo, alla direzione generale del lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020145]

D.D.S. 5 GIUGNO 2002 – N. 10521

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Sottosopra Cooperativa Sociale avente sede in Ponte Nossola (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disci-

[3.1.0]

plina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Sottosopra Cooperativa Sociale con sede in Ponte Nossà (BG), codice fiscale e partita IVA n. 02888280167 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Sottosopra Cooperativa Sociale, con sede in Ponte Nossà (BG) - via Cavour 49, codice fiscale e partita IVA n. 02888280167 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 331, numero progressivo 661;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Sottosopra Cooperativa Sociale con sede in Ponte Nossà (BG) di comunicare alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Sottosopra Cooperativa Sociale - via Cavour 49, 24028 Ponte Nossà (BG), alla prefettura di Bergamo, alla direzione generale del lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020146]

[3.1.0]

D.D.S. 5 GIUGNO 2002 - N. 10528

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Namasté Cooperativa Sociale avente sede in Cenate Sopra (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Namasté Cooperativa Sociale con sede in Cenate Sopra (BS), codice fiscale e partita IVA n. 02906930165 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Namasté Cooperativa Sociale, con sede in Cenate Sopra (BG) - via Valcalchera 5, codice fiscale e partita IVA n. 02906930165 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 330, numero progressivo 660;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Namasté Cooperativa Sociale con sede in Cenate Sopra (BG) di comunicare alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si ri-

scontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Namasté Cooperativa Sociale – via Valcalchera 5, 24069 Cenate Sopra (BG), alla prefettura di Bergamo alla direzione generale del lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020147]

[3.1.0]

D.D.S. 5 GIUGNO 2002 – N. 10530

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Sinapsi P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Bergamo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Sinapsi P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Bergamo, codice fiscale e partita IVA n. 02861960165 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Sinapsi P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Bergamo – via Baracca 1/B, codice fiscale e partita IVA n. 02861960165 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 330, numero progressivo 659;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Sinapsi P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Bergamo di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Sinapsi P.S.C. Cooperativa Sociale – via Baracca 1/B, 24123 Bergamo, alla prefettura di Bergamo, alla direzione generale del lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020148]

[3.1.0]

D.D.S. 5 GIUGNO 2002 – N. 10531

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Arcobaleno Cooperativa Sociale avente sede in Stazzona (CO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Arcobaleno Cooperativa Sociale con sede in Stazzona (CO), codice fiscale e partita IVA n. 01972330136 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione B, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Arcobaleno Cooperativa Sociale, con sede in Stazzona (CO) – p.zza Della Chiesa, codice fiscale e partita IVA n. 01972330136 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 329, numero progressivo 658;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro tren-

ta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Arcobaleno Cooperativa Sociale con sede in Stazzona (CO) di comunicare alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Arcobaleno Cooperativa Sociale - p.zza Della Chiesa, 22010 Stazzona (CO), alla prefettura di Como, alla direzione generale del lavoro di Como ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020149]

[3.1.0]

D.D.S. 5 GIUGNO 2002 - N. 10532

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale San Giuseppe - Iniziative per l'Infanzia Cooperativa Sociale avente sede in Montichiari (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale San Giuseppe - Iniziative per l'Infanzia Cooperativa Sociale con sede in Montichiari (BS), codice fiscale e partita IVA n. 02135220982 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione B, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale San Giuseppe - Iniziative per l'Infanzia Cooperativa Sociale, con sede in Montichiari (BS) - via XXV Aprile 183, codice fiscale e partita IVA n. 02135220982 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 331, numero progressivo 662;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale San Giuseppe - Iniziative per l'Infanzia Cooperativa Sociale con sede in Montichiari (BS) di comunicare alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale San Giuseppe - Iniziative per l'Infanzia Cooperativa Sociale - via XXV Aprile 183, 25018 Montichiari (BS), alla prefettura di Brescia, alla direzione generale del lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020150]

[3.1.0]

D.D.S. 12 GIUGNO 2002 - N. 11012

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale avente sede in Erba (CO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale con sede in Erba (CO), codice fiscale e partita IVA n. 02597880133 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione B, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato

definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale, con sede in Erba (CO) – via San Maurizio 2, codice fiscale e partita IVA n. 02597880133 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B» al foglio n. 212, numero progressivo 423;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale con sede in Erba (CO) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale – via San Maurizio 2, 22036 Erba (CO), alla prefettura di Como, alla direzione generale del lavoro di Como ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020151]

[3.1.0]

D.D.S. 12 GIUGNO 2002 – N. II014

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Labanda Cooperativa Sociale avente sede in Busto Arsizio (VA)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Labanda Cooperativa Sociale con sede in Busto Arsizio (VA), codice fiscale e partita IVA n. 02681900128 intesa ad ottenere

l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Labanda Cooperativa Sociale, con sede in Busto Arsizio (VA) – via M. D'Azeglio 19, codice fiscale e partita IVA n. 02681900128 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 332, numero progressivo 664;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Labanda Cooperativa Sociale con sede in Busto Arsizio (VA) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) È fatto infine obbligo alla cooperativa sociale Labanda Cooperativa Sociale con sede in Busto Arsizio (VA) di comunicare alla regione – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – unità organizzativa cooperazione e servizi, entro il mese di dicembre 2002 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) Il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Labanda Cooperativa Sociale – via M. D'Azeglio 19, 21052 Busto Arsizio (VA), alla prefettura di Varese, alla direzione generale del lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

[BUR20020152]

[3.1.0]

D.D.S. 12 GIUGNO 2002 – N. II015

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Cornucopia P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Pisogne (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Cornucopia P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Pisogne (BS), codice fiscale e partita IVA n. 03620590178 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Cornucopia P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Pisogne (BS) – p.zza Mercato 4, codice fiscale e partita IVA n. 03620590178 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 333, numero progressivo 665;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Cornucopia P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Pisogne (BS) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Cornucopia P.S.C. Cooperativa Sociale – p.zza Mercato 4, 25055 Pisogne (BS), alla prefettura di Brescia, alla direzione generale del lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele

le della cooperativa sociale Cooperativa Bresciana di Operatori Sociali La Vela Cooperativa Sociale con sede a Brescia in Cooperativa Sociale La Vela Cooperativa Sociale con sede a Nave (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamata la d.g.r. del 16 luglio 1993, n. 38988 che ha fornito le indicazioni e i criteri per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Verificato che la cooperativa sociale Cooperativa Bresciana di Operatori Sociali La Vela Cooperativa Sociale con sede a Brescia è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A del foglio n. 18, numero d'ordine 35;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della cooperativa sociale Cooperativa Bresciana di Operatori Sociali La Vela Cooperativa Sociale redatto in data 17 dicembre 2001 dal notaio dott. Elena Cairoli dal quale risulta che i soci hanno deliberato di modificare la denominazione sociale in cooperativa sociale La Vela Cooperativa Sociale e di trasferire la sede legale a Nave (BS) in via San Francesco, 2-2A;

Ravvisata la necessità di modificare la denominazione e la sede legale anche all'interno della sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali al foglio 18, numero d'ordine 35;

Considerato che la cooperativa sociale La Vela Cooperativa Sociale di Nave (BS) si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per mantenere l'iscrizione e che la documentazione presentata risulta conforme ai requisiti fissati dalla suddetta norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) di mantenere la cooperativa sociale La Vela Cooperativa Sociale con sede a Nave (BS) – via San Francesco, 2-2A, codice fiscale n. 01975600170, iscritta nella sezione A, foglio n. 18, numero d'ordine 35;

2) è fatto obbligo alla cooperativa sociale La Vela Cooperativa Sociale di presentare annualmente, alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale La Vela Cooperativa Sociale di comunicare alla regione Lombardia –

[BUR20020153]

D.D.S. 27 GIUGNO 2002 – N. 12207

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Modifica nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della denominazione e della sede lega-

[3.1.0]

Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale La Vela Cooperativa Sociale, via San Francesco 2-2A – 25075 Nave (BS), alla prefettura di Brescia e alla direzione generale del lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020154]

[3.1.0]

D.D.S. 27 GIUGNO 2002 – N. 12213

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Modifica nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della denominazione e della sede legale della cooperativa sociale Padre Ambrosoli Cooperativa Sociale con sede a Varese in cooperativa sociale Dimensione Famiglia Cooperativa Sociale con sede a Varese

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamata la d.g.r. del 16 luglio 1993, n. 38988 che ha fornito le indicazioni e i criteri per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Verificato che la cooperativa sociale Padre Ambrosoli Cooperativa Sociale con sede a Varese è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A al foglio n. 288, numero d'ordine 575;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della cooperativa sociale Padre Ambrosoli Cooperativa Sociale redatto in data 23 aprile 2002 dal notaio dr. Ignazio Leotta da quale risulta che i soci hanno deliberato di modificare la denominazione sociale in cooperativa sociale Dimensione Famiglia Cooperativa Sociale e di trasferire la sede legale a Varese in via Robbioni, n. 11;

Ravvisata la necessità di modificare la denominazione e la sede legale anche all'interno della sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali al foglio 288, numero d'ordine 575;

Considerato che la cooperativa sociale Dimensione Famiglia Cooperativa Sociale di Varese si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per mantenere l'iscrizione e che la documentazione presentata risulta conforme ai requisiti fissati dalla suddetta norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento d'incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) di mantenere la cooperativa sociale Dimensione Famiglia Cooperativa Sociale con sede a Varese – via Robbioni, n. 11, codice fiscale n. 02580940126, iscritta nella sezione A, foglio n. 288, numero d'ordine 575;

2) è fatto obbligo alla cooperativa sociale Dimensione Famiglia Cooperativa Sociale di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto obbligo alla cooperativa sociale Dimensione Famiglia Cooperativa Sociale di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Dimensione Famiglia Cooperativa Sociale – via Robbioni, n. 11 – 21100 Varese, alla prefettura di Varese e alla direzione generale del lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020155]

[3.1.0]

D.D.S. 27 GIUGNO 2002 – N. 12218

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Modifica nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della denominazione e della sede legale della cooperativa sociale Progetto Terza Età Cooperativa Sociale con sede a Varese in cooperativa sociale Aleph Cooperativa Sociale con sede a Gavirate (VA)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamata la d.g.r. del 16 luglio 1993, n. 38988 che ha fornito le indicazioni e i criteri per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Verificato che la cooperativa sociale Progetto Terza Età Cooperativa Sociale con sede a Varese è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A al foglio n. 237, numero d'ordine 473;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della cooperativa sociale Progetto Terza Età Cooperativa Sociale redatto in data 24 aprile 2002 dal notaio dr. Franco Zito da quale risulta che i soci hanno deliberato di modificare la denominazione sociale in cooperativa sociale Aleph Cooperativa Sociale e di trasferire la sede legale a Gavirate (VA) in via IV Novembre 39/A;

Ravvisata la necessità di modificare la denominazione e la sede legale anche all'interno della sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali al foglio 273, numero d'ordine 473;

Considerato che la cooperativa sociale Aleph Cooperativa Sociale di Gavirate (VA) si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per mantenere l'iscrizione e che la documentazione presentata risulta conforme ai requisiti fissati dalla suddetta norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento d'incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) di mantenere la cooperativa sociale Aleph Cooperativa Sociale con sede a Gavirate (VA) – via IV Novembre n. 39/A, codice fiscale n. 02462430121, iscritta nella sezione A, foglio n. 237, numero d'ordine 473;

2) è fatto obbligo alla cooperativa sociale Aleph Cooperativa Sociale di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto obbligo alla cooperativa sociale Aleph Cooperativa Sociale di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Aleph Cooperativa Sociale – via IV Novembre 39/A – 21026 Gavirate (VA), alla prefettura di Varese e alla direzione generale del lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020156]

[3.1.0]

D.D.S. 27 GIUGNO 2002 – N. 12232

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Ghenos P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Milano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Ap-

provazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Ghenos P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Milano (MI), codice fiscale e partita IVA n. 13444800158 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione presenta i requisiti fissati dalla suddetta norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento d'incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Ghenos P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Milano (MI) – via Montecuccoli 21/A, codice fiscale e partita IVA n. 13444800158, è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 333, numero progressivo 666;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Ghenos P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Milano (MI) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Ghenos P.S.C. Cooperativa Sociale – via Montecuccoli 21/A, 20100 Milano (MI), alla prefettura di Milano, alla direzione generale del lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020157]

[3.1.0]

D.D.S. 27 GIUGNO 2002 – N. 12246

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Chimera Cooperativa Sociale avente sede in Albino (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Chimera Cooperativa Sociale con sede in Albino (BG), codice fiscale e partita IVA n. 02916620160 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Chimera Cooperativa Sociale, con sede in Albino (BG) – via San Benedetto 15, codice fiscale e partita IVA n. 02916620160 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 334, numero progressivo 667;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Chimera Cooperativa Sociale con sede in Albino (BG) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Chimera Cooperativa Sociale – via San Benedetto 15, 24021 Albino (BG), alla prefettura di Bergamo, alla direzione generale del lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020158]

[3.1.0]

D.D.S. 27 GIUGNO 2002 – N. 12253

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Carpe Diem Cooperativa Sociale avente sede in Carpenedolo (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Carpe Diem Cooperativa Sociale con sede in Carpenedolo (BS), codice fiscale e partita IVA n. 02245030982 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione B, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Carpe Diem Cooperativa Sociale, con sede in Carpenedolo (BS), codice fiscale e partita IVA n. 02245030982 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B» al foglio n. 212, numero progressivo 424;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Carpe Diem Cooperativa Sociale con sede a Carpenedolo (BS) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa

sociale Carpe Diem Cooperativa Sociale, via Caravaggio 5 - 25013 Carpenedolo (BS), alla prefettura di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020159]

[3.1.0]

D.D.S. 1 LUGLIO 2002 - N. 12517

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Assistenza Primula P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Gemonio (VA)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Assistenza Primula P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Gemonio (VA), codice fiscale e partita IVA n. 02691100123 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Assistenza Primula P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Gemonio (VA) - via Verdi 10, codice fiscale e partita IVA n. 02691100123 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 334, numero progressivo 668;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Assistenza

Primula P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Gemonio (VA) di comunicare alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Assistenza Primula P.S.C. Cooperativa Sociale - via Verdi 10, 21036 Gemonio (VA), alla prefettura di Varese, alla direzione generale del lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020160]

[3.1.0]

D.D.S. 1 LUGLIO 2002 - N. 12519

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Comunità Alloggio La Famiglia Cooperativa Sociale avente sede in Treviglio (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Comunità Alloggio La Famiglia Cooperativa Sociale con sede in Treviglio (BG), codice fiscale e partita IVA n. 02420270163 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Comunità Alloggio La Famiglia Cooperativa Sociale, con sede in Treviglio (BG) - via Mons. Portaluppi 16, codice fiscale e partita IVA n. 02420270163 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 335, numero progressivo 669;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro tren-

ta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Comunità Alloggio La Famiglia Cooperativa Sociale con sede in Treviglio (BG) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Comunità Alloggio La Famiglia Cooperativa Sociale – via Mons. Portaluppi 16, 24047 Treviglio (BG), alla prefettura di Bergamo, alla direzione generale del lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020161]

[3.1.0]

D.D.S. 1 LUGLIO 2002 – N. 12520

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Intervol Cooperativa Sociale avente sede in Milano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Intervol Cooperativa Sociale con sede in Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03349600969 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Intervol Cooperativa Sociale, con sede in Milano – via Gonin 3, codice fiscale e partita IVA n. 03349600969 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 335, numero progressivo 670;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Intervol Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) È fatto infine obbligo alla cooperativa sociale Intervol Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla regione – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – Unità organizzativa cooperativa e servizi, entro il mese di ottobre 2002 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Intervol Cooperativa Sociale – via Gonin 3, 20147 Milano, alla prefettura di Milano, alla direzione provinciale del lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020162]

[3.1.0]

D.D.S. 1 LUGLIO 2002 – N. 12521

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Serena Cooperativa Sociale avente sede in Lainate (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Serena Cooperativa Sociale con sede in Lainate (MI), codice fiscale e partita IVA n. 03309870966 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla

struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Serena Cooperativa Sociale, con sede in Lainate (MI) – via Canova 45, codice fiscale e partita IVA n. 03309870966 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 336, numero progressivo 671;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Serena Cooperativa Sociale con sede in Lainate (MI) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Serena Cooperativa Sociale con sede in Lainate (MI) di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Unità organizzativa Cooperazione e Servizi, entro il mese di dicembre 2002 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Serena Cooperativa Sociale – via Canova 45, 20020 Lainate (MI), alla prefettura di Milano, alla direzione provinciale del lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020163]

[3.1.0]

D.D.S. 1 LUGLIO 2002 – N. 12522

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Empiria Cooperativa Sociale avente sede in Albiate (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 – «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di

commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Empiria Cooperativa Sociale con sede in Albiate (MI), codice fiscale e partita IVA n. 91078880159 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Empiria Cooperativa Sociale, con sede in Albiate (MI) – via Italia 3, codice fiscale e partita IVA n. 91078880159 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 336, numero progressivo 672;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Empiria Cooperativa Sociale con sede in Albiate (MI) di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Empiria Cooperativa Sociale – via Italia 3, 20042 Albiate (MI), alla prefettura di Milano, alla direzione provinciale del lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020164]

[3.1.0]

D.D.S. 4 LUGLIO 2002 – N. 12711

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Il Grappolo Cooperativa Sociale avente sede in Lainate (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 – «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Il Grappolo Cooperativa Sociale con sede in Lainate (MI), codice fiscale e partita IVA n. 03309850968 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione B, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Il Grappolo Cooperativa Sociale con sede in Lainate (MI), codice fiscale e partita IVA n. 03309850968 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «B» al foglio n. 213, numero progressivo 425;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Il Grappolo Cooperativa Sociale con sede a Lainate (MI) di comunicare alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Il Grappolo Cooperativa Sociale, con sede in Lainate (MI) di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa

Cooperazione e Servizi delle Imprese, il personale impiegato nell'attività, inviando la documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il mese di settembre 2002;

5) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Il Grappolo Cooperativa Sociale, via Canova 45 - 20020 Lainate (MI), alla prefettura di Milano, alla direzione generale di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020165]

[3.1.0]

D.D.S. 4 LUGLIO 2002 - N. 12713

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della cooperativa sociale Ideando Cooperativa Sociale avente sede in Milano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - «Disciplina delle cooperative sociali», che prevede che le regioni istituiscano l'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 3 della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 - «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali», con il quale si istituisce l'albo regionale che è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi;

Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Richiamato il decreto del 16 dicembre 1999, n. 51344: «Approvazione delle «Nuove disposizioni per la riorganizzazione e la gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e relativa modulistica»»;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa sociale Ideando Cooperativa Sociale con sede in Milano, codice fiscale e partita IVA n. 12817900157 intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16;

Considerato che, conformemente a quanto accertato dalla struttura sviluppo della cooperazione, la cooperativa richiedente si trova nelle condizioni previste all'art. 4 della predetta legge regionale per ottenere l'iscrizione e che la documentazione prodotta presenta i requisiti fissati dalla succitata norma;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 156 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento di incarichi;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della giunta regionale (V provvedimento 2000)»;

Visto il decreto del 27 febbraio 2001, n. 4331 «Delega di firma al Sig. Sergio Raffaele, dirigente della struttura sviluppo della cooperazione, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale della direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo»;

Decreta

1) la cooperativa sociale Ideando Cooperativa Sociale, con sede in Milano - piazza Pio XI 1, codice fiscale e partita IVA n. 12817900157 è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali alla sezione «A» al foglio n. 337, numero progressivo 673;

2) è fatto obbligo alla cooperativa di presentare annualmente alla regione Lombardia - Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale e il verbale dell'assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi

regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla cooperativa sociale Ideando Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla regione Lombardia – Direzione generale industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla cooperativa sociale Ideando Cooperativa Sociale, piazza Pio XI 1, 20123 Milano, alla prefettura di Milano, alla direzione generale del lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

[BUR20020166]

[5.3.5]

D.D.U.O. 15 LUGLIO 2002 – N. 13430

Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale contestuale alla richiesta d'autorizzazione per l'impianto di selezione meccanica dei rifiuti da realizzarsi a Milano, via Zama, 31/33 – Committente: AMSA – Milano – Pronuncia di compatibilità ambientale della regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto di selezione meccanica dei rifiuti da realizzarsi a Milano in via Zama, 31/33 a condizione che il committente ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni la cui ottemperanza andrà verificata nei successivi iter amministrativi/autorizzativi:

– pur alla presenza di conformità del progetto allo strumento urbanistico vigente, il committente in accordo con l'amministrazione comunale di Milano dovrà progettare l'uso futuro delle aree interessate dall'attuale progetto. Ciò nella più generale prospettiva di riqualificazione dell'ambito urbano in esame,

– allo stesso modo, considerata la vicinanza delle aree ed il sovrapporsi parziale dei lavori di dismissione e demolizione del vecchio impianto, occorrerà che il committente dimostri un maggior approfondimento progettuale circa la sistemazione e l'effettivo utilizzo del sedime attualmente occupato dal termoutilizzatore dismesso ed oggetto di demolizione programmata tra il mese di giugno e novembre 2003. Quanto sopra per una congrua valutazione dell'assetto complessivo del dipartimento AMSA di Zama,

– considerato che l'area al contorno del progettato impianto sarà nel breve periodo interessata da rilevanti trasformazioni anche sotto il profilo paesaggistico-urbano (proposta di PII Montecity-Rogoredo) si rende auspicabile un approfondimento progettuale alla ricerca di una contiguità del nuovo parco previsto nel piano integrato d'intervento con le aree del dipartimento AMSA di Zama. In tal senso occorrerà cercare caratteri omogenei dal punto di vista vegetazionale e del disegno del verde, a compensazione/mitigazione dell'impatto visivo delle nuove strutture impiantistiche. Quanto sopra sempre nella prospettiva di definizione di un disegno di riqualificazione per l'intero settore interessato,

– in considerazione della particolare natura dei mezzi diretti al nuovo impianto, il committente dovrà studiare e verificare la possibilità di usufruire di percorsi alternativi a quelli indicati e non direttamente connessi agli insediamenti residenziali,

– risultati verificata la compatibilità acustica dell'impianto in progetto anche nel caso di futura classificazione acustica in classe III degli insediamenti residenziali più direttamente interessati (via Salomone) sia esistenti, sia in fase di realizzazione,

– in considerazione dei tempi relativamente alti di ritenzione delle arie di trattamento all'interno dei biofiltri, dovrà essere posta la massima attenzione nella scelta del materiale da utilizzare nella realizzazione della lettiera filtrante,

– dovranno essere rispettate le condizioni individuate ai punti da IV a XIII della sezione narrativa del presente dispositivo (considerazioni conclusive del gruppo di lavoro);

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- AMSA S.p.A. Milano
- Comune di Milano
- Provincia di Milano

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. Sviluppo sostenibile del territorio: Alberto De Luigi

[BUR20020167]

[3.2.0]

D.D.U.O. 17 LUGLIO 2002 – N. 13606

Direzione Generale Sanità – Approvazione del piano di controllo degli allevamenti avicoli sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del D.D.U.O. n. 17177 del 12 luglio 2001 «Piano di controllo regionale degli allevamenti avicoli»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ
ORGANIZZATIVA VETERINARIA

Visto il T.U.L.L.S.S. approvato con r.d. n. 1265/34;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 in merito agli scambi intracomunitari e importazioni del pollame, delle uova da cova e dei pulcini di un giorno;

Ritenuto opportuno mantenere l'adozione, a carattere obbligatorio, negli allevamenti avicoli e negli impianti collegati di misure igienico-sanitarie e manageriali, in grado di ridurre il rischio di diffusione del contagio;

Ritenuto, altresì, opportuno mantenere l'adozione, a carattere obbligatorio, nelle aziende che allevano, detengono, a qualsiasi titolo e commercializzano volatili destinati agli allevamenti rurali e negli impianti collegati di misure in grado di consentire la rintracciabilità delle partite di volatili commercializzati nell'ambito della filiera in oggetto;

Ritenuto necessario applicare sul territorio della Regione Lombardia il nuovo programma di monitoraggio degli allevamenti avicoli nei confronti del virus dell'influenza aviaria, approvato e finanziato dalla CE e che sostituisce integralmente il precedente piano di controllo previsto dal d.d.u.o. 17177/2001;

Visti gli art. 3 e 18 della legge regionale n. 16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;

Vista la delibera Giunta regionale n. 7/7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazione in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale» (4° provvedimento 2001);

Visto il decreto del Direttore Generale della Sanità n. 18800 del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative, nonché ai Dirigenti delle Strutture «Edilizia Sanitaria», «Coordinamento Progetti Innovativo e Attività Esterne», «Comunicazione ed Educazione Sanitaria» integrato dal d.d.g. n. 872 del 15 gennaio 2001;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità;

Decreta

Art. 1 – È approvato il piano regionale di controllo degli allevamenti avicoli contenuto negli allegati (1, 2, 3, A, B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – È revocato il d.d.u.o. n. 17177 del 12 luglio 2001 «Piano di controllo regionale degli allevamenti avicoli».

Art. 3 – Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del d.lgs. 196/99.

Art. 4 – Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità.

Cesare Bonacina

— • —

ALLEGATO 1

1. Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) **pollame**: gli animali di cui al d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 e successive modifiche ed integrazioni;

b) **allevamento di tipo intensivo**: lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento delle specie di cui all'art. 2 punto 2 lettera a) del d.P.R. 587/93 e successive modifiche, anche se costituito da più unità produttive (capannoni) ed in cui, in fase produttiva, sono presenti più di 250 volatili;

c) **allevamento di tipo rurale**: l'azienda in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili;

d) **allevamento di svezzamento**: l'azienda in cui sono presenti più di 250 volatili delle specie di cui all'art. 2 punto 2 lettera a) del d.P.R. 587/93 e successive modifiche, nei quali detti animali vengono allevati soltanto per una parte del ciclo produttivo per poi essere destinati agli allevamenti rurali di cui alla lettera c);

e) **unità epidemiologica**: insieme di animali, caratterizzata dal fatto di essere detenuti nella stessa azienda, per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve comprendere anche la tracciabilità delle uova e degli animali.

f) **unità produttiva**: per gli allevamenti di tipo intensivo è rappresentata da ogni singolo capannone; per gli allevamenti di svezzamento è costituita da ogni singolo ambiente nel quale il capannone è suddiviso;

g) **detentore**: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o in un mercato.

h) **commerciante**: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui alla lettera a), assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprietà.

2. Piano di monitoraggio

I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. della Lombardia attuano il piano di monitoraggio per influenza aviaria negli allevamenti avicoli insistenti sul territorio di competenza, secondo le modalità riportate nel programma di cui all'allegato 2.

3. Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli

Gli allevatori e gli operatori del settore avicolo devono garantire la costante e corretta messa in atto delle misure di biosicurezza previste in allegato 3.

4. Allevamenti di svezzamento

Le aziende di svezzamento di cui al punto 1. lettera d) devono essere registrate presso l'A.S.L. di appartenenza.

I detentori degli allevamenti di svezzamento devono garantire la rintracciabilità delle partite, e in particolare:

- i volatili che sono movimentati dall'incubatoio agli allevamenti di svezzamento e da queste ultime al commerciante o rivenditore devono essere accompagnati da regolare modello 4;

- presso gli allevamenti di svezzamento deve essere detenuto un registro di carico e scarico in cui devono essere riportate, a cura del detentore, per ogni singola partita le seguenti informazioni:

- numero di animali
- specie
- provenienza e destinazione
- data della movimentazione

- chiunque esercita l'attività di vendita di volatili di specie sensibili deve essere in possesso di un registro in cui siano riportate tutte le informazioni indicate al punto precedente. Inoltre, gli esercenti attività di trasporto e di commercio di volatili devono rilasciare per ogni partita il relativo modello 4.

5. Controlli ufficiali

Negli allevamenti appartenenti alle specie sensibili, i Servizi Veterinari competenti per territorio, dovranno effettuare una visita con cadenza semestrale.

Al momento dell'ispezione saranno effettuati:

Controlli documentali

- Movimentazioni di
 - animali

- personale
- automezzi
- materiali ed attrezzature

- Mortalità degli animali

- valutazione dell'andamento della mortalità dai registri di allevamento

- Utilizzo farmaci e/o mangimi medicati

- Interventi terapeutici extraroutinari

Controlli gestionali

- controllo della corretta applicazione delle misure di pulizia e disinfezione mediante l'utilizzo di idonei disinfettanti, alle dosi previste, su:

- Automezzi in entrata ed uscita
- Pavimenti e superfici disinfettabili interne ed esterne
- Attrezzature (carrelli, nastri trasportatori, et.)

- Verifica dell'acquisto di idonei prodotti disinfettanti

- Verifica della presenza di idonei strumenti per la pulizia e disinfezione (idropulitrici, etc.)

controllo dell'utilizzo di cartoni monouso per l'imballaggio delle uova

controllo della corretta utilizzazione delle zone filtro per gli accessi in allevamento del personale

Controlli sanitari

- rilevazione di uno o più tra i seguenti indicatori

- andamento della mortalità
- sintomi respiratori
- feci liquide
- calo di deposizione

Il risultato dell'ispezione dovrà essere formalizzato su apposita scheda di vigilanza (all. b).

6. Anagrafe

I Servizi Veterinari competenti per territorio devono effettuare il censimento di tutte le aziende avicole di cui alle lettere b) e d) del punto 1.

Inoltre devono provvedere a mantenere una registrazione aggiornata delle strutture, assegnando la codifica aziendale così come previsto dal d.P.R. 30 aprile 1996 n. 317. Tale codifica dovrà essere riportata su apposito supporto informatico.

L'anagrafe delle aziende deve essere aggiornata a cadenza annuale (30 aprile di ogni anno). I dati dovranno essere inviati entro 15 gg. successivi alla scadenza all'O.E.V.R.

7. Rilascio pareri

Il Servizio Veterinario competente per territorio, rilascerà il parere favorevole, a seguito di pratica edilizia per la costruzione di nuovi allevamenti, a condizione che siano applicate tutte le norme di biosicurezza sia per quanto riguarda i requisiti strutturali che per quanto riguarda i requisiti manageriali.

ALLEGATO 2

PIANO DI MONITORAGGIO**1. Obiettivi**

Individuare l'eventuale presenza negli allevamenti avicoli di volatili sierologicamente positivi nei confronti del virus dell'influenza aviaria. Monitorare l'eventuale presenza di anatidi virologicamente positivi nei confronti del virus LPAI.

2. Monitoraggio

Popolazione bersaglio – In caso di persistenza o reintroduzione del virus influenzale, è altamente probabile che siano inizialmente interessati gli allevamenti di tacchini da carne o di ovaiole situati nelle zone a più alta densità zootecnica. Ne deriva che il piano di monitoraggio deve interessare prioritariamente tale tipologie di allevamento con particolare riguardo alle specie maggiormente coinvolte nella epidemia (pollo, tacchino e quaglia).

3. Campionamento**Macelli avicoli**

Nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i veterinari ispettori effettuano, a fini di monitoraggio, prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali secondo le modalità sotto riportate.

Tacchini da carne – In tutti gli impianti che macellano tacchini da carne, prelievo, con cadenza settimanale, di 5 campioni di sangue per partita da almeno 5 partite di tacchini da carne. Tale campionamento dovrà essere effettuato anche sulle partite di tacchini provenienti dalla Regione Veneto ad eccezione degli animali spediti da allevamenti presenti in zona di vaccinazione e già sottoposti a prelievo obbligatorio al momento della visita ante-mortem.

Pollame da carne (con esclusione dei tacchini) – Prelievo, con cadenza bimestrale (allegato B), di 5 campioni di sangue per partita da almeno 5 partite di pollame da carne.

Allevamenti

Allevamenti di ovaiole – Sulla base della consistenza dell'allevamento, prelievo ufficiale di 10-20 campioni di sangue per allevamento, distribuiti nei vari capannoni, effettuato con cadenza almeno quadrimestrale.

Allevamenti da riproduzione di specie sensibili – Prelievo di almeno 10-20 campioni di sangue, in base alla consistenza dell'allevamento, effettuato con cadenza almeno quadrimestrale.

Allevamenti di svezzamento – Prelievo di almeno 10 campioni di sangue, in base alla consistenza dell'allevamento, effettuato con cadenza almeno quadrimestrale. Se nell'allevamento sono presenti anatre, il veterinario ufficiale provvede, con la medesima cadenza, all'esecuzione di 10 campioni di feci per l'esame virologico.

1. Tempi di esecuzione

Il piano in oggetto deve essere attuato dal 31 luglio 2002 al 31 luglio 2003

2. Numero totale di campioni da esaminare

Considerato il numero di allevamenti delle diverse specie produttive ed il numero di macelli avicoli che operano in Lombardia, verranno effettuati, con cadenza semestrale, circa 16000 test sierologici e 100 esami virologici.

3. Flussi informativi

I campioni di sangue e di feci devono essere inviati, per la ricerca di anticorpi o per l'isolamento dei virus influenzali, all'IZS competente per territorio, utilizzando, come accompagnatoria, un modello riportante i dati minimi previsti all'allegato C.

I risultati degli esami di laboratorio sono trasmessi all'ASL competente per territorio e all'O.E.V.R.

ALLEGATO 3

BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

1. Requisiti strutturali degli allevamenti

I locali di allevamento (capannoni) debbono avere:

a) pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione ad eccezione dei parchetti esterni;

b) pareti e soffitti pulibili;

c) attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili;

d) efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.

I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di:

a) idonee barriere per evitare l'ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);

b) agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone;

c) per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori dovrà essere previsto il caricamento del mangime dall'esterno della recinzione;

d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita;

e) le aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette;

f) all'entrata di ogni azienda deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detersivi. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche, dotandosi di cartelli di divieto di accesso agli estranei;

g) le attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) si considerano di norma dotazione di ogni singolo allevamento o, se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita;

h) deve esserci assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;

i) deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.

I tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento al presente decreto, saranno stabiliti, a seguito di sopralluogo, dal Servizio Veterinario competente per territorio.

2. Norme di conduzione

È fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:

a) vietare l'ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei evitandone il contatto diretto con i volatili, e comunque obbligandoli all'uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati,

b) dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento,

c) consentire l'accesso, all'area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione all'ingresso in azienda,

d) tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi,

e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi,

f) vietare al personale di detenere volatili propri.

Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.

Il detentore deve verificare tramite l'apposita scheda l'avvenuto lavaggio dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.

Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.

Il carico per il macello di tutti i volatili dell'allevamento deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione.

Dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza sopra descritti, è consentito:

– l'accasamento a sessi misti;

– il carico degli animali, per l'invio al macello, in più soluzioni.

3. Pulizie e disinfezioni

Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell'inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati. I silos debbono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ciclo di animali.

Negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei silos e dei capannoni è effettuata almeno una volta l'anno.

L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un periodo di vuoto. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili debbono trascorrere almeno:

a) 14 giorni: per i polli da carne;

b) 21 giorni: per i tacchini e le anatre destinati alla produzione di carne; per i riproduttori in fase pollastra.

Il vuoto sanitario minimo da effettuare nelle unità produttive delle altre aziende di allevamento è il seguente:

a) 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinati alla produzione di carne;

- b) 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
- c) 14 giorni per la selvaggina da penna;
- d) 8 giorni per le aziende di svezamento.

Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è comunque fatto obbligo di rispettare un vuoto sanitario di almeno 3 gg dell'intero allevamento o dell'unità epidemiologica, nel caso di animali da carne, e delle unità produttive per le altre tipologie.

4. Animali morti

Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno dell'area di allevamento a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno.

La capienza delle celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento e delle specie animali allevate, dovrà essere garantito il ritiro degli animali morti a fine ciclo produttivo;

In deroga a quanto previsto nel precedente punto è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:

- a) mortalità eccezionale, non imputabile a malattie infettive;
- b) allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq, allevamenti a ciclo lungo come i riproduttori e allevamenti a ciclo continuo quali quelli di galline ovaiole devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con una frequenza superiore al mese, così pure gli svezatori avranno un ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi del Decreto legislativo 508/92 tramite mezzi autorizzati.

5. Gestione delle lettiera

La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere allontanate tramite ditte regolarmente autorizzate.

La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

— • —

INFLUENZA AVIARIA

SCHEMA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

REGIONE _____	PROVINCIA _____	ASL N. _____	N. Prot. ASL _____
Veterinario prelevatore _____		Recapito telefonico _____ Fax _____	
Data prelievo ____/____/____ Sez. IZS competente per territorio: _____			
N° registro IZS _____		Fax n. _____ Tel. n. _____	

DATI ANAGRAFICI ALLEVAMENTO

Proprietario/ragione sociale _____	
Codice aziendale (da riportare obbligatoriamente) _____	
Comune _____	Via/Loc. _____ Prov. _____
Ditta Soccidante _____	
Tip. allevamento: ☐ intensivo ☐ rurale ☐ svezzatore ☐ commerciante ☐ altro _____	

SPECIE ED INDIRIZZO PRODUTTIVO

☐ Broiler	n. _____	☐ Polli riprod.	n. _____	☐ Ovaiole legg.	n. _____
☐ Tacch. carne	n. _____	☐ Tacch. riprod.	n. _____	☐ Faraone	n. _____
☐ Oche	n. _____	☐ Anatre	n. _____	☐ Quaglie	n. _____
☐ Fagiani	n. _____	☐ Altro _____			n. _____

Data accasamento ____/____/____

Sesso M ☐ F ☐ misto ☐

LUOGO PRELIEVO

☐ In allevamento	
☐ Al macello:	
Denominazione stabilimento macellazione _____ cod. _____	
Comune. _____	Prov. _____ ASL _____
☐ Altro _____	

IDENTIFICAZIONE CAMPIONI

N. capannone	Specie Animale	Tipo materiale prelevato	N campioni	Tipo ricerca	
				Anticorpi	Virus
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐
				☐	☐

Firma del Veterinario

ALLEGATO B

VERBALE SOPRALLUOGO

Data/...../..... Prot. n.

I... sottoscritt
 in qualità di
 si è/sono recat... presso l'allevamento
 sito in via
 condotto da
 codice aziendale

Dati allevamento

Linea uova da consumo ☐Linea volatili da carne ☐

Tipologia:

- allevamento di - selezione (granparents) ☐- moltiplicazione (parent) ☐- pollastre ☐- pollame da carne (broiler) ☐- ovaiole ☐- centro di svezzamento ☐

specie presenti

n. animali

Tipologia ricoveri:

- capannoni ☐- allevamento all'aperto ☐

CONTROLLO MOVIMENTAZIONI

N. movimentazioni

• ANIMALI

Note/non conformità

• AUTOMEZZI

Note/non conformità documentazione

• PERSONALE

Note/non conformità

• ATTREZZI-UTILIZZO

Note/non conformità

CONTROLLO REGISTRO FARMACI/MANGIMI

• Note

CONTROLLO SANITARIO DEGLI ANIMALI

	SI	NO
• Percentuale mortalità rilevante	☐	☐
presenza sintomi respiratori	☐	☐
• Presenza sintomi gastroenterici	☐	☐
presenza calo deposizione	☐	☐

CONTROLLO OPERAZIONI PULIZIA E DISINFEZIONE

• Pulizia e disinfezione automezzi	conforme	non conforme
- verifica documentazione di	☐	☐
scorta		
- verifica visiva automezzi pre-	☐	☐
senti		

- Note/non conformità

• Pulizia e disinfezione strutture	conforme	non conforme
------------------------------------	----------	--------------

- verifica visiva superfici interne ☐- verifica visiva superfici esterne ☐

- Note/non conformità

	conforme	non conforme
--	----------	--------------

• Pulizia attrezzature ☐

- Note non conformità

Prodotti utilizzati:

• Detergenti	conformi	non conformi
--------------	----------	--------------

- Tipo ☐- dosi ☐

• Disinfettanti	conformi	non conformi
-----------------	----------	--------------

- Tipo ☐- dosi ☐

non conformità

ZONA FILTRO

	SI	NO
• presenza indumenti monouso	☐	☐
• presenza contenitori per rifiuti	☐	☐
• presenza soluzioni detergenti	☐	☐

Altro

Firma del titolare Firma de... verbalizzant.....